

INFORMAZIONE PREVIDENZIALE

LA GIURISPRUDENZA PREVIDENZIALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE *(Anni 2000/2005)*

a cura dell'Avvocatura dell'Inps

Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Roma - Supplemento al n. 3-4/2005

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



INFORMAZIONE PREVIDENZIALE

**RIVISTA BIMESTRALE DELL'AVVOCATURA
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Direttore: VITTORIO CRECCO

Direttore Responsabile: ANNALISA GUIDOTTI

Comitato Scientifico: MAURIZIO CINELLI - ALESSANDRO GARILLI
GIUSEPPE IANNIRUBERTO - PASQUALE SANDULLI - FILIPPO SATTA - ANTONIO VALLEBONA

Redattori:

ANTONIO TODARO
FAUSTO MARIA PROSPERI VALENTI

Comitato di redazione:

PIETRO CAPURSO
MARIO INTORCIA
GINO MADONIA
MIRELLA MOGAVERO
MAURO NORI
SERGIO PREDEN
COSIMO PUNZI
ALESSANDRO RICCIO
ANTONINO SGROI
STEFANIA SOTGIA
SIMONA TERSIGNI

Segreteria di redazione:

VALERIA MASUTTI
LUCIA COLANTONIO
RICCARDO MEZZETTI

Redazione, Amministrazione e Segreteria

Via della Frezza, 17 - 00186 ROMA
Tel. 065905-6337-6453-6441
Fax 065905-6315
E-mail: Informazione.Previdenziale@inps.it



GRAF 3 - Pomezia - Via Carlo Poma, 8

Aut. Trib. Roma N. 84 del 16.2.2000
Finito di stampare: 14 aprile 2006

PRESENTAZIONE

Un grande giurista ha scritto che la lettura di una legge riserva spesso le stesse sorprese di un libro giallo, perché all'improvviso, tra le pieghe del testo spunta fuori una regola volta a disciplinare — talora *ex novo* — un determinato istituto.

Questa considerazione, contenuta in un contributo di circa quaranta anni fa, non ha perso di attualità essendo invalsa l'abitudine di inserire in una legge le più disparate norme, estranee alla materia cui quella legge dovrebbe essere indirizzata. Vi è poi l'ulteriore aggravante di una sempre più frequente normazione caratterizzata da ritocchi, ripetuti anche a breve distanza di tempo, ad una regola preesistente: tecnica legislativa che, in definitiva, rende quanto mai difficile l'opera dell'interprete, sempre dubbioso di aver esattamente individuata la regola da applicare alla fattispecie concreta.

La discutibile prassi è purtroppo seguita anche nella materia previdenziale che, per interessare sempre più numerosi soggetti, avrebbe quanto mai bisogno di maggiori certezze. A questa difficoltà si aggiunge, poi, pure l'inconveniente che tutto l'impianto normativo è caratterizzato da una molteplicità di norme per specifici settori, con la conseguenza che uno stesso istituto può essere sottoposto ad una disciplina diversa, a secondo che riguardi l'uno o l'altro dei settori di appartenenza dei soggetti interessati.

In un siffatto contesto si comprende, allora, con quali difficoltà l'operatore deve confrontarsi e quale importanza abbia la giurisprudenza della Cassazione, alla quale istituzionalmente è affidato il ruolo di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, ruolo ribadito con forza dalla recente legge 14 maggio 2005, n. 80.

Alla luce di tutto ciò non può che essere consequenziale il vivo apprezzamento per un'opera di sistemazione della giurisprudenza degli ultimi anni, realizzata con grande impegno e competenza da avvocati dell'INPS, che, con uno sforzo veramente notevole, hanno cercato di dare una sistemazione organica di tutta la materia, con un'accurata selezione delle decisioni rese in sede di legittimità raggruppate secondo le varie tematiche; il tutto corredato da un articolato e puntuale indice analitico, quanto mai utile per la ricerca del precedente specifico.

Un'iniziativa oltremodo opportuna per tutti gli operatori, che con il diritto previdenziale devono confrontarsi.

Un'opera che costituisce non solo un'ennesima dimostrazione della elevata professionalità degli autori, ma anche una proiezione del loro delicato compito istituzionale; al riguardo forse non si suole riflettere abbastanza che nella difesa dell'ente, in definitiva, essi operano affinché lo stesso sia messo in condizione di gestire nel modo dovuto le risorse, così da poter svolgere pienamente la funzione di attuare, per quanto di sua competenza, ciò che è previsto dall'art. 38 Cost., ossia la tutela degli interessi di tutti quei cittadini che, per molteplici ragioni, vengono a trovarsi in una situazione di bisogno.

Giuseppe Ianniruberto

*Presidente Titolare della Sezione Lavoro
della Suprema Corte di Cassazione*

PREFAZIONE

La previdenza sociale costituisce notoriamente, per il legislatore, un'area elettiva di intervento.

Tuttavia il dato normativo più volte appare incerto, al punto da giustificare l'opinione che il suo effettivo contenuto precettivo risulti definito dall'impatto con la realtà dalla successiva verifica del giudice piuttosto che dalla chiarezza della sua enunciazione.

Peraltro il succedersi, talvolta torrentizio, di norme non sempre coerenti con altre dà luogo ad una giurisprudenza oscillante e pure effimera, in quanto spesso inutilizzabile il giorno dopo.

In tale contesto è comunque innegabile che sia stato elaborato un complesso di criteri e principi ai quali ha dato un fondamentale contributo la Corte di Cassazione, non solo come interprete ma come esplicatore del diritto, consapevole della imperfezione formale e sostanziale della legge e della necessità di comporre i conflitti sociali. Con il risultato di realizzare in qualche modo un nuovo diritto pretorio.

Di tale insostituibile attività è ampia documentazione nella presente rassegna, che intende offrire agli operatori e agli studiosi una guida sobria sullo stato aggiornato della giurisprudenza previdenziale nelle sue varie articolazioni.

In particolare anche l'ultimo quinquennio, cui si riferisce il manuale, ha registrato importanti orientamenti sul versante dell'obbligazione contributiva: in materia di gerarchia delle fonti contrattuali ed obbligazione contributiva (Cass. 14 gennaio 2003, n. 456), di minimo contributivo (Cass. S.U., 29 luglio 2002, n. 11199), di lavoro a tempo parziale (Cass. S.U., 5 luglio 2004, n. 12269), di omissione ed evasione (Cass. S.U., 7 marzo 2005, n. 4808), e sul versante delle tutele: a proposito di lavoro prestato all'estero (Cass. 29 dicembre 2004, n. 24126), di totalizzazione (Cass. 5 novembre 2005, n. 16645), di lavoro flessibile (Cass. pen, 21 novembre 2005, n. 41705), di rischio preconstituito (Cass. 2 agosto 2004, n. 16538), di variazione del titolo della pensione (Cass. S.U., 19 maggio 2004, n. 9492), di salario medio convenzionale (Cass. 9 maggio 2001, n. 6455), di provvidenze per i lavoratori a domicilio (Cass. 1 ottobre 2002, 14127).

A tale opera di elaborazione ha partecipato incisivamente l'Avvocatura dell'Istituto, la quale, nell'esercizio esclusivo della difesa dell'Ente e nella posizione di rilievo pubblico dei suoi avvocati, non condizionati da interessi di parte privata, ha ricercato, di volta in volta, il valore delle tutele secondo il dettato della Carta Fondamentale e ha prospettato le sue riflessioni e le sue indicazioni ai giudici, ottenendone spesso la condivisione e, in ogni caso, concorrendo positivamente alla costruzione di un *welfare* più giusto e più aderente alle istanze della società

Antonio Todaro

Avvocato Generale dell'INPS

INDICE
PRESENTAZIONE

del Presidente Titolare della Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione Giuseppe Ianniruberto	p. III
---	--------

PREFAZIONE

dell'Avvocato Generale dell'INPS Antonio Todaro	” V
---	-----

CAPITOLO I**L'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA**

1. - RETRIBUZIONE IMPONIBILE	” 4
1.1. - Distinzione tra imponibile previdenziale e retribuzione imponibile	” 4
1.2. - Il cd. minimale contributivo per i datori di lavoro non iscritti al sindacato stipulante	” 4
1.2.1. - Contribuzione previdenziale e CE	” 5
1.3. - Accordi di secondo livello	” 5
1.4. - Individuazione della contrattazione collettiva applicabile ai settori produttivi privi di CCNL	” 5
1.5. - Contratto di lavoro a tempo parziale privo della forma scritta	” 6
1.6. - Carattere tassativo delle eccezioni al principio di cui all'art. 12, primo comma, legge n. 153 del 1969	” 6
1.6.1. - Somme erogate dal datore di lavoro per il servizio mensa in periodi anteriori al regime di cui all'art. 17 d. lgs. n. 503 del 1992	” 7
1.6.2. - Uso dell'alloggio all'interno del cantiere di lavoro	” 7
1.6.3. - Indennità sostitutiva di ferie non godute	” 8
1.6.4. - Gettoni di presenza per la partecipazione a commissioni di concorso o a sedute del consiglio di amministrazione	” 8
1.6.5. - Liberalità	” 9
1.6.6. - Indennità trasferta	” 9
1.6.7. - Prestiti a tasso agevolato	” 9
1.7. - Contributo di solidarietà	” 10
1.8. - Settore edile	” 10
1.9. - Contratti di riallineamento contributivo	” 11
1.10. - Transazione	” 11
1.11. - Reintegra del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo	” 11
1.12. - Mancato riconoscimento Cassa Integrazione Guadagni	” 12
1.13. - Fondi speciali	” 12
1.13.1. - Fondo esattoriale	” 12
1.13.2. - Fondo telefonici	” 12
1.13.3. - Fondo volo	” 13

1.14. - Società cooperative	p. 13
1.14.1. - Obbligo contributivo nei confronti dei soci antecedentemente alla legge n. 142 del 2001	” 13
1.14.2. - Necessità dell'esistenza di un autonomo e distinto rapporto di lavoro subordinato	” 14
1.15. - Versamento contributivo a mezzo marche	” 14
1.16. - Restituzione contributi	” 15
1.16.1. - Legittimazione attiva del solo datore di lavoro	” 15
1.16.2. - Rimborso contribuzione non dovuta al datore di lavoro e decorrenza interessi	” 15
segue 1.16.2. - Condizioni per il riconoscimento della rivalutazione monetaria	” 16
1.16.3. - Effetti del pagamento a ente previdenziale diverso	” 16
1.16.4. - Compensazione	” 16
1.16.5. - Cessione crediti	” 17
1.17. - Responsabilità dell'ente previdenziale a seguito di sua mancata attivazione per il recupero della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro	” 17
1.18. - Interposizione illecita di manodopera ed effetti sul rapporto previdenziale	” 18
1.18.1. - Condizioni di applicabilità della disciplina in tema di interposizione di manodopera agli enti pubblici	” 18
1.18.2. - Effetti della cd. Riforma Biagi	” 18
2. - CONTRIBUZIONE MINORE	” 19
2.1. - Efficacia decreti di aggregazione ai soli fini degli assegni familiari	” 19
2.2. - Esenzione dalla contribuzione CUAF	” 19
2.3. - Assicurazione obbligatoria per la tubercolosi	” 20
2.4. - Contribuzione per la malattia	” 20
2.5. - Debenza da parte degli enti pubblici	” 20
2.6. - Contribuzione alla Gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti	” 21
2.6.1. - Azienda municipalizzata	” 21
2.7. - Contribuzione Enti bilaterali	” 21
3. - OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA LAVORATORI AUTONOMI, LAVORATORI AGRICOLI, LAVORATORI FUORI DALLO STATO	” 22
3.1. - Artigiani	” 22
3.1.1. - Società cooperative a responsabilità limitata	” 22
3.1.2. - Cancellazione dall'albo delle imprese artigiane	” 23
3.2. - Commercianti	” 23
3.2.1. - Cessazione dell'attività versamento della contribuzione	” 23
3.2.2. - Inapplicabilità principio di automatismo	” 24
3.2.3. - Determinazione contribuzione dovuta	” 24
3.3. - Prescrizione contribuzione lavoratori autonomi e impossibilità di un suo spontaneo versamento	” 25
3.4. - Rimborso contribuzione non dovuta e riconoscimento oneri accessori	” 25
3.5. - Rimborso contribuzione iscritti alla gestione separata	” 25
3.6. - Lavoratori agricoli	” 26

3.6.1. - Decadenza dall'azione giudiziaria <i>ex art. 22 d.l. 3.2.1970, n. 7, conv. con modificazioni dalla l. 11.3.1970, n. 83</i>	p. 26
3.6.2. - Riallineamento in agricoltura	" 27
3.6.3. - Nozione coltivatore diretto	" 28
3.6.4. - Giornalieri di campagna	" 28
3.7. - Lavoratori che prestano la propria opera all'estero	" 29
4. - RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA	" 29
4.1. - Ricongiunzione	" 29
4.1.1. - Natura	" 29
4.1.2. - Distinzione con la totalizzazione	" 30
4.1.3. - Domanda <i>ex art. 1 legge n. 29 del 1979</i>	" 30
4.1.4. - Omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e principio di automatismo	" 31
4.1.5. - Lavoratori autonomi	" 31
4.1.5.1. - Ricongiunzione presso una gestione speciale Inps per lavoratori autonomi dei contributi versati all'a.g.o.	" 31
4.1.5.2. - Artigiani	" 32
4.1.6. - Esclusione ricongiunzione con riguardo ai contributi versati solo presso le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi	" 32
4.1.7. - Trasferimento contribuzione non recuperata	" 33
4.1.8. - Adempimenti a carico dell'ente	" 33
4.1.9. - Principio di automatismo sua applicabilità	" 34
4.1.10. - Esclusione ricongiunzione presso a.g.o. di contribuzione versata presso fondi integrativi	" 34
4.2. - Riscatto	" 35
4.2.1. - Corso laurea	" 35
4.2.2. - Corsi formazione professionale gestiti dalle regioni	" 36
4.2.3. - Periodo lavoro all'estero	" 36
4.2.4. - Restituzione somme non utilmente versate all'Inps	" 36
4.2.5. - Effettiva prestazione lavorativa nei periodi riscattati	" 37
4.2.6. - Termine riscatto lavoratori agricoli autonomi	" 37
4.2.7. - Previdenza integrativa	" 37
4.3. - Contribuzione figurativa	" 38
4.3.1. - Aspettativa per lo svolgimento del mandato di sindaco	" 38
4.3.2. - Servizio militare	" 38
4.3.3. - Centralinisti ciechi	" 39
4.3.4. - Maternità astensione obbligatoria fuori dal rapporto di lavoro	" 39
4.3.5. - Militarizzato	" 39
4.4. - Contribuzione volontaria	" 40
4.4.1. - Impossibilità contribuzione volontaria in presenza contribuzione figurativa	" 40
4.4.2. - Decadenza dal benefico della contribuzione volontaria e rimborso contribuzione a tale titolo effettuata	" 40
4.4.3. - Adempimenti ente previdenziale	" 41
4.4.4. - Conseguenza erronea comunicazione ente previdenziale	" 41

4.5. - Rendita Vitalizia	p. 42
4.5.1. - Finalità	” 42
4.5.2. - Questione legittimità costituzionale infondatezza	” 42
4.5.3. - Prova scritta	” 42
4.5.4. - Inammissibilità della domanda rivolta direttamente nei confronti dell'INPS	” 43
4.5.5. - Prescrizione	” 43
4.5.6. - Coadiutori applicabilità istituto	” 43
4.5.7. - Coadiutori impossibilità costituzione rendita vitalizia per periodi di lavoro antecedenti all'entrata in vigore della disciplina che prevede l'assicurazione previdenziale obbligatoria	” 44
5. - CONDONO	” 44
5.1. - Esonero dal pagamento degli interessi sulle somme da rimborsare da parte dell'INPS	” 44
5.2. - Domanda di condono priva della clausola di riserva di ripetizione	” 45
6. - INQUADRAMENTO	” 45
6.1. - Attività iniziate prima della entrata in vigore della legge n. 88 del 1989	” 45
6.2. - Efficacia retroattiva dell'art. 3, comma 8, legge n. 335 del 1995	” 46
6.3. - Attività promiscue	” 46
6.3.1. - Onere della prova	” 46
6.3.2. - Criterio attività prevalente	” 47
6.4. - Attività ausiliarie	” 47
6.5. - Ricevitorie del lotto	” 48
6.6. - Azienda agricola	” 48
7. - SGRAVI E FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI	” 49
7.1. - Criteri di individuazione dell'attività volta	” 49
7.2. - Sgravio totale	” 49
7.3. - Incremento occupazionale	” 50
7.3.1. - Imprese navigazione	” 50
7.4. - Interessi e rivalutazione monetaria sulle somme che l'Inps deve rimborsare per effetto della sentenza Corte Cost. n. 261 del 1991	” 50
7.5. - Imprese operanti nel Mezzogiorno	” 51
7.6. - Onere prova	” 52
7.7. - Benefici contributivi in caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità	” 52
7.7.1. - Affitto azienda	” 53
7.7.2. - Assetti proprietari sostanzialmente coincidenti	” 53
7.8. - Fiscalizzazione oneri sociali e rispetto contrattazione collettiva	” 54
7.9. - Aziende agricole	” 54
7.9.1. - Attività plurime	” 54
7.10. - Cooperative sociali e individuazione persona svantaggiata	” 55

8. - SANZIONI CIVILI	p. 55
8.1. - Natura giuridica	" 55
8.2. - Evasione ed Omissione contributiva	" 55
8.3. - Riduzione	" 56
8.4. - Efficacia temporale dell'art. 116, commi 8 - 13, legge n. 388 del 2000	" 57
8.5. - Efficacia temporale art. 1, commi 217 e ss., legge n. 662 del 1996	" 57
8.6. - Prescrizione	" 57
8.7. - Pagamento in caso di amministrazione controllata	" 57
8.8. - Omesso pagamento retribuzione e contribuzione effetti con riguardo al profilo sanzionatorio penale	" 58
8.9. - Natura civile della sanzione irrogata per mancata effettuazione delle trattenute da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori pensionati	" 58
8.10. - Natura di illecito amministrativo del mancato versamento alla Cassa edile delle somme trattenute dal datore di lavoro	" 59
9. - REGIME DELLA PRESCRIZIONE	" 59
9.1. - Art. 3, commi 9 e 10, legge 17.8.1995, n. 335	" 59
9.1.1. - Contribuzione di pertinenza delle gestioni pensionistiche obbligatorie	" 59
9.1.2. - Contribuzione di pertinenza di gestioni previdenziali obbligatorie diverse da quelle pensionistiche (cd. contribuzione minore)	" 59
9.2. - Procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente	" 60
9.3. - Denuncia del lavoratore	" 60
9.4. - Interruzione della prescrizione	" 60
9.4.1. - Atto stragiudiziale di costituzione in mora	" 60
9.4.2. - Denuncia mensile (cd. modello DM/10)	" 61
9.4.3. - Denuncia annuale dei lavoratori occupati (cd. modello 01/M)	" 61
9.4.4. - Domanda di ammissione al passivo	" 61
9.4.5. - Verbale di accertamento ispettivo	" 62
9.4.6. - Controeccezione all'eccezione di prescrizione	" 62
9.5. - Rilevabilità ufficio	" 63
9.6. - Contribuzione lavoratori autonomi	" 63
10. - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A CARTELLA ESATTORIALE	" 63
10.1. - Competenza territoriale nell'ipotesi di pluralità di cartelle esattoriali emesse da diverse sedi dell'INPS	" 63
10.2. - Competenza territoriale per i giudizi aventi ad oggetto le cartelle emesse nei confronti dei lavoratori autonomi	" 63
10.3. - Natura del giudizio	" 64
11. - PROFILI PROCESSUALI	" 64
11.1. - Procedimento di ingiunzione	" 64
11.1.1. - Rapporto tra ricorso per decreto ingiuntivo e atto di costituzione nel giudizio di opposizione	" 64
11.1.2. - Prova idonea ex art. 635 c.p.c. (cd. Modello UL 13)	" 65

11.2. - Regime della prova	p. 65
11.2.1. - Efficacia probatoria del verbale ispettivo	” 65
11.2.2. - Contrasto tra dichiarazione resa agli ispettori e dichiarazione resa in giudizio	” 66
11.2.3. - Principio dispositivo e principio di ricerca della verità materiale nel rito del lavoro	” 66
11.2.4. - Inesistenza del rapporto di lavoro subordinato (fatto negativo)	” 66
11.2.5. - Valore di confessione stragiudiziale <i>ex art. 2735 c.c. dei libri paga e matricola</i>	” 67
11.2.6. - Produzione prove documentali	” 67
12. - FONTI NORMATIVE DI PIÙ FREQUENTE CONSULTAZIONE	” 68

CAPITOLO II

LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

1. - TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI	” 72
1.1. - Rilevanza del procedimento amministrativo; la domanda	” 72
1.2. - Principio di autotutela	” 72
1.3. - Decadenza sostanziale	” 72
1.4. - Prescrizione	” 73
1.4.1. - Interruzione della prescrizione; rilevanza di ufficio	” 74
1.5. - Regime delle spese nell'ipotesi di sopravvenienza in corso di causa dei requisiti sanitari necessari alla maturazione del diritto alle prestazioni di assistenza e previdenza	” 74
1.6. - Regime delle spese nei giudizi aventi ad oggetto questioni relative alla c.d. "cristallizzazione"	” 75
2. - AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	” 75
2.1. - Inapplicabilità ai lavoratori autonomi	” 75
3. - PENSIONE DI VECCHIAIA	” 76
3.1. - Requisiti di età	” 76
3.2. - Cessazione del rapporto di lavoro	” 76
4. - PENSIONE DI ANZIANITÀ	” 77
4.1. - Requisiti	” 77
segue 4.1. - Anzianità contributiva	” 77
segue 4.1. - Anzianità anagrafica	” 78
4.2. - Regime giuridico in ipotesi di cumulo di contribuzione accreditata presso le diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi	” 78
5. - PREPENSIONAMENTO	” 79
5.1. - Lavoratrici in esubero nel settore siderurgico	” 79
5.2. - Pensionamento anticipato degli autoferrotranvieri	” 79
5.3. - Disciplina del cumulo con il reddito da lavoro autonomo	” 79

6. - TOTALIZZAZIONE	p. 80
6.1. - Contributi in diverse gestioni speciali e nel Fondo pensione lavoratori dipendenti	” 80
6.2. - Totalizzazione - art. 71 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000	” 80
7. - ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ	” 81
7.1. - Requisiti; la contribuzione	” 81
7.2. - Ripristino della prestazione revocata	” 81
7.3. - Decorrenza	” 82
7.4. - Rischio preconstituito	” 82
7.5. - Cumulo con la rendita INAIL	” 83
7.6. - Profili di censura ammissibili in sede di legittimità	” 83
8. - PENSIONE DI REVERSIBILITÀ	” 84
8.1. - Requisiti; la “vivenza a carico”	” 84
8.1.1. - Requisiti: inabilità al lavoro	” 84
8.2. - Trattamento spettante al coniuge divorziato: condizioni	” 84
8.3. - Ricalcolo nell’ipotesi di perdita del diritto da parte di uno dei contitolari	” 85
9. - BENEFICI PREVIDENZIALI PER ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO	” 85
9.1. - Requisiti oggettivi	” 85
9.2. - Requisiti oggettivi alla luce dell’articolo 47 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni nella l. 24.11.2003, n. 326	” 87
9.3. - Periodo suscettibile di rivalutazione	” 87
9.4. - Destinatari della tutela	” 88
9.4.1. - Dipendenti delle Ferrovie dello Stato	” 88
10. - PEREQUAZIONE AUTOMATICA	” 88
10.1. - Nozione	” 88
10.2. - Prova dei requisiti	” 89
10.3. - Perequazione automatica dei trattamenti in regime internazionale	” 89
11. - INTEGRAZIONE AL MINIMO	” 89
11.1. - Integrazione al minimo delle pensioni civili in favore dei non vedenti	” 89
12. - PENSIONE SUPPLEMENTARE	” 90
12.1. - Insussistenza del diritto in capo ai lavoratori autonomi	” 90
13. - MUTAMENTO DEL TITOLO PENSIONISTICO	” 91
13.1. - Trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità	” 91
13.2. - Trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia	” 91
14. - PRESTAZIONI IN REGIME INTERNAZIONALE	” 92
14.1. - Determinazione della pensione virtuale	” 92
14.2. - Integrazione al minimo dei trattamenti erogati in regime internazionale	” 92
14.3. - Totalizzazione c.d. multipla	” 93

15. - PRESTAZIONI PER L'INVALIDITÀ CIVILE	p. 94
15.1. - Legittimazione passiva dell'INPS	” 94
15.2. - Decorrenza dei trattamenti	” 95
15.3. - Requisiti costitutivi; rilevanza	” 95
15.4. - Prova dei requisiti	” 95
16. - PENSIONE SOCIALE E ASSEGNO SOCIALE	” 96
16.1. - Requisiti reddituali; irrilevanza delle elargizioni occasionali	” 96
16.1.1. - Requisiti reddituali; modalità computo degli arretrati	” 96
16.1.2. - Requisiti reddituali nell'ipotesi di trasformazione della pensione di invalidità civile in pensione sociale	” 96
16.2. - Superamento dei limiti reddituali; conseguenze in tema di pensione sociale	” 97
16.3. - Diritto del cittadino straniero alla prestazione	” 97
17. - DISCIPLINA DELL'INDEBITO	” 97
17.1. - Indebito pensionistico	” 97
17.1.1. - Modalità di determinazione del reddito personale ai fini della ripetizione	” 99
17.1.2. - Restituzione di somme pagate in esecuzione di sentenze	” 99
17.2. - Indebito assistenziale	” 99
18. - FONTI NORMATIVE DI PIÙ FREQUENTE CONSULTAZIONE	” 100

CAPITOLO III

LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

1. - ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	” 102
1.1. - Requisiti	” 102
1.2. - Presupposti per l'erogazione	” 102
1.3. - Decadenza dall'azione	” 103
2. - INTEGRAZIONI SALARIALI	” 104
2.1. - Giurisdizione	” 104
2.2. - Pagamento dell'integrazione salariale	” 104
2.3. - Criterio di calcolo del massimale (13 ^a mensilità)	” 105
2.4. - Quote di trattamento di fine rapporto	” 105
2.5. - Svolgimento di attività lavorativa sostitutiva ed eventuale decadenza dal diritto	” 106
2.6. - Trattamento di integrazione salariale a favore degli operai agricoli	” 107
3. - MOBILITÀ	” 107
3.1. - Iscrizione nelle liste	” 107
3.2. - Necessità della domanda amministrativa	” 108
3.3. - Lavoratori a domicilio	” 108

3.4. - Dipendenti da imprese radiotelevisive private	p. 109
3.5. - Adeguamento automatico	" 109
3.6. - Modalità di calcolo (mese di febbraio)	" 110
3.7. - Inderogabilità della disciplina	" 111
3.8. - Indebito	" 111
3.9. - Compatibilità con lavoro autonomo	" 111
3.10. - Cancellazione dalle liste	" 112
3.11. - Proroga per le aree del Mezzogiorno	" 112
3.12. - Diversi giudizi sull' <i>an</i> e sul <i>quantum debeatur</i>	" 113
4. - LAVORI SOCIALMENTE UTILI	" 113
4.1. - Adeguamento automatico	" 113
4.2. - Lavori di pubblica utilità borse lavoro	" 114
4.3. - Incompatibilità con reddito da lavoro	" 114
5. - DISOCCUPAZIONE	" 114
5.1. - Ordinaria	" 114
5.1.1. - Lavoratori a tempo parziale verticale	" 114
5.1.2. - Lavoratori a domicilio	" 115
5.1.3. - Agricola	" 115
5.1.3.1. - Lavoratori agricoli a tempo indeterminato	" 115
5.1.3.2. - Valore degli elenchi anagrafici	" 115
5.1.3.3. - Individuazione del salario medio convenzionale	" 116
5.1.4. - Requisiti normali e requisiti ridotti	" 117
5.2. - Trattamenti speciali	" 117
5.2.1. - Lavoratori dell'edilizia: requisito contributivo	" 117
5.2.2. - Lavoratori agricoli: necessità di apposita domanda	" 118
6. - MATERNITÀ E MALATTIA	" 118
6.1. - Maternità	" 118
6.1.1. - Comunicazione	" 118
6.1.2. - Prescrizione e decadenza	" 118
6.1.3. - Lavoratrici autonome e coltivatrici dirette: iscrizione	" 119
6.1.4. - Lavoratrici autonome: termine di prescrizione	" 120
6.1.5. - Lavoratrici disoccupate	" 120
6.1.6. - Lavoratrici socialmente utili	" 121
6.1.7. - Lavoratrici in mobilità	" 121
6.2. - Malattia	" 122
6.2.1. - Lavoratori agricoli	" 122
6.2.2. - Lavoratori a tempo parziale verticale	" 122
6.2.3. - Certificato medico: indirizzo	" 122
6.2.4. - Visita medica di controllo	" 123
6.2.5. - Recupero di somme indebitamente corrisposte	" 123
7. - ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI	" 124
7.1. - Assegno di cura e di sostentamento	" 124
7.2. - Indennità <i>post</i> sanatoriale	" 124

8. - TUTELA DEI DISABILI	p. 124
8.1. - Permesso retribuito mensile: concessione	” 124
9. - FONDO DI GARANZIA	” 125
9.1. - Ultime tre mensilità	” 125
9.1.1. - Calcolo dei dodici mesi precedenti lo stato di decozione del datore di lavoro	” 125
9.1.2. - Limite massimo della liquidazione da parte del fondo di garanzia	” 126
9.1.3. - Massimale ed acconti: calcolo della prestazione	” 126
9.2. - Trattamento di fine rapporto	” 126
9.2.1. - Natura retributiva della prestazione	” 126
9.2.2. - Prescrizione: decorrenza.	” 127
10. - FONTI NORMATIVE DI PIÙ FREQUENTE CONSULTAZIONE	” 127

CAPITOLO IV

IL RAPPORTO DI LAVORO PRIVATIZZATO

1. - RIPARTO DI GIURISDIZIONE	” 129
1.1. - Procedure concorsuali	” 129
1.2. - Pensioni integrative	” 130
2. - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE INTEGRATIVE EROGATE DAL FONDO INPS	” 130
2.1. - Condizioni per l'erogazione	” 130
2.2. - Ricongiunzione	” 131
3. - DOPPIA INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE	” 131
4. - INDENNITÀ C.D. SALARIO DI PROFESSIONALITÀ	” 132
5. - RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	” 132
6. - PRINCIPI PRIVATISTICI NEL RECESSO DEL DATORE DI LAVORO	” 132
7. - DIVIETO CUMULO DI INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA	” 133
8. - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE PROFESSIONISTA NON LAUREATO	” 133
9. - RESPONSABILITÀ DELLA P.A. PER FATTI LESIVI DEI DIPENDENTI	” 134
10. - FONTI NORMATIVE DI PIÙ FREQUENTE CONSULTAZIONE	” 134

CAPITOLO V**GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ISTITUTO**

1. - TEMATICHE TRIBUTARIE	p- 135
1.1. - Profili di giurisdizione	” 135
1.2. - Imposta di registrazione	” 135
2. - PROCESSO AMMINISTRATIVO	” 136
2.1. - Giurisdizione	” 136
2.2. - Termini processuali	” 136
2.3. - <i>Causa petendi</i> e poteri del giudice	” 136
3. - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI	” 137
3.1. - Transazione	” 137
3.2. - Assegno circolare e mandato alla banca	” 137
3.3. - Contratti della Pubblica Amministrazione. Convenzioni quadro della CONSIP	” 138
4. - FONTI NORMATIVE DI PIÙ FREQUENTE CONSULTAZIONE	” 138
INDICE ANALITICO	” 139

Capitolo I

L'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA

Sommario: 1. - Retribuzione imponibile. 1.1. - Distinzione tra imponibile previdenziale e retribuzione imponibile. 1.2. - Il cd. "minimale contributivo" per i datori di lavoro non iscritti al sindacato stipulante. 1.2.1. - Contribuzione previdenziale e CE. 1.3. - Accordi di secondo livello. 1.4. - Individuazione della contrattazione collettiva applicabile ai settori produttivi privi di CCNL. 1.5. - Contratto di lavoro a tempo parziale privo della forma scritta. 1.6. - Carattere tassativo delle eccezioni al principio di cui all'art. 12, primo comma, legge n. 153 del 1969. 1.6.1. - Somme erogate dal datore di lavoro per il servizio mensa in periodi anteriori al regime di cui all'art. 17 d. lgs. n. 503 del 1992. 1.6.2. - Uso dell'alloggio all'interno del cantiere di lavoro. 1.6.3. - Indennità sostitutiva di ferie non godute. 1.6.4. - Gettoni di presenza per la partecipazione a commissioni di concorso o a sedute del consiglio di amministrazione. 1.6.5. - Liberalità. 1.6.6. - Indennità di trasferta. 1.6.7. - Prestiti a tasso agevolato. 1.7. - Contributo di solidarietà. 1.8. - Settore edile. 1.9. - Contratti di riallineamento contributivo. 1.10. - Transazione. 1.11. - Reintegra del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. 1.12. - Mancato riconoscimento Cassa Integrazione Guadagni. 1.13. - Fondi speciali. 1.13.1. - Fondo esattoriale. 1.13.2. - Fondo telefonici. 1.13.3. - Fondo volo. 1.14. - Società cooperative. 1.14.1. - Obbligo contributivo nei confronti dei soci antecedentemente alla legge n. 142 del 2001. 1.14.2. - Necessità dell'esistenza di un autonomo e distinto rapporto di lavoro subordinato. 1.15. - Versamento contributivo a mezzo marche. 1.16. - Restituzione contributi. 1.16.1. - Legittimazione attiva del solo datore di lavoro. 1.16.2. - Rimborso contribuzione non dovuta al datore di lavoro e decorrenza interessi. Segue 1.16.2. - Condizioni per il riconoscimento della rivalutazione monetaria. 1.16.3. - Effetti del pagamento a ente previdenziale diverso. 1.16.4. - Compensazione. 1.16.5. - Cessione crediti. 1.17. - Responsabilità dell'ente previdenziale a seguito di sua mancata attivazione per il recupero della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro. 1.18. - Interposizione illecita di manodopera ed effetti sul rapporto previdenziale. 1.18.1. Condizioni di applicabilità della disciplina in tema di interposizione di manodopera agli enti pubblici. 1.18.2. - Effetti della cd. Riforma Biagi. 2. - Contribuzione minore. 2.1. - Efficacia decreti di aggregazione ai soli fini degli assegni familiari. 2.2. - Esenzione dalla contribuzione CUA.F. 2.3. - Assicurazione obbligatoria per la tubercolosi. 2.4. - Contribuzione per la malattia. 2.5. - Debenza da parte degli enti pubblici. 2.6. - Contribuzione alla Gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti. 2.6.1. - Azienda municipalizzata. 2.7. - Contribuzione Enti bilaterali. 3. - Obbligazione

contributiva lavoratori autonomi, lavoratori agricoli, lavoratori fuori dallo Stato. 3.1. - Artigiani. 3.1.1. - Società cooperative a responsabilità limitata. 3.1.2. - Cancellazione dall'albo delle imprese artigiane. 3.2. - Commercianti. 3.2.1. - Cessazione dell'attività e versamento della contribuzione. 3.2.2. - Inapplicabilità principio di automatismo. 3.2.3. - Determinazione contribuzione dovuta. 3.3. - Prescrizione contribuzione lavoratori autonomi e impossibilità di un suo spontaneo versamento. 3.4. - Rimborso contribuzione non dovuta e riconoscimento oneri accessori. 3.5. - Rimborso contribuzione iscritti alla gestione separata. 3.6. - Lavoratori agricoli. 3.6.1. - Decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 d.l. 3.2.1970, n. 7, conv. con modificazioni dalla l. 11.3.1970, n. 83. 3.6.2. - Riallineamento in agricoltura. 3.6.3. - Nozione coltivatore diretto. 3.6.4. - Giornalieri di campagna. 3.7. - Lavoratori che prestano la propria opera all'estero. 4. - Ricostruzione della posizione assicurativa. 4.1. - Ricongiunzione. 4.1.1. - Natura. 4.1.2. - Distinzione con la totalizzazione. 4.1.3. - Domanda ex art. 1 legge n. 29 del 1979. 4.1.4. - Omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e principio di automatismo. 4.1.5. - Lavoratori autonomi. 4.1.5.1. - Ricongiunzione presso una gestione speciale Inps per lavoratori autonomi dei contributi versati all'a.g.o. 4.1.5.2. - Artigiani. 4.1.6. - Esclusione ricongiunzione con riguardo ai contributi versati solo presso le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi. 4.1.7. - Trasferimento contribuzione non recuperata. 4.1.8. - Adempimenti a carico dell'ente. 4.1.9. - Principio di automatismo sua applicabilità. 4.1.10. - Esclusione ricongiunzione presso A.G.O. di contribuzione versata presso fondi integrativi. 4.2. - Riscatto. 4.2.1. - Corso laurea. 4.2.2. - Corsi formazione professionale gestiti dalle regioni. 4.2.3. - Periodo lavoro all'estero. 4.2.4. - Restituzione somme non utilmente versate all'Inps. 4.2.5. - Effettiva prestazione lavorativa nei periodi riscattati. 4.2.6. - Termine riscatto lavoratori agricoli autonomi. 4.2.7. - Previdenza integrativa. 4.3. - Contribuzione figurativa. 4.3.1. - Aspettativa per lo svolgimento del mandato di sindaco. 4.3.2. - Servizio militare. 4.3.3. - Centralinisti ciechi. 4.3.4. - Maternità e astensione obbligatoria fuori dal rapporto di lavoro. 4.3.5. - Militarizzato. 4.4. - Contribuzione volontaria. 4.4.1. - Impossibilità contribuzione volontaria in presenza contribuzione figurativa. 4.4.2. - Decadenza dal benefico della contribuzione volontaria e rimborso contribuzione a tale titolo effettuata. 4.4.3. - Adempimenti ente previdenziale. 4.4.4. - Conseguenza erronea comunicazione ente previdenziale. 4.5. - Rendita vitalizia. 4.5.1. - Finalità. - 4.5.2. - Questione legittimità costituzionale infondatezza. 4.5.3. - Prova scritta. 4.5.4. - Inammissibilità della domanda rivolta direttamente nei confronti dell'INPS. 4.5.5. - Prescrizione. 4.5.6. - Coadiutori applicabilità istituto. 4.5.7. - Coadiutori impossibilità costituzione rendita vitalizia per periodi di lavoro antecedenti all'entrata in vigore della disciplina che prevede l'assicurazione previdenziale obbligatoria. 5. - Condonò. 5.1. - Esonero dal pagamento degli interessi sulle somme da rimborsare da parte dell'INPS. 5.2. - Domanda di condono priva della clausola di riserva di ripetizione. 6. - Inquadramento. 6.1. - Attività iniziate prima della entrata in vigore della legge n. 88 del 1989. 6.2. - Efficacia retroattiva del-

l'art. 3, comma 8, legge n. 335 del 1995. 6.3. - Attività promiscue. 6.3.1. - Onere della prova. 6.3.2. - Criterio attività prevalente. 6.4. - Attività ausiliarie. 6.5. - Ricevitorie del lotto. 6.6. - Azienda agricola. 7. - Sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali. 7.1. - Criteri di individuazione dell'attività svolta. 7.2. - Sgravio totale. 7.3. - Incremento occupazionale. 7.3.1. - Imprese navigazione. 7.4. - Interessi e rivalutazione monetaria sulle somme che l'Inps deve rimborsare per effetto della sentenza Corte Cost. n. 261 del 1991. 7.5. - Imprese operanti nel Mezzogiorno. 7.6. - Onere prova. 7.7. - Benefici contributivi in caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. 7.7.1. - Affitto azienda. 7.7.2. - Assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. 7.8. - Fiscalizzazione oneri sociali e rispetto contrattazione collettiva. 7.9. - Aziende agricole. 7.9.1. - Attività plurime. 7.10. - Cooperative sociali e individuazione persona svantaggiata. 8. - Sanzioni civili. 8.1. - Natura giuridica. 8.2. - Evasione ed Omissione contributiva. 8.3. - Riduzione. 8.4. - Efficacia temporale dell'art. 116, commi 8-13, legge n. 388 del 2000. 8.5. - Efficacia temporale art. 1, commi 217 e ss., legge n. 662 del 1996. 8.6. - Prescrizione. 8.7. - Pagamento in caso di amministrazione controllata. 8.8. - Omesso pagamento retribuzione e contribuzione effetti con riguardo al profilo sanzionatorio penale. 8.9. - Natura civile della sanzione irrogata per mancata effettuazione delle trattenute da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori pensionati. - 8.10. Natura di illecito amministrativo del mancato versamento alla Cassa edile delle somme trattenute dal datore di lavoro. 9. - Regime della prescrizione. 9.1. - Art. 3, commi 9 e 10, legge 17.8.1995, n. 335. 9.1.1. - Contribuzione di pertinenza delle gestioni pensionistiche obbligatorie. 9.1.2. - Contribuzione di pertinenza di gestioni previdenziali obbligatorie diverse da quelle pensionistiche (cd. contribuzione minore). 9.2. - Procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente. 9.3. - Denuncia del lavoratore. 9.4. - Interruzione della prescrizione. 9.4.1. - Atto stragiudiziale di costituzione in mora. 9.4.2. - Denuncia mensile (cd. modello DM/10). 9.4.3. - Denuncia annuale dei lavoratori occupati (cd. modello 01/M). 9.4.4. - Domanda di ammissione al passivo. 9.4.5. - Verbale di accertamento ispettivo. 9.4.6. - Controeccezione all'eccezione di prescrizione. 9.5. - Rilevabilità d'ufficio. 9.6. - Contribuzione lavoratori autonomi. 10. - Giudizio di opposizione a cartella esattoriale. 10.1. - Competenza territoriale nell'ipotesi di pluralità di cartelle esattoriali emesse da diverse sedi dell'INPS. 10.2. - Competenza territoriale per i giudizi aventi ad oggetto le cartelle emesse nei confronti dei lavoratori autonomi. 10.3. - Natura del giudizio. 11. - Profili processuali. 11.1. - Procedimento di ingiunzione. 11.1.1. - Rapporto tra ricorso per decreto ingiuntivo e atto di costituzione nel giudizio di opposizione. 11.1.2. - Prova idonea ex art. 635 c.p.c. (cd. Modello UL 13). 11.2. - Regime della prova. 11.2.1. - Efficacia probatoria del verbale ispettivo. 11.2.2. - Contrasto tra dichiarazione resa agli ispettori e dichiarazione resa in giudizio. 11.2.3. - Principio dispositivo e principio di ricerca della verità materiale nel rito del lavoro. 11.2.4. - Inesistenza del rapporto di lavoro subordinato (fatto negativo). 11.2.5. - Valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. dei libri paga e matricola. 11.2.6. - Produzione prove documentali. 12. - Fonti normative di più frequente consultazione.

1. — Retribuzione imponibile.

1.1. — Distinzione tra imponibile previdenziale e retribuzione imponibile.

Cass. 7 dicembre 2004, n. 22921 “Le disposizioni sull'imponibile previdenziale (art. 12 l. n. 153 del 1969) e quelle sul minimale (d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, conv. in l. 7 dicembre 1989 n. 389) operano su piani diversi e richiedono operazioni distinte: a) con la prima si determina quali voci della retribuzione erogata devono essere sottoposte a contribuzione, quali cioè entrano nella base imponibile a cui si applica l'aliquota, e quali invece ne sono esenti; b) con le disposizioni sul cosiddetto minimale si prescrive che — qualunque sia la retribuzione erogata o dovuta al lavoratore — la retribuzione valida ai fini contributivi, ossia l'imponibile su cui applicare l'aliquota di pertinenza, non può essere inferiore ad un certo ammontare, che la legge determina richiamando la contrattazione collettiva. (Nella specie, la Corte Cass., pur affermando, *per incidens*,” non esservi questione di “minimale”, ha confermato la decisione del giudice di merito che, decidendo sull'opposizione avverso ordinanza ingiunzione con cui l'Inps aveva ordinato di pagare una sanzione amministrativa per omissione contributiva relativa al mancato computo del premio denominato T.Q.P. — traguardo, qualità, premio — nella tredicesima mensilità, istituito con accordo sindacale aziendale nel 1989, aveva ritenuto il premio costituire un trattamento aggiuntivo, e non sostitutivo, rispetto a quello previsto dal c.c.n.l. conseguendone il diritto del datore di lavoro alla fiscalizzazione degli oneri sociali)”.

1.2. — Il cd. “minimale contributivo” per i datori di lavoro non iscritti al sindacato stipulante.

Secondo Cass. SS.UU. 29 luglio 2002, n. 11199, per i datori di lavoro non iscritti al sindacato stipulante, “L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”), secondo il riferimento ad essi fatto — con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale — dall'art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (1) (conv. in l.

(1) Si riporta il primo comma dell'art. 1 cit. nel testo secondo il quale “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.”

7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 cost. (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre — con incidenza sul distinto rapporto di lavoro — ai fini della determinazione della giusta retribuzione".

1.2.1. — Contribuzione previdenziale e CE.

Secondo Corte di Giustizia, decisione del 24 gennaio 2002, C-164/99, "Il fatto che un imprenditore nazionale possa, in virtù di un contratto collettivo di impresa, applicare un salario minimo inferiore a quello stabilito in un contratto collettivo dichiarato di applicazione generale, mentre un imprenditore stabilito in un altro stato membro non può fare lo stesso, rappresenta una restrizione ingiustificata del principio della libera prestazione di servizi".

1.3. — Accordi di secondo livello.

Cass. 14 gennaio 2003, n. 456 "Gli accordi collettivi diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (ad es. gli accordi aziendali o provinciali, ovvero gli accordi individuali) hanno rilevanza ai fini contributivi solo quando determinino una retribuzione superiore al minimale, mentre, in caso contrario, restano irrilevanti e la contribuzione deve essere parametrata al minimale".

1.4. — Individuazione della contrattazione collettiva applicabile ai settori produttivi privi di CCNL.

Cass. 25 settembre 2004, n. 19308 "Ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, il richiamo operato dall'art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella l. 7 dicembre 1989 n. 389, non alla retribuzione effettiva, ma a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, se superiore a quella fissata dai contratti individuali o dagli accordi aziendali, impone di assumere comunque una contrattazione collettiva quale parametro per il calcolo dei contributi. Ne consegue che, ove per uno specifico settore non risulti stipulato un contratto collettivo, legittimamente l'Istituto previdenziale può raggugliare la contribuzione dovuta alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di un settore affine, restando a carico del datore di lavoro l'onere di dedurre l'esistenza di altro contratto affine che prevede retribuzioni tabellari inferiori rispetto a quello applicato

dall'Istituto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto corretta l'applicazione da parte dell'Inps, ai fini della determinazione della base contributiva per un'impresa artigiana del settore lapideo, sprovvisto di contratto collettivo, la contrattazione per i dipendenti da piccole e medie industrie del medesimo settore)".

1.5. — Contratto di lavoro a tempo parziale privo della forma scritta.

Secondo Cass. SS.UU. 5 luglio 2004, n. 12269 "Al contratto di lavoro a tempo parziale, che abbia avuto esecuzione pur essendo nullo per difetto di forma, non può applicarsi la disciplina in tema di contribuzione previdenziale prevista dall'art. 5, comma 5, d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984 (2), ma deve invece applicarsi il regime ordinario di contribuzione prevedente anche i minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi, e così anche la disciplina di cui all'art. 1 d.l. n. 338 del 1989, conv. in l. n. 389 del 1989, tenuto conto, da un lato, che il sistema contributivo regolato dal predetto art. 5, comma 5, d.l. n. 726 del 1984 è applicabile, giusta il tenore letterale della norma, solo in presenza di tutti i presupposti previsti dai precedenti commi ed è condizionato, in particolare, dall'osservanza dei prescritti requisiti formali, e considerato, dall'altro, che risulterebbe privo di razionalità un sistema che imponesse, per esigenze solidaristiche, a soggetti rispettosi della legge l'osservanza del principio del minimale, con l'applicazione ad essi di criteri contributivi da parametrare su retribuzioni anche superiori a quelle in concreto corrisposte al lavoratore, e nel contempo esentasse da tali vincoli quanti, nello stipulare il contratto di lavoro part time, mostrano, col sottrarsi alle prescrizioni di legge, di ricorrere a tale contratto particolare per il perseguimento di finalità non istituzionali, agevolando così di fatto forme di lavoro irregolare" (3).

1.6. — Carattere tassativo delle eccezioni al principio di cui all'art. 12, primo comma, legge n. 153 del 1969.

Cass. e 19 agosto 2003, n. 12155 "Le eccezioni al principio fissato dall'art. 12, comma 1, l. 30 aprile 1969 n. 153, secondo il quale costituisce retribuzione imponibile

(2) L'art. 5, 5 comma, d. l. 30.10.1984, n. 724, conv. in legge 19.12.1984, n. 863 (poi abrogata dall'art. 11, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 61) prevedeva che La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale è pari ad un sesto del minimale giornaliero di cui all'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638."

(3) In senso conforme cfr. Cass. 24 agosto 2004, n. 16670.

ai fini della contribuzione assicurativa ogni erogazione fatta dai datori di lavoro a favore dei lavoratori in dipendenza del rapporto di lavoro, hanno carattere tassativo sicché i titoli in relazione ai quali vi è esenzione totale o parziale dalla contribuzione, indicati nel comma 2 dello stesso art. 12, non possono essere ampliati nè in via analogica nè tramite interpretazione estensiva. Ne consegue che, nella vigenza della disciplina anteriore al d.lg. n. 314 del 1997, che ha innovato in materia, la eccezione a detto principio contenuta nell'art. 17, comma 1, d.lg. n. 503 del 1992, che concerne i corrispettivi del servizio di trasporto predisposto dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei dipendenti, non è applicabile nel caso di singolo dipendente cui sia assegnata un'autovettura per il raggiungimento del luogo di lavoro dall'abitazione, integrando tale assegnazione, una erogazione in natura causata dal rapporto di lavoro e perciò da includere nella retribuzione soggetta a contribuzione. A tale ipotesi non è assimilabile quella della utilizzazione di autovettura per l'espletamento della prestazione lavorativa”.

1.6.1. — Somme erogate dal datore di lavoro per il servizio mensa in periodi anteriori al regime di cui all'art. 17 d. lgs. n. 503 del 1992.

Cass. 9 agosto 2005, n. 16761 “*In tema di determinazione della base imponibile ai fini contributivi ai sensi dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 — relativamente ai periodi di paga ai quali non è applicabile lo specifico esonero contributivo di cui all'art. 17 del d.lg. n. 503 del 1992 — sussiste per il datore di lavoro l'obbligo di corrispondere i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle somme erogate per il servizio di mensa aziendale, non rilevando in contrario la facoltatività della utilizzazione del servizio e la mancata previsione di una indennità sostitutiva per il caso in cui i lavoratori non intendano fruirne, atteso che il suddetto art. 12 impone di considerare retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto, come è confermato dall'art. 6 d.l. 11 luglio 1992 n. 333, conv. in l. 8 agosto 1992 n. 359, che — pur stabilendo che il valore del servizio mensa e l'indennità sostitutiva non costituiscono retribuzione ai fini del calcolo degli istituti indiretti e differiti — ha comunque precisato che tali emolumenti restano compresi nella retribuzione imponibile ai fini contributivi”.*

1.6.2. — Uso dell'alloggio all'interno del cantiere di lavoro.

Secondo Cass. 27 luglio 2004, n. 14129 “*Sono dovuti dal datore di lavoro i contributi previdenziali in relazione all'utilizzazione dell'alloggio concesso ai dipendenti anche quando tale prestazione consenta ai medesimi di soggiornare in maniera adeguata all'interno del cantiere di lavoro, evitando il disagio di un lungo percorso per*

accedervi, sia perché per i lavoratori, tenuti a rendere la loro prestazione nel luogo contrattualmente stabilito, il relativo risparmio di energie psicofisiche ed economico si traduce in un'utilità aggiuntiva, anche se accompagnata ad un vantaggio per la produttività dell'azienda, sia perché l'equivalente di tale prestazione di alloggio non è adeguatamente assimilabile ad alcuno degli elementi esclusi dalla retribuzione imponibile, secondo l'elencazione tassativa di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153".

1.6.3. — Indennità sostitutiva di ferie non godute.

Secondo Cass. 3 aprile 2004, n. 6607 *"L'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore; sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione".*

1.6.4. — Gettoni di presenza per la partecipazione a commissioni di concorso o a sedute del consiglio di amministrazione.

Cass. 21 luglio 2004, n. 13523 *"A norma dell'art. 12 l. 30 aprile 1969 n. 153 (il quale disponente che, per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, e che dalla retribuzione imponibile sono escluse alcune somme di cui la norma stessa fornisce un'indicazione tassativa) nel concetto di retribuzione imponibile devono essere comprese tutte le erogazioni (in denaro o in natura) provenienti dal datore di lavoro, che trovino la loro giustificazione semplicemente nella costanza del rapporto di lavoro e che, collegate con la causa del contratto di lavoro e senza autonomia rispetto ad essa, concorrano a formare lato sensu" la retribuzione, non più limitata ai ristretti criteri economici di corrispettività. Ne consegue che i gettoni di presenza corrisposti per la partecipazione a commissioni di concorso o a sedute del consiglio di amministrazione non sono da ricomprendere nel suddetto concetto, trattandosi di attribuzioni patrimoniali originate da causa autonoma".*

1.6.5. — Liberalità.

Cass. 7 giugno 2003, n. 9155 “*Nel rapporto di lavoro subordinato, la nozione di retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, prima delle modifiche introdotte dalla legge 314 del 1997, è più ampia rispetto alla nozione civilistica della retribuzione, essendo costituita non solo dal corrispettivo della prestazione lavorativa, bensì da tutte le utilità economiche che il lavoratore riceve, ovvero ha diritto di ricevere. Tuttavia, in base all’art. 12 della legge n. 153 del 1969, le erogazioni liberali del datore di lavoro ai propri dipendenti sono sottratte alla contribuzione a condizione che: a) non sussista alcun obbligo rispetto ad esse a carico del datore di lavoro; b) le elargizioni siano concesse per eventi eccezionali e non ricorrenti; c) non vi sia alcun collegamento, neppure indiretto, tra le elargizioni stesse, il rendimento dei lavoratori e l’andamento aziendale. L’accertamento relativo a tale ultimo collegamento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, incensurabile in sede di legittimità salvo che per vizio di motivazione o violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che dovesse essere inclusa nella retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali la elargizione di lire 180.000 in favore di tutti i dipendenti in occasione del ventinovesimo anniversario della fondazione dell’azienda, posto che tale evento, a differenza delle speciali ricorrenze, aveva cadenza annuale e ripetitiva e che l’elargizione era stata concordata dal Consiglio di amministrazione e dalla rappresentanza dei lavoratori con documento sottoscritto per accettazione dai componenti del consiglio di fabbrica pochi giorni prima della conclusione di un più vasto accordo aziendale a carattere normativo e retributivo)*”.

1.6.6. — Indennità di trasferta.

Secondo Cass. 10 dicembre 2003, n. 18869 “*La previsione dell’art. 12, comma 2, della legge n. 153 del 1969 (nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore del d.lg. n. 314 del 1997), secondo cui le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità di trasferta in cifra fissa sono imponibili ai fini contributivi nella misura ridotta del 50% del loro ammontare, trova applicazione anche in relazione agli importi di tale indennità pattuiti in misura superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva, atteso che la citata disposizione non contiene alcun riferimento, neanche implicito, a tale contrattazione, che possa far considerare come interamente retributivo l’importo eccedente la misura fissata in sede collettiva*”.

1.6.7. — Prestiti a tasso agevolato.

Cass. 7 febbraio 2001, n. 1761 “*Ai fini della determinazione della retribuzio-*

ne soggetta a contribuzione previdenziale, l'elencazione delle ipotesi di esclusione dalla base imponibile, contenuta nel comma 2 dell'art. 12 l. 30 aprile 1969 n. 153, è assolutamente tassativa; pertanto, con riferimento ai mutui e prestiti a tasso agevolato concessi ai dipendenti, il relativo beneficio deve essere computato per intero nella base di calcolo della retribuzione contributiva, relativamente ai periodi precedenti all'entrata in vigore della l. 8 agosto 1995 n. 335 (il cui art. 2, comma 15, ha disposto che rientra nella retribuzione imponibile solo il 50% della differenza tra il costo aziendale della provvista e il tasso agevolato applicato ai dipendenti)".

1.7. — Contributo di solidarietà.

Secondo Cass. 7 novembre 2005, n. 21473 "Il contributo di solidarietà (di cui all'art. 12 del d.lg. n. 124 del 1993, in relazione all'art. 9 bis del d.l. n. 103 del 1991, conv. nella legge n. 166 del 1991) sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare (nella specie fondo previsto da regolamento aziendale), alla luce della giurisprudenza costituzionale (sentt. n. 421 del 1995 e n. 178 del 2000) — secondo cui tali contribuzioni sono strutturalmente contributi di natura previdenziale, come tali estranei alla nozione di retribuzione imponibile ai sensi e agli effetti dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 — è dovuto sia per le erogazioni effettuate a favore del personale dipendente che per quelle effettuate per il personale cessato dal servizio".

1.8. — Settore edile.

Cass. 11 agosto 2005, n. 16873 "Con riferimento al settore dell'edilizia, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dei relativi contratti integrativi territoriali di attuazione (cosiddetto "minimale contributivo"), secondo la regola generale stabilita — con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale — dall'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, il quale elenca, altresì, i casi, da considerarsi tassativi, in cui la suddetta regola del minimale è esclusa e delega l'individuazione di altri casi ad un d.m. di attuazione (d.m. 16 dicembre 1996), che rinvia per le eccezioni alle previsioni dei contratti. Conseguentemente, stante il carattere tassativo delle eccezioni e il richiamo che il suddetto decreto effettua alla contrattazione collettiva, è onere del datore di lavoro che invoca la ricorrenza di una deroga al minimale indicare la disposizione contrattuale che la prevede".

1.9. — Contratti di riallineamento contributivo.

Cass. 5 maggio 2001, n. 6322 “L’art. 5 del d.l. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996, concernente i contratti di riallineamento retributivo, nel prevedere — “al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e dei consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva delle imprese industriali ed artigiane operanti” nelle aree del Mezzogiorno — la sospensione, alla condizione della corresponsione dell’ammontare retributivo di cui all’art. 6, comma 9, lettera c), del d.l. n. 338 del 1989 (convertito nella legge n. 389 del 1989) per poter beneficiare della sanatoria, anche per i periodi pregressi, delle pendenze contributive (a titolo di fiscalizzazione o di sgravi contributivi) ha subordinato la fruibilità delle suddette agevolazioni al rispetto di una procedura complessa e alla ricorrenza di una serie di condizioni. Ne consegue che il riconoscimento del diritto di una delle suddette imprese a giovare delle agevolazioni contributive in argomento presuppone l’accertamento — di competenza del giudice di merito — dell’osservanza della prescritta procedura e della sussistenza delle previste condizioni”.

1.10. — Transazione.

Cass. 3 marzo 2003, n. 3122 “La transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest’ultimo e l’Inps, avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in relazione all’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, giacché alla base del credito dell’ente previdenziale deve essere posta la retribuzione dovuta e non quella corrisposta, in quanto l’obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dal fatto che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera, ovvero che questi abbia rinunciato ai suoi diritti. Pertanto, attesa l’autonomia tra i due rapporti, la transazione suddetta non spiega effetti riflessi nel giudizio con cui l’Inps fa valere il credito contributivo”.

1.11. — Reintegra del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo.

Secondo Cass. 7 marzo 2003, n. 3487 “Nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo ai sensi dell’art. 18 legge n. 300 del 1970, il rapporto di lavoro prosegue, anche in assenza di effettive prestazioni lavorative, fino al momento della reintegra del lavoratore licenziato ovvero fino alla transazione — eventualmente intervenuta successivamente alla sentenza di reintegra — che pone termine al rapporto; ne consegue, in tale ultima ipotesi, che il datore di lavoro è obbligato a pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, comunque qualificata nella sede tran-

sattiva, e fino ad un ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro. Resta invece esente da contribuzione previdenziale l'indennità sostitutiva della reintegrazione, che non ha natura retributiva perché il rapporto di lavoro si risolve con la percezione della stessa”.

1.12. — Mancato riconoscimento Cassa Integrazione Guadagni.

Cass. 19 agosto 2003, n. 12130 “Il datore di lavoro che non ottenga il richiesto intervento della cig è tenuto alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti, salva la prova (a carico del medesimo) della sussistenza di una situazione d'impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 c.c., che può consistere nella non utilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, in quanto non prevedibili né evitabili né riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale o a calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali e strutturali; resta salvo, comunque, un eventuale accordo aziendale con cui l'imprenditore e le organizzazioni aziendali operanti nell'azienda pattuiscono, ai fini del ricorso alla cig, una sospensione temporanea del rapporto di lavoro, che preveda la mancata prestazione lavorativa per un certo periodo, con inequivoco contestuale esonero del datore di lavoro dall'obbligazione retributiva indipendentemente dall'esito della richiesta di concessione dell'integrazione salariale”.

1.13. — Fondi speciali

1.13.1. — Fondo esattoriale.

Cass. 15 dicembre 2004, n. 23322 “In base alla disciplina del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette (l. 2 aprile 1958 n. 377, art. 13, punti 1 e 2) la indennità di rischio, mentre è esclusa dalla base imponibile per i contributi da versare per la pensione integrativa (di cui all'art. 2 punto 1), è, invece, inclusa nell'imponibile relativo ai contributi da versare per la liquidazione della somma capitale (di cui all'art. 2 punto 2), prestazione, quest'ultima, omnicomprensiva come la indennità di anzianità in essa contenuta”.

1.13.2. — Fondo telefonici.

Secondo Cass. 18 febbraio 2005, n. 3333 è assoggettabile a contribuzione il cd.

elemento distinto dalla retribuzione (E.D.R.) introdotto dal Protocollo d'Intesa 31 luglio 1992 e previsto come elemento retributivo dal c.c.n.l. 5 luglio 1994 per le aziende produttrici di servizi di pubblica utilità

1.13.3. — Fondo volo.

Secondo Cass., SS.UU., del 7 luglio 2005, n. 14254 “*Il Fondo di previdenza per il personale di volo istituito presso l’INPS con la legge 13 luglio 1965, n. 859, modificata dalla legge 31 ottobre 1988, n. 480, e quindi integrata dal d.lgs. 24 aprile 1997, n. 164, è, ai sensi dell’art. 12 della legge istitutiva, “sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”, di cui al regime non sono assoggettati, in base al disposto dell’art. 38 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, “gli operai, agenti ed impiegati delle Amministrazioni statali... delle Province, dei Comuni... purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza e di previdenza”, configurandosi così l’esistenza di un rapporto di lavoro pubblico alle dipendenze (dello Stato e) degli enti locali come consizione esonerativa della soggezione all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS. Poiché le leggi di previdenza di categoria, come la legge istitutiva del “Fondo volo” alle quali corrisponde in generale un più vantaggioso sistema di tutela e di prestazioni —, costituendo deroga alle leggi sulla previdenza generale, e comportando regole contributive conseguenziali, non sono suscettibili di interpretazione analogica, non è sufficiente l’esposizione al medesimo rischio per attrarre altri soggetti non contemplati (e soggetti ad apposita disciplina previdenziale) nello stesso fondo categoriale. L’assoggettamento di dipendenti della Provincia autonoma di Trento (nella specie, con mansioni di pilota elicottero presso il servizio antincendi e protezione civile) al regime previdenziale assicurato dall’INPDAP esclude pertanto, alla luce del detto art. 38, n. 2, del r.d.l. n. 1827 del 1935, l’operatività del regime sostitutivo previsto dalla legge n. 859 del 1965 e successive modifiche. Né un siffatto assetto normativo è in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., attesa la legittimità — costantemente riconosciuta dal Giudice delle leggi — del pluralismo dei diversi regimi previdenziali, non essendo comparabili i trattamenti pensionistici delle varie categorie professionali, e in particolare quelli spettanti ai dipendenti privati, rispetto al regime previsto per i dipendenti di enti pubblici”.*

1.14. — Società cooperative.

1.14.1. — Obbligo contributivo nei confronti dei soci antecedentemente alla legge n. 142 del 2001.

Superando la cd. “*fictio iuris*”, secondo la quale i soci lavoratori delle società coo-

perative sono considerati come lavoratori dipendenti della società cooperativa, secondo Cass. SS.UU. 26 luglio 2004, n. 13967 “Anche con riferimento al regime anteriore all’entrata in vigore della legge n. 142 del 2001 le società cooperative devono ritenersi assoggettate all’obbligo contributivo nei confronti dei soci lavoratori, con la contribuzione propria del tipo di lavoro (subordinato o autonomo) effettivamente prestato, senza possibilità di distinguere tra lavori assunti dalla società per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico, atteso che l’art. 2, comma 3, r.d. n. 1422 del 1924 (disciplinante la materia *ratione temporis*), è disposizione che, pur rimanendo immutata nella formulazione letterale, deve ritenersi trasformata nel significato normativo a causa dei profondi mutamenti del sistema in cui è inserita, con particolare riguardo, tra l’altro, al sopravvenire degli art. 38 e 45 cost. e, da ultimo, dalle leggi n. 142 del 2001 e n. 30 del 2003”.

1.14.2. — Necessità dell’esistenza di un autonomo e distinto rapporto di lavoro subordinato.

Con riguardo alla situazione delineatasi in seguito alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 142 del 2001 la Corte, con la sentenza del 19 settembre 2005, n. 18481, ha ritenuto che “l’obbligo contributivo nei confronti dei soci è direttamente rapportato alla disciplina sostanziale della prestazione (subordinata o autonoma), grava sull’ente previdenziale l’onere di provare la natura del rapporto, quale fatto costitutivo della prestazione di provare la natura del rapporto, quale fatto costitutivo della prestazione, non essendo sufficiente la prova della qualità di socio con conseguente onere della cooperativa di provare un diverso rapporto”.

1.15. — Versamento contributivo a mezzo marche.

Con costante orientamento, da ultimo Cass. 12 marzo 2004, n. 5132, ha affermato che “nel vigore del sistema di pagamento dei contributi previdenziali a mezzo “marche” assicurative (ai sensi del R. d. 28 agosto 1924 n. 1422, della l. 4 aprile 1952 n. 218 e del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818), perché possa dirsi assolto l’obbligo assicurativo del datore di lavoro, è necessario che questi non solo abbia acquistato le suddette marche e versato contemporaneamente i contributivi integrativi a percentuale dovuti dall’art. 8 sopra indicata l. n. 8181 del 1957, ma abbia anche applicato le marche sulle tessere dei lavoratori dipendenti, dando così luogo all’imputazione soggettiva dell’esborso contributivo ed al riferimento dell’adempimento ad un determinato rapporto assicurativo”, e solo eccezionalmente, ritiene sempre il Supremo Collegio, con la statuizione del 27 settembre 2004, n. 19346, “In caso di distruzione per caso di forza maggiore di tale documentazione la prova dell’adempimento dell’obbligo contributivo può essere fornita con qualsiasi mezzo di prova e, quindi, anche per presunzioni”.

1.16. — Restituzione contributi.

La Corte costituzionale, con sentenza del 9 dicembre 2005, n. 439 ha, in conformità di un costante indirizzo giurisprudenziale, evidenziato che “*l’istituto della restituzione dei contributi è di carattere eccezionale (v. sentenza n. 404 del 2000), ed è previsto solo a favore di determinate categorie di professionisti e non regolato da norme uniformi*”.

1.16.1. — Legittimazione attiva del solo datore di lavoro.

Secondo Cass. 16 giugno 2001, n. 8175, ha ritenuto che “*In tema di obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie, il datore di lavoro, che, ai sensi dell’art. 19 l. n. 218 del 1952, è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei lavoratori che egli trattiene sulla retribuzione corrisposta ai medesimi, è direttamente obbligato verso l’ente previdenziale anche per la parte a carico dei lavoratori dei quali non è rappresentante ex lege; ne consegue che, in ipotesi di indebito contributivo, il datore di lavoro è l’unico legittimato all’azione di ripetizione nei confronti dell’ente anche con riguardo alla quota predetta, mentre il lavoratore che abbia subito l’indebita trattenuta può agire nei confronti del datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa; in merito a tale ultima eventualità, il credito azionato dal lavoratore ha natura retributiva sicché, da un lato, ad esso si applicano la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. e l’art. 429 c.p.c. in materia di interessi e rivalutazione e, dall’altro, esso può essere fatto valere indipendentemente dall’avvenuto rimborso in favore del datore di lavoro dei contributi indebitamente versati (fattispecie relativa ad azione di ripetizione delle trattenute eseguite dall’Atm sulle retribuzioni dei dipendenti in conseguenza della sentenza della corte costituzionale n. 261 del 1991 in materia di ampliamento dell’ambito di applicabilità degli sgravi contributivi in favore delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno)*”.

1.16.2. — Rimborso contribuzione non dovuta al datore di lavoro e decorrenza interessi.

Cass. 23 aprile 2004, n. 7734 “*In ipotesi di ripetizione dall’Inps di somme indebitamente versate dal datore di lavoro per contributi assicurativi, gli interessi dovuti, ai sensi dell’art. 2033 c.c., dall’accipiens in buona fede decorrono non già dalla domanda giudiziale ma (senza che al riguardo abbia rilievo la sentenza della corte costituzionale n. 156 del 1991) dalla precedente domanda amministrativa, atteso che questa (costituente anche nel nuovo rito del lavoro una condizione di proponibilità dell’azione giudiziaria) non può essere considerata una mera richiesta di restituzione,*

avendo caratteristiche del tutto analoghe alla domanda giudiziale sia per la certezza del dies a quo sia per l'idoneità a rendere consapevole l'accipiens dell'indebito nel quale versa, e tenuto conto che un'interpretazione restrittiva del termine "domanda" nel senso tecnico-giuridico di domanda giudiziale determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per i diritti del solvens e quindi dubbi di legittimità costituzionale della citata norma in relazione agli art. 3 e 24 cost."

Segue 1.16.2. — Condizioni per il riconoscimento della rivalutazione monetaria.

Secondo Cass. 26 giugno 2003, n. 9910 *"Con riguardo al credito relativo alla restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di contributi all'Inps, la somma dovuta non è suscettibile, al pari di ogni altra ipotesi di obbligazione di valuta, di automatica rivalutazione in relazione all'intervenuto deprezzamento della moneta"*.

1.16.3. — Effetti del pagamento a ente previdenziale diverso.

Cass. 3 giugno 2002, n. 8041 *"L'art. 1189 c.c. — a norma del quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede, e che deve essere interpretato nel senso che la portata liberatoria del pagamento non è in alcun modo condizionata dalla sussistenza di un comportamento colposo del soggetto nei cui confronti è invocata l'apparenza — è applicabile anche in relazione alle obbligazioni contributive nei confronti degli enti previdenziali (come, attualmente, stabilito in modo espresso dall'art. 112, 20° comma, l. 23 dicembre 2000 n. 388), atteso che l'esigenza di tutela del debitore in buona fede, sottesa a tale disposizione, è particolarmente intensa nei casi in cui la parte debitrice (persona fisica o giuridica), proprio per la natura pubblica dei soggetti che fungono da controparti, ha valide ragioni per ritenere che il comportamento di questi ultimi sia improntato a correttezza e al rispetto della legalità; ne consegue che, determinando il pagamento al creditore apparente una estinzione dell'obbligazione — per cui viene meno la configurabilità di un inadempimento civilmente sanzionabile — non opera, in tale ipotesi, la normativa in materia di sanzioni previste per l'omesso o ritardato pagamento di contributi"*.

1.16.4. — Compensazione.

Cass. 16 marzo 2004, n. 5363 *"Le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla d'ufficio, riguardano l'ipotesi di com-*

pensazione in senso tecnico, la quale postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di credito, e non si applicano allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto; in questo caso, il calcolo delle somme a credito o a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono alla parte preclusioni o decadenze alla proposizione dell'eccezione (nel caso di specie, la suprema corte ha ritenuto che il credito contributivo dell'Inps nei confronti di una casa di cura operante come impresa industriale ed il diritto di questa al rimborso di somme dovute a titolo di sgravio degli oneri sociali attenessero ad un unico rapporto contributivo ed andassero definiti al di fuori delle regole sulla compensazione)".

1.16.5. — Cessione crediti.

Secondo Cass. 1 settembre 2004, n. 17543 *"Ai fini del riconoscimento del diritto dei datori di lavoro a corrispondere i contributi assicurativi mediante cessione dei crediti, come previsto dall'art. 4, dodicesimo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 per le istituzioni e gli enti non aventi finalità di lucro che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o a mezzo di convenzioni con lo Stato, le regioni o le unità sanitarie locali, la valutazione dell'esistenza o meno di fini di lucro spetta al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva riconosciuto il beneficio contributivo nei confronti del Consorzio siciliano di riabilitazione, sul presupposto, fra l'altro, che il requisito dell'assenza di fini lucrativi non era escluso dalla circostanza che, per previsione statutaria, il saldo patrimoniale attivo residuo dall'attività del consorzio potesse essere devoluto ai soci, costituiti da sezioni dell'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. n. 460 del 1997)".*

1.17. — Responsabilità dell'ente previdenziale a seguito della sua mancata attivazione per il recupero della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro.

Cass. 21 maggio 2002, n. 7459 *"Ove il lavoratore abbia dato comunicazione dell'omissione contributiva del datore di lavoro al competente ente previdenziale e quest'ultimo non abbia provveduto a conseguire i contributi omessi, lo stesso ente, in quanto obbligato, nell'ambito del rapporto giuridico con l'interessato (anche ex art. 1175 e 1176 c.c.), alla diligente riscossione di un credito che, ancorché proprio, vale a soddisfare il diritto costituzionalmente protetto del lavoratore, è tenuto a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore medesimo, ove a quest'ultimo sia precluso di ricorrere alla costituzione della rendita ex art. 13 l. n. 1338 del 1962 o all'azione di risarcimento danni ex art. 2116 c.c.".*

1.18. — Interposizione illecita di manodopera ed effetti sul rapporto previdenziale.

Cass. 24 marzo 2004, n. 5915 “*La violazione del divieto di intermediazione nell’assunzione di lavoratori subordinati, posto dall’art. 1 l. n. 1369 del 1960, comporta la conversione legale del rapporto in capo all’effettivo titolare, ovvero la novazione legale del rapporto mediante la sostituzione soggettiva dell’interponente all’interposto, e quella oggettiva del contenuto economico e normativo tipico dei contratti di lavoro dell’imprenditore reale, per cui il rapporto si considera costituito fin dall’inizio con l’imprenditore appaltante e non con l’appaltatore, e deve ritenersi a tempo indeterminato; tuttavia, stante l’unicità del rapporto di lavoro, sia l’obbligazione retributiva che l’obbligazione contributiva possono essere adempiute anche dal datore di lavoro interposto, con effetti liberatori nei confronti dell’interponente, effettivo datore di lavoro (nel caso di specie, la suprema corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione di tale principio, affermando l’estinzione del credito per retribuzioni, dedotto nei confronti della società interponente, a seguito del pagamento effettuato dalla società interposta, stante l’unicità del rapporto di lavoro e della conseguente obbligazione retributiva)*”.

1.18.1. — Condizioni di applicabilità della disciplina in tema di interposizione di manodopera agli enti pubblici.

Cass. 10 gennaio 2003, n. 243 “*L’art. 3 l. n. 1369 del 1960, che prevede il divieto di appalto di manodopera e la responsabilità, solidale del committente e dell’appaltatore per l’adempimento delle obbligazioni su quest’ultimo gravanti verso i propri dipendenti, non può trovare applicazione per i contratti di appalto conclusi da enti pubblici territoriali (nella specie, un comune), atteso che il sistema di garanzie previsto da detta legge, volta a reprimere il fenomeno dello sfruttamento della manodopera, è esteso alle aziende di stato e agli enti pubblici solo nel caso in cui questi ultimi siano organizzati con criteri di imprenditorialità*”.

1.18.2. — Effetti della cd. Riforma Biagi.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte Suprema, da ultimo Cass. penale, sez. terza, 21 novembre 2005, n. 41705 “*anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 18 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, deve ritenersi non abrogata la disposizione di cui all’art. 1 della legge n. 1369 del 1960, che punisce il committente e l’appaltatore che ricorrono a qualsiasi esecuzione di prestazioni lavorative mediante impiego di manodopera assunta dall’appaltatore, ma di fatto operante alle dipendenze del committente: infatti il citato decreto legislativo riproduce formalmente il regime sanzionatorio già previsto dalla precedente legislazione, distinguendo tra la somministrazione irregolare (art. 18, comma terzo) e quella abusiva*”.

(art. 18 commi primo e secondo); l'interpretazione abrogatrice risulta anche in contrasto con la legge delega, la quale ha indicato al legislatore delegato la sanzione penale quale previsione da adottare per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata”.

2. — Contribuzione minore.

2.1. — Efficacia decreti di aggregazione ai soli fini degli assegni familiari.

Sulla base di un costante orientamento, Cass. 26 aprile 2002, n. 6092, ha affermato che “I decreti del ministro del lavoro e della previdenza sociale di “aggregazione” di un'impresa ad un determinato settore produttivo, a norma dell'art. 34 t.u. in materia di assegni familiari (d.p.r. 30 maggio 1955 n. 797), spiegano efficacia limitatamente alla disciplina degli assegni familiari (con la sola eccezione dell'eventuale rilevanza dell'aggregazione al settore industriale ai fini dell'iscrizione dei dirigenti all'Inpdai, ai sensi dell'art. 4 l. 15 marzo 1973 n. 44, integrativa della l. 27 dicembre 1953 n. 967), dovendosi escludere, in particolare, che l'art. 49 l. 9 marzo 1989 n. 88 comporti, in via di interpretazione autentica della previgente normativa, l'attribuzione di un'efficacia generale agli inquadramenti operati ai sensi della normativa sugli assegni familiari”.

2.2. — Esenzione dalla contribuzione CUAF.

Cass. 23 aprile 2004, n. 7725 “In tema di esonero dal pagamento dei contributi Cuaf in favore dei soggetti che erogano prestazioni assistenziali, l'art. 23 bis del d.l. n. 663 del 1979 (convertito in legge n. 33 del 1980) ha condizionato il beneficio all'assenza, in capo a detti soggetti, del fine di lucro, ricavabile dalle modalità stesse dell'azione imprenditoriale; a tal fine la nozione di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce lo imprenditore ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il carattere imprenditoriale dell'attività svolta dai Religiosi Camilliani nella gestione di una casa di cura, attribuendo rilevanza decisiva al fine perseguito dal soggetto, prescindendo dalle dimensioni economiche dell'attività svolta e avendo invece riguardo alla destinazione dei proventi di essa)”.

2.3. — Assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.

Cass. 10 settembre 2003, n. 13283, ha ritenuto che *“Poiché, ai sensi della l. 1 luglio 1955 n. 552, l’assicurazione obbligatoria per la tubercolosi è stata estesa a tutto il personale di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo o salariato, che preste la sua opera presso i sanatori, gli ospedali civili e psichiatrici, le cliniche, i consorzi antitubercolari e ogni altra istituzione pubblica (con riguardo a periodo anteriore alla entrata in vigore della l. 8 agosto 1995 n. 335, il cui art. 3, comma 28, ha previsto, ma solo dal 1996, che l’obbligo di assicurazione per la tubercolosi vale solo per le Ipub convenzionate con il S.s.n.) anche i dipendenti delle istituzioni di assistenza e beneficenza, che svolgano attività infermieristica, sono soggetti a tale assicurazione obbligatoria, a prescindere dalla natura, pubblica o privata, delle dette istituzioni, senza che rilevi la maggiore o minore importanza e ampiezza delle terapie che vengono praticate, dovendosi avere riguardo alla necessità di garantire i lavoratori che, venendo in contatto con persone non autosufficienti e colpite da affezioni senili, siano comunque esposti al contatto con le malattie e quindi al rischio relativo”*.

2.4. — Contribuzione per la malattia.

Cass. SS.UU. 27 giugno 2003, n. 10232 (confermata poi da Cass. 5 agosto 2004, n. 15112). Risolto il contrasto insorto all’interno della Sezione lavoro tra la decisione n. 13535 del 3 dicembre 1999 e n. 14571 del 27 dicembre 1999, statuendo che il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione per malattia all’Inps anche nelle ipotesi in cui l’Ente è esonerato dal pagamento della relativa indennità essendo, viceversa, obbligato il datore di lavoro per legge o per disposizioni del contratto collettivo.

E in generale, con riguardo al soggetto legittimato a riscuotere tale tipo di contribuzione, la Cass. 9 gennaio 2004, n. 166 ha affermato che *“A seguito della riforma sanitaria attuata con la l. 23 dicembre 1978 n. 833, l’Inps è subentrata a tutti i precedenti enti mutualistici nella gestione dell’assicurazione malattia, sicché ad esso è demandata la riscossione del relativo contributo già spettante agli enti o alle gestioni soppresse, con conseguente legittimazione passiva dell’istituto nelle controversie aventi ad oggetto detto contributo (fattispecie relativa a personale dipendente dall’ente scuola comunale musica)”*.

2.5. — Debenza da parte degli enti pubblici.

Cass. 28 dicembre 2002, n. 18342 *“I comuni che gestiscono pubblici servizi di trasporti sono esentati dall’obbligo di pagamento all’Inps della contribuzione per tbc, disoccupazione involontaria, Gescal ed Enaoli, fondo di garanzia per il tfr, ma sono*

tenuti a versare allo stesso ente i contributi di malattia e maternità, nonché — fino alla loro soppressione con la l. 23 dicembre 1998, n. 448 — per asili-nido”.

2.6. — Contribuzione alla Gestione prestazione temporanee lavoratori dipendenti.

Secondo Cass. 21 dicembre 2001, n. 16155 “*Le compagnie ed i gruppi portuali, anche prima della trasformazione in società e cooperative disposta dall’art. 21 l. 28 gennaio 1994 n. 84, erano tenuti al versamento del contributo a carico dei datori di lavoro previsto dall’art. 2 l. 29 maggio 1982 n. 297 per alimentare il fondo di garanzia per il tfr in caso di insolvenza del datore di lavoro*”. (conf. successivamente: Cass. 17 gennaio 2005, n. 780).

2.6.1. — Azienda municipalizzata.

Cass. 20 giugno 2002, n. 9014 “*La natura di assicurazione sociale dell’assicurazione disciplinata dall’art. 2 della legge n. 297 del 1982, e di contributo sociale delle somme dovute dai datori di lavoro all’Inps per contribuzione al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, esclude la configurabilità di un esonero dal versamento delle somme stesse per i datori di lavoro non esposti al rischio di insolvenza, non potendo le norme che regolano il contratto di assicurazione essere estese alle assicurazioni obbligatorie, ispirate al principio solidaristico (Fattispecie in tema di inadempimento dell’obbligo di versamento dei contributi ex art. 2 della legge n. 297 del 1982 da parte dell’Azienda Siciliana Trasporti; la S. C. ha escluso la legittimità di tale mancato versamento, annullando la sentenza del giudice di appello che, sul rilievo della insussistenza del rischio di insolvenza per la predetta Azienda, i cui disavanzi sono coperti per legge dalla Regione siciliana, aveva confermato la condanna dell’Inps alla restituzione della somma dallo stesso Istituto ritenuta a titolo di contribuzione al fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto)*”. (Conf., da ultimo, Cassazione 6 dicembre 2005, n. 26683).

2.7. — Contribuzione Enti bilaterali.

Cass. 10 maggio 2001, n. 6530 “*L’art. 3 d.l. n. 71 del 1993 (convertito nella l. n. 151 del 1993) — che, innovando rispetto alla disciplina generale in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali dettata dall’art. 6 d.l. n. 338 del 1989 (convertito nella l. n. 389 del 1989), ha subordinato il riconoscimento in favore delle “imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell’artigianato” degli sgravi contributivi per le aziende operanti nel Mezzogiorno e della*

fiscalizzazione degli oneri sociali all'integrale rispetto non soltanto degli istituti economici previsti dalla contrattazione collettiva di categoria, ma anche degli istituti normativi della contrattazione stessa — non esclude la attribuibilità dei benefici in argomento in favore delle imprese che non abbiano provveduto al versamento dei contributi dovuti agli enti regionali bilaterali per l'artigianato (operativi solo in alcune regioni); infatti, le clausole prevedenti l'adesione ai suddetti enti non rientrano né fra gli istituti di parte economica né fra gli istituti di parte normativa della contrattazione collettiva di riferimento dovendo, invece, considerarsi come clausole contrattuali meramente "obbligatorie", destinate come tali a impegnare esclusivamente le parti contraenti". (negli stessi termini da ultimo: Cassazione 30 dicembre 2004, n. 24205).

3. — *Obbligazione contributiva lavoratori autonomi, lavoratori agricoli, lavoratori fuori dallo Stato.*

3.1. — *Artigiani.*

3.1.1. — *Società cooperative a responsabilità limitata.*

Cass. SS.UU. 5 giugno 2000, n. 401, superando il contrasto formatosi all'interno della Sezione Lavoro con le sentenze 11 giugno 1996, n. 5365 e 12 giugno 1996, n. 5397 ha affermato che: *"l'art. 3, comma 2, l. 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato), modificato dall'art. 1 l. 20 maggio 1997 n. 133, deve essere interpretato nel senso che tutte le società cooperative, comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 (4) del medesimo art. 3 e dall'art. 4 della stessa legge, possono usufruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato a quest'ultima, dato che l'esclusione, operata dalla norma, delle società a responsabilità limitata (non con un unico socio), delle società per azioni e delle società in accomandita per azioni deve intendersi limitata alle società capitalistiche che perseguono scopi di lucro".*

(4) Il comma 1 così recita: *"È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa."*

3.1.2. — Cancellazione dall'albo delle imprese artigiane.

Cass. 30 luglio 2004, n. 14662, ha ritenuto che *“In tema di cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane, la disciplina di cui alla l. 8 agosto 1985 n. 443 ed alla l. reg. Marche 28 marzo 1988 n. 6 (emanata dalla Regione nell'esercizio della sua competenza concorrente), non è d'ostacolo a che l'istanza con la quale l'Inps chiede la cancellazione di un'impresa per difetto originario dei presupposti per l'iscrizione o per il loro venir meno in un momento successivo, ove si dimostri fondata, possa essere accolta disponendosi la cancellazione con effetto dall'iscrizione originaria o da quel momento. Nè l'esistenza di una cancellazione disposta su domanda del soggetto iscritto impedisce che l'Inps possa ottenere l'accertamento che gli effetti di essa debbano essere retrodatati al momento dell'iscrizione o a quello in cui i presupposti per l'iscrizione siano venuti a mancare, salvo che il provvedimento di cancellazione sia stato notificato al suddetto istituto ed esso non lo abbia tempestivamente impugnato ai sensi dell'art. 7, comma 5, della citata legge regionale”*.

3.2. — Commercianti.

3.2.1. — Cessazione dell'attività e versamento della contribuzione.

Cass. 3 luglio 2001, n. 9006, confermando quanto già statuito dalle Sezioni Unite con la decisione 8 luglio 1996, n. 6225, ha statuito che *“a seguito dell'abrogazione tacita, da parte dell'art. 12 della legge n. 155 del 1981 (5) — che ha eliminato la riscossione dei contributi mediante ruoli — delle disposizioni di cui agli art. 36, comma 2, della legge n. 1397 del 1960 (6) e 2, comma 4, del d.P.R. n. 266 del 1957, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria”*.

(5) L'art. 12 della legge 23.4.1981, n. 155 ha modificato, a decorrere dal 1 gennaio 1981, il sistema di riscossione dei contributi dovuti dai commercianti, sostituendo il sistema mediante ruoli con i bollettini di conto corrente postale predisposti dall'INPS.

(6) L'art. 36, 2° comma, legge 27.11.1960, n. 1397 prevedeva la modalità anche temporali, per la formazione dei ruoli ai fini della riscossione dei contributi di malattia.

3.2.2. — *Inapplicabilità principio di automatismo.*

Cass. 15 maggio 2003, n. 7602, confermando propria costante giurisprudenza, ha affermato che *“Il principio generale dell’automatismo delle prestazioni previdenziali (ai sensi dell’art. 2116 c.c., confermato, per l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, dall’art. 27, 2° comma, r. d. l. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo sostituito dall’art. 23 ter d. l. 30 giugno 1972 n. 267, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 1972 n. 485 e rafforzato dall’art. 3 d.leg. 27 gennaio 1992 n. 80, di attuazione di direttiva comunitaria in materia), in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo ed ente previdenziale in difetto di disposizioni di legge o di legittima fonte secondaria in senso contrario; ne consegue che, in relazione al trattamento pensionistico per gli spedizionieri doganali, il mancato versamento in favore del fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali dei contributi obbligatori, comporta la mancata maturazione del requisito contributivo, e di conseguenza preclude l’attribuzione del diritto alla erogazione della pensione, in applicazione della disposizione (art. 1901 c.c.) dettata per le assicurazioni private ed estesa alle assicurazioni sociali in virtù dell’art. 1886 c.c., per colmare le lacune delle discipline speciali (anche se il regolamento relativo al fondo per gli spedizionieri doganali indica solo il requisito della anzianità di iscrizione, insieme a quello dell’età, per acquisire il diritto alla pensione)”*.

3.2.3. — *Determinazione contribuzione dovuta.*

La Corte costituzionale, con decisione 7 novembre 2001, n. 354, ha dichiarato non fondata *“la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito, con modificazioni, in l. 14 novembre 1992 n. 438, nella parte in cui dispone che, per i soggetti di cui all’art. 1 l. 2 agosto 1990 n. 233 (iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori), l’ammontare del contributo annuo dovuto a fini pensionistici è rapportato alla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini irpef per l’anno al quale i contributi si riferiscono, in riferimento agli art. 3, 38, 2° comma, 53 cost.”*.

E successivamente la Suprema Corte, con decisione del 14 febbraio 2004, n. 2863 ha costatuito *“Sia la pensione spettante ai lavoratori autonomi, sia i contributi che i medesimi devono versare hanno, a norma degli art. 1 e 5 l. n. 233 del 1990, come base di calcolo il reddito dichiarato ai fini irpef, onde, per la determinazione dei contributi dovuti, nonché per la misura della futura prestazione, ciò che conta è il reddito “dichiarato” ai fini irpef, restando irrilevante che parte del medesimo reddito sia esentato da imposta ad opera di specifiche disposizioni fiscali; ne consegue che l’art. 11 l. n. 102 del 1990 (prevedente un’esenzione fiscale) non abilita il lavoratore autonomo a versare i contributi su un reddito inferiore a quello totale dichiarato”*.

3.3. — Prescrizione contribuzione lavoratori autonomi e impossibilità di un suo spontaneo versamento.

Secondo Cass., 4 giugno 2003, n. 8888 “*il diritto dell’artigiano di versare i contributi per i periodi di svolgimento della sua attività si prescrive nel termine di tre anni previsto dalla l. n. 463 del 1959, non potendo egli regolarizzare l’omesso versamento dei contributi in riferimento ai periodi per i quali la possibilità di effettuare e richiedere tale versamento è prescritta, in quanto nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l’esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare i contributi previdenziali prescritti, ed una volta esaurito il termine la prescrizione opera di diritto, con la conseguenza che, rispondendo essa ad interessi generali, è rilevabile anche d’ufficio e non ne è consentita la rinuncia da parte dell’interessato*”.

3.4. — Rimborso contribuzione non dovuta e riconoscimento accessori.

Cass. 28 maggio 2003, n. 8474 “*In tema di indebito contributivo, per effetto della sentenza della corte costituzionale n. 417 del 1998 che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 12, 1° comma, l. n. 613 del 1966, dell’art. 7, ultimo comma, l. n. 463 del 1959 e dell’art. 15 l. n. 9 del 1963 come sostituiti dall’art. 12, 2° comma, l. n. 613/66, nella parte in cui non prevedono la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine e in mancanza di un successivo intervento legislativo, spetta al giudice ordinario individuare la disciplina da applicare alla fattispecie, atteso che nel caso di vuoto legislativo causato dalla declaratoria di incostituzionalità (peraltro nella specie insussistente, potendo farsi ricorso alla generale disciplina dell’indebito oggettivo), la nostra costituzione non prevede che la corte indichi la norma che diviene applicabile, dovendo soltanto comunicare la decisione alle camere o ai consigli regionali per quanto di loro competenza, restando escluso che la norma caducata continui a regolare la fattispecie in attesa di un intervento legislativo; è pertanto esente da censure la sentenza di merito che a tal fine abbia fatto applicazione della disciplina dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c., avente carattere generale, riconoscendo gli interessi legali con decorrenza non dalla domanda, ma dalla scadenza del termine di centoventi giorni, introdotto dall’art. 7 l. 11 agosto 1973 n. 533, che si applica a tutti i casi di richieste agli istituti previdenziali e assistenziali in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, non diversamente regolati*”.

3.5. — Rimborso contribuzione iscritti alla gestione separata.

Secondo Cass. 17 giugno 2004, n. 11377 “*Con riferimento agli iscritti alla*

gestione pensionistica dei lavoratori autonomi che vantano anche versamenti di contributi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e che possono computare tale contribuzione ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della predetta gestione separata, ai sensi dell'art. 3 d.m. n. 282 del 1996 (in attuazione dell'art. 2, commi 26 e 30, l. n. 335 del 1995), il diritto alla restituzione dei medesimi contributi previsto dall'art. 4 stesso d.m. presuppone che gli interessati non conseguano alla cessazione dell'attività lavorativa il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 3; pertanto, la restituzione non compete allorché l'interessato consegua il diritto alla pensione supplementare, che è compresa fra i "trattamenti" a carico della predetta gestione". (in questi termini da ultimo: Cassazione 20 maggio 2005, n. 10660); all'opposto, secondo Cassazione 19 agosto 2004, n. 16259 "Con riferimento ai contributi versati presso la gestione pensionistica separata di cui all'art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, la restituzione dei contributi spetta, per il periodo transitorio contestualmente determinato dal decreto ministeriale delegato, in favore degli iscritti, in possesso del prescritto requisito anagrafico dei sessanta anni di età, che alla cessazione dell'attività lavorativa — non conseguano "il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'art. 3" dello stesso decreto. Ne consegue, trattandosi di norma di carattere eccezionale e, come tale di stretta interpretazione, che l'effetto ostativo alla restituzione dei contributi previsto in relazione alle suddette prestazioni previdenziali non può essere esteso all'ipotesi in cui agli iscritti che non raggiungano presso la gestione separata i requisiti per il conseguimento della pensione autonoma sia riconosciuta la "pensione supplementare", la quale non è erogata dalla gestione separata, ma è posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento".

3.6. — Lavoratori agricoli

3.6.1. — Decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 22 d. l. 3.2.1970, n. 7, conv. con modificazioni dalla l. 11.3.1970, n. 83.

Con sentenza 10 maggio 2005, n. 192 la Corte costituzionale, investita dal Tribunale di Lecce della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli) convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, ha dichiarato che: "Non è fondata, in riferimento agli art. 3 comma 1 e 38 comma 2 cost., la q.l.c. dell'art. 22 comma 1 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv., con modificazioni, in l. 11 marzo 1970 n. 83, nella parte in cui prevede un termine di decadenza di soli centoventi giorni — decorrenti dalla notifica o dal momento della conoscenza del provvedimento — dall'azione giudiziaria nei confronti dei provvedimenti definitivi relativi alla mancata inclusione negli elenchi nominativi dei lavoratori

agricoli subordinati a tempo determinato di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 ovvero alla cancellazione dagli stessi. Premesso che è impossibile istituire confronti tra sistemi previdenziali diversi, data la loro specificità, e che la non uniformità di discipline non lede di per sé il principio di uguaglianza, se non per evidente irragionevolezza della differenza di disciplina, la finalità della decadenza di cui alla norma impugnata è da rinvenire nella esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione e alle conseguenti prestazioni, tenuto conto che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi, mentre, per quanto riguarda il fatto che la prevista decadenza dall'azione giudiziaria, diretta alla contestazione dei provvedimenti di cancellazione o di mancata inclusione negli stessi, impedirebbe il godimento della tutela costituzionalmente garantita, deve rilevarsi che l'art. 38 comma 2 cost. attiene all'adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'interessato, piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirle, non essendo in contraddizione con il carattere di imprescrittibilità della pensione il fatto che vicende volte a determinare i presupposti di consistenza quantitativa si svolgano entro limiti temporali, fermo restando il principio secondo cui ogni diritto, anche costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limitazioni, mentre il termine di decadenza per conseguire il trattamento di quiescenza è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema previdenziale e giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore.

Cass. 18 maggio 2005, n. 10393 e 19 luglio 2004, n. 13381 ha ritenuto che il termine di centoventi giorni — previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (7), convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83 — per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, della mancata iscrizione o iscrizione per un numero di giornate inferiori si configura come termine decadenziale sostanziale.

3.6.2. — Riallineamento in agricoltura.

Cass. 17 giugno 2005, n. 13065 ha ritenuto che, per gli anni 1996 e 1997, la retribuzione da assumere come base di calcolo per i contributi agricoli per le imprese operanti nel Mezzogiorno “è quella fissata negli accordi di riallineamento, secondo la disposizione dell'art. 5, comma 4, del d.l. n. 510 del 1996, conv. nella legge n. 608 del 1996, contenente norma di interpretazione autentica retroattiva, estesa alle imprese agricole (art. 23

(7) L'art. 22 d.l. 3.2.1970, n. 7 prevede che Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.”

della legge n. 196 del 1997), così sostituendosi come base imponibile la retribuzione convenzionale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 28, comma 1, d.P.R. n. 488 del 1968 (laddove il suddetto art. 5, per le altre imprese, sostituiva il minimale retributivo e contributivo di cui all'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. nella legge n. 389 del 1989). Nè, sulla portata delle richiamate disposizioni normative, incide l'art. 4 del d.lg. n. 146 del 1997, il quale — con decorrenza dall'1 gennaio 1998 — disciplina per le imprese agricole l'evoluzione della materia nella direzione della generalizzazione del minimale retributivo e contributivo”.

Di tenore opposto la sentenza della Cassazione del 28.2.2006, la n. 4422, secondo la quale “La retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi agricoli (relativi agli anni 1996 e 1997) per le imprese operanti nel Mezzogiorno, che abbiano sottoscritto accordi di riallineamento è costituita dalla retribuzione convenzionale determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 28, primo comma, del d.P.R. n. 488 del 1968”.

3.6.3. — *Nozione coltivatore diretto.*

Cass. 9 giugno 2003, n. 9208 “Ai fini dell'applicabilità dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la qualità di coltivatore diretto — rispetto alla quale manca nell'ordinamento una nozione generale applicabile ad ogni fine di legge — deve essere desunta dal combinato disposto degli art. 2 l. n. 1047 del 1957, 2 e 3 l. n. 9 del 1963, con la conseguenza che, per il suo riconoscimento, è necessario e sufficiente il concorso dei seguenti requisiti: a) diretta, abituale e manuale coltivazione dei fondi, o diretto e abituale governo del bestiame, sussistenti allorché l'interessato si dedichi in modo esclusivo a tali attività, o anche in modo soltanto prevalente, cioè tale che le attività stesse lo impegnino per la maggior parte dell'anno e costituiscano per lui la maggior fonte di reddito; b) prestazione lavorativa del nucleo familiare non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, nonché fabbisogno di manodopera per lo svolgimento delle suddette attività non inferiore a centoquattro giornate lavorative annue; non è pertanto richiesto il carattere imprenditoriale dell'attività, con la destinazione, anche parziale, dei prodotti del fondo al mercato, essendo invece sufficiente che tali prodotti siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, né è prescritto che il coltivatore abbia personalmente prestato centoquattro giornate lavorative annue, riferendosi tale limite al fabbisogno del fondo e non all'attività del singolo”.

3.6.4. — *Giornalieri di campagna.*

Secondo Cass. 10 marzo 2004, n. 4926 “In tema di determinazione dell'ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna — che, ai sensi dell'art. 28 d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, è stabilito con riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente (con

decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale) per provincia, e non già su base nazionale — il giudice ordinario può bensì disapplicare un decreto ministeriale che, prendendo in considerazione una retribuzione rapportata ad un orario giornaliero maggiore di quello effettivamente praticato in una determinata provincia, finisce col prendere a parametro, per il calcolo dei contributi, retribuzioni notevolmente sperequate rispetto alle retribuzioni previste dalle pattuizioni più usuali in ambito locale (v. corte cost. n. 342 del 1992), ma deve adeguatamente motivare in ordine alla sussistenza del presupposto della rilevante sperequazione, senza limitare il proprio accertamento al rilievo che in ambito locale sia previsto un orario ridotto rispetto a quello stabilito dalla contrattazione nazionale, tenendo conto che la sperequazione legittimante la disapplicazione del decreto deve essere “grave” e riguardare le retribuzioni, non già la durata della prestazione lavorativa; il detto potere di disapplicazione, tuttavia, non può essere esercitato quando le retribuzioni indicate nel decreto ministeriale, sebbene superiori a quelle medie locali, siano funzionali ad assicurare un minimo adeguato di tutela previdenziale (nella specie, la suprema corte ha cassato la sentenza impugnata la quale, sulla base del rilievo che in provincia di Lecce veniva svolto un orario di lavoro di cinque ore, aveva disapplicato il decreto ministeriale che, per la medesima provincia, determinava la retribuzione utile ai fini contributivi prendendo in considerazione l’orario di sei ore e quaranta minuti previsto dai contratti collettivi nazionali, senza tuttavia motivare in ordine alla sussistenza di una grave sperequazione tra le retribuzioni giornaliere come determinate dal decreto ministeriale e quelle prevalentemente praticate)”.

3.7. — Lavoratori che prestano la propria opera all'estero.

Con riguardo ai lavoratori che abbiano prestato lavoro all'estero prima dell'entrata in vigore del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, la Suprema Corte, da ultimo con decisione resa il 29 dicembre 2004, n. 24126, ha affermato che “ai fini della tutela previdenziale dei lavoratori operanti all'estero non sulla base di un dislocamento temporaneo, trovano applicazione le forme di previdenza e assistenza obbligatorie vigenti sul territorio nazionale, sempre che non siano applicabili accordi internazionali di sicurezza sociale o la normativa delle Comunità europee”.

4. — Ricostruzione della posizione assicurativa.

4.1. — Ricongiunzione.

4.1.1. — Natura.

La Corte costituzione, con sentenza 9 dicembre 2005, n. 469, in linea con il *trend* della

giurisprudenza di legittimità ha ricordato che “la ricongiunzione delle posizioni previdenziali costituite a favore di un lavoratore presso gestioni diverse è istituto di carattere generale, ancorché sia, rispettivamente e diversamente, disciplinato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, per i lavoratori dipendenti e dalla legge n. 45 del 1990 per i lavoratori professionisti”.

4.1.2. — Distinzione con la totalizzazione.

Cass., (ordinanza) 6 marzo 2003 n. 3386, evidenzia che “ricongiunzione e totalizzazione sono istituti del nostro ordinamento previdenziale diretti, entrambi, ad agevolare — con modalità ed esiti affatto diversi tra loro — l'utilizzazione integrale della contribuzione versata (oppure accreditata o dovuta e non prescritta) ed, in genere, delle posizioni contributive maturate presso gestioni previdenziali diverse — in dipendenza dei lavori, parimenti diversi, svolti nel corso della vita — ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico... Ma solo la ricongiunzione, tuttavia, consente la concentrazione di tutte le posizioni contributive presso la gestione, prevedibilmente destinata ad erogare la pensione in base al proprio regime, all'uopo trasferendo la contribuzione — effettivamente versata oppure accreditata o, comunque, dovuta nei limiti della prescrizione presso una o più gestioni previdenziali “competenti”, in dipendenza dei lavori prestati — ad altra gestione che — in forza di scelta operata dal lavoratore, ricorrendone le prescritte “condizioni” — commisurata a tutti i contributi che vi risultino concentrati — garantendo, di regola l'accesso al regime più favorevole ed alla prestazione più elevata”. Di converso la totalizzazione “è istituto affatto diverso, quanto a modalità di attuazione, esiti e ripartizione dell'onere finanziario. Senza oneri a carico del lavoratore interessato, la totalizzazione consente, infatti, il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso gestioni diverse, in virtù di una finzione giuridica — al solo fine del conseguimento dei requisiti assicurativi e contributivi per il diritto a pensione, previsti dai rispettivi regimi. Resta invece a carico di ciascuna gestione — in base al criterio del pro rata — soltanto una quota di pensione, in proporzione dell'anzianità, assicurativa e contributiva, del lavoratore maturata presso la gestione”.

4.1.3. — Domanda ex art. 1 legge n. 29 del 1979.

Secondo Cass. 22 marzo 2001, n. 4146 “In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, ove l'assicurato presenti la domanda di ricongiunzione, ai sensi dell'art. 1 l. 7 febbraio 1979 n. 29, senza indicare tutti i periodi da ricongiungere, l'ente destinatario non può dichiarare inammissibile la domanda, od omettere di pronunciarsi sulla stessa, essendo, invece, ugualmente tenuto a provvedere, comprendendo d'ufficio nella ricongiunzione tutti i periodi che ad esso risultino all'esito della richiesta di elementi informativi, che ha l'obbligo di richiedere alle gestioni interessate risultanti dalla domanda ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della citata legge n. 29, e calcolando gli oneri di ricongiunzione al momento della domanda stessa; ovvero, nella ipotesi in cui la mancanza di qualche elemento risulti dalla domanda, invitando l'interessato ad integrarla, e calcolan-

do gli eventuali oneri di ricongiunzione al momento della integrazione. Ove, poi, residuino periodi da ricongiungere in gestioni non risultanti dalla domanda e non a conoscenza dell'ente destinatario, la richiesta ulteriore di ricongiunzione si configura come nuova domanda, soggetta ai limiti previsti dall'art. 4 della legge n. 29 del 1979”.

4.1.4. — Omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e principio di automatismo.

Cass. 20 aprile 2002, n. 5767 “*In difetto di normative speciali derogatorie, il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., comportando l'effetto di rendere indipendente il rapporto contributivo intercorrente tra ente previdenziale e datore di lavoro rispetto all'altro, di tipo prestazionale, tra l'ente e l'assicurato, opera non soltanto alla maturazione del diritto a pensione, ma già nel corso del rapporto previdenziale, dovendosi quindi configurare l'esistenza di un diritto del lavoratore alla integrità della posizione assicurativa, esercitabile anche quando l'assicurato, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dall'art. 2 l. n. 29 del 1979, intenda trasferire la propria posizione assicurativa presso altra gestione. Ne consegue che, essendo l'ente previdenziale, al quale, per effetto di quel principio, fa carico il rischio derivante da eventuali inadempimenti del datore di lavoro ai propri obblighi contributivi, e nei limiti della prescrizione, tenuto a garantire l'integrità della posizione assicurativa, il trasferimento di quest'ultima, richiesto dal lavoratore per la ricongiunzione in un'unica gestione dei periodi assicurativi esistenti in gestioni diverse, deve comprendere anche la contribuzione ancora non recuperata dall'ente previdenziale nei confronti del datore di lavoro tenuto a versarla. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva respinto — sul presupposto della applicabilità dell'art. 39 l. n. 153 del 1969 soltanto alle omissioni contributive correlate al fallimento e non anche a quelle verificatesi per le imprese sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria — la domanda di alcuni lavoratori volta ad ottenere la condanna dell'Inps ad accreditare nelle singole posizioni contributive di ciascuno di essi i contributi previdenziali non versati da una società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e a trasferire i contributi medesimi presso le gestioni assicurative nelle quali essi risultavano iscritti alla data della domanda di ricongiunzione)”.*

4.1.5. — Lavoratori autonomi.

4.1.5.1. — Ricongiunzione presso una gestione speciale Inps per lavoratori autonomi dei contributi versati all'a.g.o..

Secondo Cass. 21 gennaio 2005, n. 1246 “*In tema di ricongiunzione delle posizioni assicurative, dalla disciplina relativa al cumulo di contributi accreditati nelle gestioni*

autonome e dell'a.g.o. ai fini della liquidazione della pensione in una gestione dei lavoratori autonomi e anche ai fini della misura della pensione si evince che il legislatore, nel delineare la disciplina della ricongiunzione (art. 1 e 2 l. 7 febbraio 1979 n. 29, l. 2 agosto 1990 n. 233) abbia preso in considerazione solo l'ipotesi della ricongiunzione presso l'assicurazione generale di contributi originariamente accreditati presso una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e non l'operazione inversa. In effetti, mentre l'art. 1 della citata legge n. 29 del 1979 ha per finalità il trasferimento presso l'a.g.o., a titolo gratuito, delle coperture assicurative esistenti presso assicurazioni obbligatorie dei lavoratori dipendenti sostitutive, esclusive o esonerative, nonché, sulla base di presupposti restrittivi e a pagamento, di coperture assicurative presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi gestite dall'Inps, l'art. 2 della menzionata legge n. 29 ha la finalità di assicurare, a pagamento e sulla base di concorrenti presupposti più o meno restrittivi, il trasferimento delle coperture assicurative esistenti presso l'a.g.o., o presso altre assicurazioni obbligatorie per lavoratori dipendenti, o presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ad una di dette gestioni obbligatorie per lavoratori dipendenti diverse dall'a.g.o. Nè tali conclusioni interpretative sono contraddette dall'art. 16 della legge n. 233 del 1990, intervenuto sul solo aspetto della misura della pensione liquidata in una delle gestioni dei lavoratori autonomi in base a contributi accreditati presso una pluralità di gestioni, dei lavoratori autonomi o dell'a.g.o., nè alla previsione recata dal comma 3 del citato art. 16 — secondo cui resta ferma per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge n. 29 del 1979 — può annettersi alcun valore innovativo della disciplina delle ricongiunzioni contributive”.

4.1.5.2. — Artigiani.

Cass. 6 marzo 2004, n. 4633 “*La facoltà di ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nella gestione artigiani può essere esercitata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, l. 7 febbraio 1979 n. 29, quando il lavoratore possa far valere presso detta gestione almeno otto anni di contribuzione in costanza di effettiva età lavorativa. Non è richiesto, invece, l'ulteriore requisito di almeno cinque anni di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria nel periodo immediatamente antecedente la domanda, perché tale requisito, previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della stessa legge, è imposto soltanto per la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria”.*

4.1.6. — Esclusione ricongiunzione con riguardo ai contributi versati solo presso le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Secondo Corte Costituzionale 24 giugno 2005, n. 246 “*È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 2 comma 1 ultimo periodo l. 7 febbraio 1979 n. 29, in relazione*

all'art. 1 comma 4 della legge stessa, censurato, in riferimento agli art. 3 e 38 comma 2 cost., nella parte in cui non prevede la ricongiungibilità di periodi di contribuzione, ove questa sia stata versata (o accreditata, o comunque dovuta e non prescritta) — esclusivamente — presso gestioni previdenziali diverse per lavoratori autonomi (quali, nella specie, artigiani ed esercenti attività commerciali) gestite dall'Inps. Il giudice "à quo", avanzando l'ipotesi che la questione sollevata possa essere ritenuta inammissibile, per essere il relativo "petitum" oggetto di discrezionalità legislativa, propone un ventaglio di soluzioni possibili, che vanno dalla inammissibilità alla pronuncia additiva di principio, sicché fra il dispositivo dell'ordinanza e la motivazione sussiste una incongruenza che rende perplessa la valutazione del fondamento giuridico della questione e lascia trasparire un uso distorto dell'incidente di costituzionalità".

4.1.7. — Trasferimento contribuzione non recuperata.

Cass. 10 maggio 2002, n. 6772 "Il trasferimento della posizione assicurativa richiesto dal lavoratore per la ricongiunzione in un'unica gestione dei periodi assicurativi esistenti in gestioni diverse, deve comprendere anche la contribuzione non ancora recuperata dal datore di lavoro tenuto a versarla, sempreché non sia prescritta".

4.1.8. — Adempimenti a carico dell'ente.

Secondo Cass. 1 agosto 2005, n. 16131 "In tema di ricongiunzione di periodi contributivi a fini previdenziali per i liberi professionisti, l'obbligo principale gravante sull'ente previdenziale che dopo la ricongiunzione dovrà erogare la pensione, è quello di comunicare all'interessato l'ammontare dell'onere economico a suo carico per usufruire del predetto beneficio entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione della domanda, come previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge n. 45 del 1990, ma esso comprende anche quelle prestazioni accessorie il cui compimento è necessario per mettere l'assicurato in condizione di effettuare la scelta di chiedere o meno di essere ammesso al beneficio della ricongiunzione, e con quali modalità, tra le quali rientrano l'obbligo di deliberare in merito, e di informare il ministero competente in tempo utile affinché questi possa tempestivamente determinare i dati (le tariffe) necessari al calcolo della contribuzione integrativa".

E ancora, secondo Cassazione 22 marzo 2001, n. 4146 "In tema di ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, ove l'assicurato presenti la domanda di ricongiunzione, ai sensi dell'art. 1 l. 7 febbraio 1979 n. 29, senza indicare tutti i periodi da ricongiungere, l'ente destinatario non può dichiarare inammissibile la domanda, od omettere di pronunciarsi sulla stessa, essendo, invece, ugualmente tenuto a provvedere, comprendendo d'ufficio nella ricongiunzione tutti i periodi che ad esso risultino all'esito della richiesta di elementi informativi, che ha l'obbligo di richiedere alle gestioni inte-

ressate risultanti dalla domanda ai sensi del 1° comma dell'art. 5 cit. l. n. 29, e calcolando gli oneri di ricongiunzione al momento della domanda stessa; ovvero, nella ipotesi in cui la mancanza di qualche elemento risulti dalla domanda, invitando l'interessato ad integrarla, e calcolando gli eventuali oneri di ricongiunzione al momento della integrazione; ove, poi, residuino periodi da ricongiungere in gestioni non risultanti dalla domanda e non a conoscenza dell'ente destinatario, la richiesta ulteriore di ricongiunzione si configura come nuova domanda, soggetta ai limiti previsti dall'art. 4 l. n. 29 del 1979”.

4.1.9. — Principio di automatismo sua applicabilità.

Cass. 20 aprile 2002, n. 5767 “In difetto di normative speciali derogatorie, il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., comportando l'effetto di rendere indipendente il rapporto contributivo intercorrente tra ente previdenziale e datore di lavoro rispetto all'altro, di tipo prestazionale, tra l'ente e l'assicurato, opera non soltanto alla maturazione del diritto a pensione, ma già nel corso del rapporto previdenziale, dovendosi quindi configurare l'esistenza di un diritto del lavoratore alla integrità della posizione assicurativa, esercitabile anche quando l'assicurato, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dall'art. 2 l. n. 29 del 1979, intenda trasferire la propria posizione assicurativa presso altra gestione; ne consegue che, essendo l'ente previdenziale, al quale, per effetto di quel principio, fa carico il rischio derivante da eventuali inadempimenti del datore di lavoro ai propri obblighi contributivi, e nei limiti della prescrizione, tenuto a garantire l'integrità della posizione assicurativa, il trasferimento di quest'ultima, richiesto dal lavoratore per la ricongiunzione in un'unica gestione dei periodi assicurativi esistenti in gestioni diverse, deve comprendere anche la contribuzione ancora non recuperata dall'ente previdenziale nei confronti del datore di lavoro tenuto a versarla (nella specie, la suprema corte ha cassato la sentenza impugnata, che aveva respinto — sul presupposto della applicabilità dell'art. 39 l. n. 153 del 1969 soltanto alle omissioni contributive correlate al fallimento e non anche a quelle verificatesi per le imprese sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria — la domanda di alcuni lavoratori volta ad ottenere la condanna dell'Inps ad accreditare nelle singole posizioni contributive di ciascuno di essi i contributi previdenziali non versati da una società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e a trasferire i contributi medesimi presso le gestioni assicurative nelle quali essi risultavano iscritti alla data della domanda di ricongiunzione)”.

4.1.10. — Esclusione ricongiunzione presso A.G.O. di contribuzione versata presso fondi integrativi.

Cass. 25 ottobre 2003, n. 16062, ha ritenuto che “Alla stregua della

disciplina di cui alla l. n. 29 del 1979, non è ammessa la ricongiunzione presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'Inps di contributi versati a gestioni meramente integrative della stessa assicurazione generale obbligatoria; pertanto, con riguardo ai contributi versati al soppresso fondo di previdenza costituito presso l'Inam (nella specie, per il riscatto del periodo di laurea), i cui trattamenti integrativi continuano ad essere erogati ad opera di una gestione speciale ad esaurimento, il carattere integrativo di detto trattamento previdenziale esclude la possibilità di una ricongiunzione dei detti contributi nell'assicurazione generale obbligatoria”.

4.2. — Riscatto.

4.2.1. — Corso laurea.

Secondo Cass. 30 ottobre 2003, n. 16383 “La facoltà di riscatto del periodo del corso di laurea dei dipendenti privati, prevista dall'art. 50 della legge n. 153 del 1969, come sostituito dall'art. 2 “nonies” del d.l. n. 30 del 1974, convertito nella legge n. 114 del 1974 (sostanzialmente estesa ad altri diplomi dalle sentenze della Corte cost. n. 27 del 1992, n. 275 del 1993, n. 208 del 1995, n. 20 del 1996), può essere esercitata a condizione che tale periodo non sia lavorativo e, come tale, già coperto da assicurazione obbligatoria. Nè, in difetto di tale condizione, la facoltà di cui si tratta può essere esercitata per coprire periodi di studio diversi (nella specie, “fuori corso”), nemmeno nei limiti temporali della durata legale del corso si laurea. Tale disciplina è manifestamente rispettosa del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 cost., anche sotto il profilo della ragionevolezza, prevedendo trattamenti diversi per situazioni parimenti differenti”.

E secondo Cass. 11 novembre 2002, n. 15814 “Non è possibile la revoca o la rinuncia del c.d. riscatto del periodo del corso legale di laurea, una volta che questo — che persegue il fine di incrementare l'anzianità contributiva nel sistema previdenziale di appartenenza mediante il computo, con oneri a carico dell'interessato, di periodi esclusi dalla copertura assicurativa o perché non lavorati o perché la legislazione vigente al tempo della prestazione lavorativa non prevedeva l'obbligo assicurativo — sia stato già perfezionato presso la gestione previdenziale di appartenenza; consegue che è realizzata in tal modo, con l'incremento dell'anzianità contributiva, la finalità dell'istituto, mentre non si determina alcuna mancanza sopravvenuta di causa dei contributi versati ove in ipotesi l'assicurato non consegua anche un incremento del trattamento pensionistico, e quindi non insorge per l'assicurato alcun diritto alla restituzione dei contributi non utilizzati o non utilizzabili”.

4.2.2. — Corsi formazione professionale gestiti dalle regioni.

Cass. 14 giugno 2005, n. 12774 “*Il riscatto a fini pensionistici dei periodi impiegati nei corsi di formazione professionale gestiti dalle regioni — possibile per il tempo successivo al 31 dicembre 1996, secondo quanto disposto dall’art. 6 del d.lg. n. 564 del 1996, che estende, con disposizione non retroattiva, la riscattabilità ai corsi di formazione professionale e, in genere, ai periodi di formazione, studio, ricerca e inserimento nel mercato del lavoro — è escluso nella vigenza della disciplina precedente, contenuta nell’art. 2 nonies del d.l. n. 30 del 1974, conv. nella legge n. 114 dello stesso anno. Quest’ultima, prevedendo la riscattabilità del periodo di corso di laurea - pur inteso estensivamente (sulla base delle pronunce della Corte cost.) come comprensivo dei periodi di corsi di studio diversi da quelli di laurea — presuppone come necessaria la natura universitaria dei corsi, desumibile dalla istituzione e gestione da parte delle istituzioni universitarie ed equiparate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riferimento a periodi precedenti al 1996, aveva desunto il carattere universitario dalla semplice circostanza che era necessario il diploma di scuola media superiore per accedere al corso di formazione)*”.

4.2.3. — Periodo lavoro all’estero.

Cass. 25 febbraio 2005, n. 4013 “*In caso di riscatto ai fini assicurativi di un periodo lavorativo non assoggettato a contribuzione, eseguito sulla base di disposizioni facenti rinvio all’art. 13 della legge n. 138 del 1962, come l’art. 51, comma 2, della legge n. 153 del 1969, avente ad oggetto il lavoro prestato all’estero e non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana, il riscatto (analogamente alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 cit.) determina, sulla posizione dell’assicurato, gli stessi effetti del versamento dei contributi, senza che rilevino le modalità di calcolo della pensione vigenti all’epoca del riscatto e la conseguente misura della riserva matematica versata. Conseguentemente, la circostanza che sulla misura di quest’ultima abbiano inciso norme, all’epoca vigenti, escludenti la computabilità, ai fini della liquidazione della pensione, della retribuzione eccedente un certo ammontare (cosiddetto tetto pensionabile), non osta alla computabilità dell’intera retribuzione, ai fini della liquidazione o riliquidazione della pensione, in applicazione di successive norme più favorevoli.*”

4.2.4. — Restituzione somme non utilmente versate all’Inps.

Cass. 17 febbraio 2000, n. 1778 “*Il versamento da parte dell’assicurato all’Inps di somme ulteriori rispetto a quelle utili a riscattare, sulla base dell’art. 11 della l. n. 233 del 1990, i periodi di contribuzione parzialmente o totalmente scoperti, comporta il diritto*

dello stesso assicurato ad ottenere la restituzione delle somme versate in più, secondo la generale disciplina posta dall'art. 2033 c.c., non potendo invece trovare applicazione le norme codicistiche (art. 1430 e 1432 c.c.) riguardanti la materia contrattuale”.

4.2.5. — Effettiva prestazione lavorativa nei periodi riscattati.

Secondo Corte Costituzionale 9 maggio 2001, n. 113 “È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 cost., il combinato disposto degli art. 124 comma 5 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e 40 l. 22 novembre 1962 n. 1646, nella parte in cui - per i periodi di studi che siano stati oggetto di riscatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del citato d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 — subordinano la costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla condizione che, per gli stessi periodi, “vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato”, in quanto tale preclusione non è sorretta da alcuna giustificazione ed appare disarmonica rispetto all'istituto del riscatto per i dipendenti statali, come si è venuto configurando nell'art. 13 citato, al termine di un lungo processo normativo preordinato a garantire alla preparazione professionale “ogni migliore considerazione ai fini di quiescenza”; e ciò, non solo per incentivare l'accesso nella p.a. di personale idoneo per preparazione e cultura, ma anche al fine di evitare la penalizzazione dei lavoratori che abbiano dovuto ritardare l'inizio della loro attività onde acquisire il titolo necessario per essere ammessi all'impiego”.

4.2.6. — Termine riscatto lavoratori agricoli autonomi.

Cass. 17 agosto 2004, n. 16044, ha ritenuto che “Il termine del 31 dicembre 1991, previsto dall'art. 11 l. 2 agosto 1990 n. 233 come termine ultimo entro il quale presentare domanda di riscatto dei contributi agricoli per il periodo 1957-1961, è perentorio, come si ricava dal tenore complessivo della legge, in quanto la fruizione del riscatto è prevista come un beneficio eccezionale in favore di una soltanto delle categorie per le quali la citata legge è predisposta e per un periodo limitato nel tempo, all'interno del quale il termine assolve una funzione di certezza nella individuazione del numero dei beneficiari e nella quantificazione del relativo onere finanziario”.

4.2.7. — Previdenza integrativa.

Cass. 11 dicembre 2002, n. 17657 “Il riscatto della posizione individuale, costi-

tuita in fondo pensione dall'iscritto che abbia cessato il rapporto senza maturare il diritto a prestazione, comprende tutti gli accantonamenti, effettuati tanto dal lavoratore quanto dal datore di lavoro, anche se riferiti a periodi antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 10 d.leg. 21 aprile 1993 n. 124, che ha previsto la possibilità per il lavoratore in tale situazione di optare per il riscatto o il trasferimento ad altro fondo, sia aperto che chiuso, del capitale accumulato, anche nel caso in cui lo statuto del fondo preesistente preveda modalità di rimborso difformi".

4.3. — Contribuzione figurativa.

4.3.1. — Aspettativa per lo svolgimento del mandato di sindaco.

Il Supremo Collegio, con decisione del 26 giugno 2004, n. 11931, ha ritenuto che *"Ai fini della contribuzione previdenziale dovuta per il periodo di aspettativa goduto per lo svolgimento del mandato di sindaco, deve essere computato anche il superminimo individuale, non in forza della disciplina relativa alla contribuzione figurativa, di cui all'art. 3 d. leg. n. 564 del 1996, che ha ristretto la retribuzione di riferimento per determinare i contributi figurativi a quella prevista dai contratti collettivi, senza che sia stata estesa, agli enti locali la disposizione più favorevole di cui al 5° comma della norma citata, ma per effetto dell'art. 2 l. n. 816 del 1985, disposizione specificamente dettata in materia di "aspettativa, permessi e indennità degli amministratori locali" e applicabile ratione temporis al caso di specie; detta disposizione, prevedendo che per il lavoratore dipendente che eserciti cariche elettive presso gli enti locali, il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato e che gli oneri previdenziali siano sostenuti dall'ente locale, impone che la contribuzione — obbligatoria e non figurativa — debba essere versata su tutti i compensi erogati al lavoratore espletante la carica di sindaco, secondo il principio di onnicomprensività della retribuzione utile ai fini previdenziali".*

4.3.2. — Servizio militare.

Con riferimento al servizio militare secondo Cass. 3 luglio 2004, n. 12219 *"Con riguardo al disposto dell'art. 49 l. 30 aprile 1969 n. 153 (che, nel prevedere che i periodi di servizio militare e quelli equiparati sono considerati utili a richiesta dell'interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, esclude tale computabilità nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare, od assimilato, sia stato, o*

possa venire, riconosciuto, ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria) deve escludersi che abbia carattere sostitutivo, e deve invece ritenersi compatibile e cumulabile con altri trattamenti pensionistici, la pensione privilegiata per invalidità contratta per causa di servizio durante il servizio militare od assimilato, atteso che essa costituisce un trattamento di natura risarcitoria ed indennitaria, e non già previdenziale, con la conseguenza che non è di ostacolo alla computabilità del servizio militare od assimilato ai fini suddetti, senza che in contrario possano trarsi argomenti dalla sentenza della corte costituzionale n. 151 del 1981 (affermativa della legittimità dell'art. 34 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 601, nella parte in cui non estende alle pensioni privilegiate ordinarie e militari l'agevolazione dell'esenzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista invece per le pensioni di guerra) e dal disposto degli art. 6 d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092 e 2 l. 3 giugno 1981 n. 308".

4.3.3. — Centralinisti ciechi.

Secondo Cass. 14 luglio 2004, n. 13019 "In tema di benefici contributivi in favore dei centralinisti telefonici privi della vista, le cui prestazioni di lavoro sono considerate particolarmente usuranti dall'art. 9 l. n. 113 del 1985, il beneficio dei quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva spetta anche a chi era già titolare di pensione all'entrata in vigore della legge, qualora abbia continuato a prestare attività lavorativa dopo il conseguimento della pensione e nella vigenza della stessa legge, ai fini dei supplementi di pensione, per la determinazione dei quali si prendono in considerazione le retribuzioni e i periodi ad essi relativi".

4.3.4. — Maternità e astensione obbligatoria fuori dal rapporto di lavoro.

Cass., 25 novembre 2004, n. 22244, ha ritenuto che "In base all'art. 2 del decreto legislativo n. 564 del 1996 (poi sostanzialmente recepito nella norma dell'art. 25 del testo unico n. 151 del 2001) il beneficio dell'accredito figurativo per maternità, per i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, è stato esteso anche agli eventi antecedenti al 1° gennaio 1994, essendo venuta meno la limitazione temporale presente nella precedente norma dell'art. 14 del decreto legislativo n. 503 del 1992".

4.3.5. — Militarizzato.

Secondo Cass. 22 agosto 2005, n. 17076 "Qualora un lavoratore abbia svolto

attività lavorativa come militarizzato e per tale attività abbia maturato una contribuzione effettiva non può essere riconosciuta in suo favore, per il medesimo periodo, la contribuzione figurativa, atteso che, secondo la legislazione italiana (artt. 7, 8, 9 e 10, legge n. 55 del 1958), la contribuzione figurativa non trova applicazione per i periodi di servizio militare (nel periodo dal 10 giugno 1940 al 5 ottobre 1946) — cui sono equiparati i periodi militarizzati prestati presso le amministrazioni e le aziende private — già coperti da assicurazione obbligatoria per lo svolgimento di lavoro subordinato (Nella specie, la S.C. ha escluso che la contribuzione figurativa potesse essere riconosciuta alla luce della Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali — ratificata e resa esecutiva con legge n. 885 del 1960 —, e dell'annesso scambio di note, trattandosi di cittadino che aveva acquistato la cittadinanza jugoslava, per il quale il periodo di militarizzazione, qualificato come periodo di assicurazione, essendo coperto da assicurazione obbligatoria, è preso in considerazione dagli istituti previdenziali iugoslavi)".

4.4. — Contribuzione volontaria.

4.4.1. — Impossibilità contribuzione volontaria in presenza contribuzione figurativa.

Cass. 18 novembre 2004, n. 21824 “*L'assicurato che sia ammesso al trattamento di disoccupazione — cui consegue l'accreditamento di contributi figurativi ai fini della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti — non può versare i contributi volontari ai fini della pensione di anzianità, aggiungendoli a quelli figurativi, stante il divieto contenuto nell'art. 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, di coprire con contributi volontari i periodi già coperti da contributi figurativi. Tale disposizione non eccede dalla delega conferita dall'art. 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153, restando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con riferimento all'art. 76 Cost., né suscita dubbi di illegittimità costituzionale in relazione all'art. 3 per il diverso trattamento riservato alla disoccupazione involontaria e a quella volontaria, giustificato dalla diversità di situazioni oggettive”.*

4.4.2. — Decadenza dal beneficio della contribuzione volontaria e rimborso contribuzione a tale titolo effettuata.

Secondo Cass. 8 febbraio 2005, n. 2437 “*In tema di estinzione del rapporto contributivo volontario, la libera volontà della parte, determinante sia nella costituzione sia nell'estinzione del rapporto contributivo volontario, alla stregua degli*

articolo 7 e 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 143, implica, ai fini della restituzione dei contributi versati, l'irrelevanza delle ragioni del ritardo — siano esse dovute a trascuratezza dell'assicurato, a mera dimenticanza, alla volontà di interrompere il rapporto —, trattandosi di rapporto assicurativo rimesso in toto alla diligenza e alla volontà della parte, al quale è estraneo il vincolo solidaristico che caratterizza il sistema dell'assicurazione obbligatoria”.

4.4.3. — Adempimenti ente previdenziale.

Con riguardo ai compiti posti a carico dell'ente previdenziale, Cass., 16 maggio 2003, n. 7713, ha evidenziato che “L'Inps, una volta accordata l'autorizzazione alla contribuzione volontaria, non è tenuta ad inviare al domicilio dell'assicurato i bollettini di conto corrente postale necessari, ai sensi dell'art. 7 d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1432, per la effettuazione dei versamenti, essendo il rilascio subordinato alla richiesta dell'interessato; tuttavia, in caso di ritardo dell'Inps nel rilasciare l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale, non sussiste l'onere di diligenza dell'assicurato ai fini del rilascio da parte dell'istituto dei bollettini di versamento, mancando l'elemento della conoscenza da parte dello stesso della intervenuta autorizzazione; in tale ipotesi, la data di decorrenza della prestazione, rispetto alla quale i versamenti volontari concorrono all'integrazione del requisito contributivo, non è differita a quella dei versamenti, poiché questi, se intervengano con immediatezza rispetto alla conoscenza dell'intervenuta autorizzazione, spiegano efficacia retroattiva”.

4.4.4. — Conseguenza erronea comunicazione ente previdenziale.

Cass. 9 aprile 2001, n. 5247 “Nell'ipotesi in cui l'erronea comunicazione all'assicurato in ordine alla posizione contributiva abbia determinato la sua scelta — fondata sul ragionevole affidamento circa la situazione portata a sua conoscenza — di sospendere, prima del raggiungimento del requisito contributivo minimo, il versamento dei contributi volontari cui era stato precedentemente ammesso, deve escludersi, in base ai principi generali applicabili anche all'ordinamento pensionistico, che l'assicurato possa richiedere la prosecuzione del versamento dei contributi volontari dal momento della sospensione del pagamento; in tal caso, infatti, l'unico rimedio a disposizione dell'assicurato è l'esperibilità dell'azione di risarcimento dei danni basata sulla responsabilità dell'istituto per l'incompleta comunicazione di sua competenza e la conseguente induzione in errore circa l'effettiva entità della posizione contributiva”.

4.5. — Rendita vitalizia.

4.5.1. — Finalità.

Cass. 18 ottobre 2002, n. 14807 *“In tema di requisiti contributivi ai fini della pensione di anzianità, il rimedio di cui all’art. 13 l. 1338/1962 vale a compensare il pregiudizio derivante dall’omissione contributiva non più emendabile (nella specie, a causa dell’intervenuta prescrizione), ma non realizza il recupero dell’anzianità contributiva, avendo solo la finalità economica di integrare la prestazione pensionistica maturata in misura inferiore proprio per effetto delle carenze contributive pregresse”*.

4.5.2. — Questione legittimità costituzionale infondatezza.

Cass., 21 luglio 2005, n. 15304, ha ritenuto *“manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge n. 1338 del 1962, in quanto la norma non crea un trattamento deteriore per il lavoratore, ma al contrario costituisce una norma di favore, i cui limiti trovano la loro giustificazione nella funzione sostitutiva della facoltà di attivarsi direttamente presso l’INPS, e nel necessario contemperamento tra l’interesse del lavoratore a non rimanere privo di tutela previdenziale e l’esigenza di contrastare il rischio di posizioni lavorative fittizie”*.

4.5.3. — Prova scritta.

Secondo Cass. SS.UU. 18 gennaio 2005, n. 840 *“Ai sensi dell’art. 13, commi 4 e 5, l. 12 agosto 1962 n. 1338 (nel testo risultante a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte cost. n. 568 del 1989), ai fini della costituzione della rendita vitalizia prevista dallo stesso art. per l’ipotesi d’omesso versamento dei contributi assicurativi e d’avvenuta prescrizione dei medesimi, sussiste la necessità che il lavoratore fornisca la prova scritta in ordine all’esistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo d’omissione contributiva, non essendo utilizzabile al fine di ritenere provata l’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato la prova scritta relativa ad un periodo diverso rispetto a quello in cui è posta in discussione l’esistenza di prestazioni lavorative caratterizzate dal vincolo della subordinazione”*.

Secondo Cass. 2 marzo 2001, n. 3085 *“Ai sensi dell’art. 13, commi 4 e 5, l. 12 agosto 1962 n. 1338 (nel testo risultante a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte cost. n. 568 del 1989), ai fini della costituzione della rendita prevista dallo stesso articolo in ipotesi di omesso versa-*

mento dei contributi assicurativi e di avvenuta prescrizione dei medesimi, sussiste la necessità della prova scritta in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo di omissione contributiva, essendo consentito provare con altri mezzi, anche orali, soltanto la durata del detto rapporto e l'ammontare della retribuzione".

4.5.4. — Inammissibilità della domanda rivolta direttamente nei confronti dell'INPS.

Cass. 25 maggio 2004 n. 10057 “A norma del comma 5 dell’art. 13 l. 12 agosto 1962 n. 1338, è inammissibile la domanda proposta direttamente dal lavoratore nei confronti dell’Inps, in sostituzione del datore di lavoro, e diretta ad ottenere la costituzione di una rendita vitalizia (pari alla pensione o alla quota di pensione adeguata ai contributi assicurativi omessi e non più versabili per intervenuta prescrizione), ove il lavoratore non abbia dato la prova della impossibilità di ottenere la rendita dallo stesso datore di lavoro” (Tale principio rimane fermo anche in presenza della morte del datore di lavoro e/o del lungo lasso temporale intercorso fra momento dell’inadempimento e momento nel quale il lavoratore chiede la costituzione di rendita vitalizia, cfr. Cassazione 14 dicembre 2004, n. 23274).

4.5.5. — Prescrizione.

Cass. 13 marzo 2003, n. 3576 “Il diritto del lavoratore di vedersi costituire, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all’art. 13, comma 5, l. 12 agosto 1962, n. 1338, per effetto del mancato versamento da parte di quest’ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell’Inps, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva” (in senso contrario cfr. Cassazione 19 maggio 2003, n. 7853).

4.5.6. — Coadiutori applicabilità istituto.

Cass. 18 agosto 2004, n. 16147 “A seguito della sentenza n. 18 del 1995 della Corte costituzionale, l’unica interpretazione conforme a Costituzione dell’art. 13 della legge n. 1338 del 1962 (versamento della riserva matematica per la costituzione di rendita vitalizia nel caso di omissioni contributive non più sanabili per intervenuta prescrizione) è quella che ne stende l’applicazione a favore dei lavoratori autonomi, posto che con tale interpretazione, alla quale va escluso il carattere innovativo, il giudice delle leggi, pur non operando una indiscriminata estensione ai detti lavoratori della disciplina dei lavoratori dipendenti, ha individuato nel citato art. 13 quei conno-

tati di generalità e astrattezza tali da consentirne l'applicabilità a tutte le categorie di lavoratori non abilitati al versamento diretto dei contributi, ma sottoposti a tal fine alle determinazioni di altri soggetti; pertanto, deve ritenersi che anche i familiari coadiuvanti dell'impresa diretto – coltivatrice siano abilitati al versamento della riserva ex art. 13 cit., non ostandovi l'esistenza di particolari meccanismi di accreditamento dei contributi previdenziali previsti per i coltivatori diretti”.

4.5.7. — Coadiutori impossibilità costituzione rendita vitalizia per periodi di lavoro antecedenti all'entrata in vigore della disciplina che prevede l'assicurazione previdenziale obbligatoria.

Secondo Cass. 5 giugno 2004, n. 10705 “La l. n. 613 del 1966 (che ha esteso l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti anche ai commercianti, lavoratori autonomi e coadiuvanti familiari iscritti negli elenchi nominativi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie di cui alla l. n. 1397 del 1960) non ha effetto retroattivo, e pertanto non valgono, ai fini dell'assicurazione, i periodi di lavoro prestato né come commerciante, né come familiare coadiutore in periodo antecedente alla entrata in vigore della stessa; l'unica deroga è costituita dall'art. 18, 1° comma, cit. l. n. 613 del 1966, che dispone l'ammissione al pensionamento di vecchiaia di coloro che, nel limitato periodo dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1979, abbiano già compiuto o compiano sessantacinque anni se uomini e sessanta se donne, siano stati iscritti nei predetti elenchi nominativi entro il 31 dicembre 1963, e abbiano provveduto a versare per gli anni dal 1966 al 1979 il numero di contributi prescritto per ciascun anno dalla tabella inserita nel medesimo art. 18; analogo vantaggio è stato previsto dal 2° comma dell'art. 18 per gli iscritti negli elenchi nominativi dopo il 31 dicembre 1963, ma comunque entro il 1966, in possesso degli altri requisiti, prescritti; in mancanza di tali condizioni, l'espletamento dell'attività di coadiuvante svolta esclusivamente in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della l. n. 613 del 1966 non può dar luogo al conseguimento di alcun trattamento pensionistico, e, conseguentemente, nemmeno della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338 del 1962, che deve essere «pari alla pensione o quota di pensione adeguata all'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi»”.

5. — Condono.

5.1. — Esonero dal pagamento degli interessi sulle somme da rimborsare da parte dell'INPS.

Cass. 27 ottobre 2003, n. 16120 “Per la stretta connessione, delineata dall'art.

81, comma nono, della legge 23 dicembre 1998, n. 443, fra domanda di condono previdenziale con clausola di riserva (di ripetizione subordinata all'esito del contenzioso per il disconoscimento del debito contributivo) ed esonero dal pagamento degli interessi (sulle somme da rimborsare da parte dell'ente previdenziale all'esito del contenzioso), detto esonero sussiste anche ove, prima dell'entrata in vigore della predetta normativa, l'Istituto non abbia eccepito l'invalidità della domanda con clausola di riserva (cd. domanda clausolata), nonché nel caso in cui, per l'omesso integrale pagamento delle rate previste, il richiesto condono non si sia perfezionato, cessa invece dal momento in cui la sentenza che accerta l'indebito contributivo diventa giudicata. In quest'ultimo caso, tuttavia, limitatamente agli interessi relativi al periodo anteriore al giudicato, sussiste l'esonero dal pagamento, anche ove il giudicato sia anteriore all'entrata in vigore della citata normativa, se a tale momento la questione sulla debenza degli interessi sia ancora pendente”.

5.2. — Domanda di condono priva della clausola di riserva di ripetizione.

Cass. 24 luglio 2004, n. 13942 “In tema di condono di previdenziale, l'apposizione della riserva di accertamento dell'obbligo contributivo e di ripetizione di quanto pagato, ai sensi dell'art. 81, comma 9, legge n. 448 del 1998, deve essere necessariamente contenuta nella domanda di condono previdenziale, poiché si configura come condizione risolutiva apposta alla suddetta domanda di condono; pertanto se l'interessato abbia proposto domanda di condono senza riserva di ripetizione, la domanda stessa è configurabile come riconoscimento del debito contributivo, senza che sia possibile una successiva azione per ripetere quanto pagato”.

6. — Inquadramento.

6.1. — Attività iniziate prima della entrata in vigore della legge n. 88 del 1989.

La Corte costituzionale, con ordinanza del 3 luglio 2000, n. 253 ha dichiarato “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 1, 3 e 41 cost., dell'art. 49, 3° comma, seconda parte, l. 9 marzo 1989 n. 88 (ristrutturazione dell'Inps e dell'Ina contro gli infortuni sul lavoro), e dell'art. 2, 215° comma, l. 23 dicembre 1996 n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica), per l'individuazione della data, operata dalla seconda disposizione, a partire dalla quale è cessato il regime transitorio, posto dalla prima, per l'inquadramento, ai fini previdenziali, delle imprese nel settore industriale”.

Cass. 16 marzo 2003, n. 5363 “*Per le imprese operanti da epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, l’inquadramento nel settore industria o nel settore commercio deve avvenire sulla sola base dei criteri di classificazione fissati dall’art. 2195 cod. civ., ed una volta accertata la natura industriale dell’attività svolta dall’impresa, analogo deve essere l’inquadramento della stessa a tutti i fini contributivi, restando esclusa la possibilità del cosiddetto doppio inquadramento, industriale ai fini degli sgravi contributivi e commerciale ad ogni altro fine previdenziale*”.

6.2. — Efficacia retroattiva dell’art. 3, comma 8, legge n. 335 del 1995.

Cass. SS.UU. 12 agosto 2005, n. 16875 “*Il principio che l’art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995 (8), nella parte in cui (primo e secondo periodo) stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, adottati dall’INPS di ufficio (o su richiesta dell’azienda) producono effetti nel periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione (ovvero dal periodo di paga in corso alla data della richiesta aziendale), ha valenza generale ed è quindi, applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall’Istituto previdenziale dopo la data di entrata in vigore della predetta legge — o anche prima, nel caso in cui la modifica, così come attuata, formi oggetto di controversia in corso a quella stessa data — indipendentemente dai parametri adottati, si tratti cioè dei nuovi criteri di inquadramento introdotti dai primi due commi dell’art. 49 delle legge n. 88 del 1989, ovvero di quelli applicabili secondo la normativa previgente.*”

6.3. — Attività promiscue.

6.3.1. — Onere della prova.

Secondo Cass. 23 luglio 2004, n. 13869 “*L’inquadramento ai fini previdenziali*

(8) L’art. 3, comma 8, legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede che: I provvedimenti adottati d’ufficio dall’INPS di variazione della classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell’azienda, gli effetti del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattività dalla data fissata dall’INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato.”

di una impresa esercente attività promiscue — che non siano connotate da reciproca autonomia — deve essere effettuato con riguardo alla attività prevalente, la cui prova grava sull'ente previdenziale che faccia valere, in conseguenza di detto inquadramento, un credito previdenziale. Peraltro, dovendo il giudice utilizzare — ai fini della formazione del suo convincimento — tutti gli elementi di prova disponibili, indipendentemente dalla parte che si abbia fornito, l'onere della prova non si configura soltanto come onere in senso proprio, ma anche come regola di giudizio cui far ricorso quando le risultanze processuali non consentano di pervenire alla qualificazione del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur ravvisando la carenza delle prove acquisite circa la prevalenza, dedotta a fondamento della pretesa contributiva, dell'attività commerciale su quella artigiana dell'impresa, aveva deciso la lite in senso favorevole all'ente previdenziale)".

6.3.2. — Criterio attività prevalente.

Secondo Cass. 3 luglio 2003, n. 10537 *"In tema di classificazione delle imprese ai fini previdenziali, nel caso di impresa esercente molteplici attività, occorre preliminarmente accertare se queste siano connotate dal carattere dell'autonomia, che ricorre allorquando ciascuna attività è riconducibile ad aziende separate, in quanto preordinata alla produzione di beni destinati direttamente a terzi e strutturata in modo da garantirne l'economicità, cioè almeno il pareggio tra costi e ricavi, occorrendo in questo caso procedere alla loro distinta valutazione e qualificazione. Qualora si accerti, invece, l'insussistenza dell'autonomia e risulti dimostrato che le attività sono complementari, al fine della classificazione occorre verificare quale tra esse possa considerarsi "primaria", in base al criterio della "prevalenza". (Nella specie, concernente una società titolare di un laboratorio di pasticceria e di un bar, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la natura industriale dell'attività svolta dal laboratorio di pasticceria, reputandola autonoma rispetto alla seconda, senza però valutare tutti gli elementi sopra indicati, imprescindibili per ritenere l'autonomia di ciascuna attività ed omettendo altresì di accertare, una volta ritenuta provata l'autonomia, quale di esse potesse configurarsi come "primaria")"*.

6.4. — Attività ausiliarie.

Cass. 16 novembre 2001, n. 14333 *"In tema di inquadramento delle imprese a fini previdenziali, anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 88 del 1989, le attività ausiliarie di quelle industriali, di cui all'art. 2195, 1° comma, n. 5 c.c., richiamato dall'art. 4 l. n. 44 del 1973, sono quelle che, prive di intrinseca autonomia funzionale, hanno come scopo tipico l'obiettivo agevolazione di altre attività; ne consegue che l'impresa ausiliaria, a differenza di quella produttrice di servizi — la cui attività, di carattere autonomo, ha per oggetto un prodotto destinato ad essere utilizzato dalla*

generalità delle imprese — se da un lato deve avere una propria struttura organizzativa ed operativa ben distinta da quella delle imprese ausiliate, dall'altro deve svolgere una funzione accessoria, complementare e strumentale rispetto all'attività tipica di altre imprese, talché, ove venisse separata, non avrebbe alcuna possibilità di utile applicazione (in applicazione di tale principio nella specie la suprema corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto industriale l'impresa svolgente attività destinata esclusivamente all'attività alberghiera — noleggio di biancheria usata, previo lavaggio e stiratura — in quanto ausiliaria di azienda industriale)” (da ultimo in termini: Cassazione 4 gennaio 2005, n. 75).

6.5. — Ricevitorie del lotto.

Cass. 7 marzo 2005, n. 4829 ha precisato che l'attività di ricevitore del lotto svolta secondo le modalità del lavoro autonomo rientra nell'ambito della gestione commercianti in quanto l'obbligo di iscrizione nella suddetta gestione “*vige, ai sensi dell'art. 1, comma 202, della legge n. 662 del 1996 (9), anche in mancanza d'impresa, essendo sufficiente che le attività elencate nell'art. 49, lett d) della legge n. 88 del 1989, vengano svolte in forma autonoma*”.

6.6. — Azienda agricola.

Cass. 8 luglio 2005, n. 1343 “*In tema di inquadramento delle aziende a fini assicurativi e previdenziali è qualificabile come agricola l'azienda che svolga, secondo le dizioni utilizzate dagli artt. 2135 cod. civ. e 206 T. U. n. 112 del 1965, lavorazioni o attività «connesse», per tali dovendosi intendere, secondo il criterio di individuazione espresso dall'art. 2135 cod. civ. e dall'art. 207 del testo unico citato, le attività dirette alla alienazione o trasformazione dei prodotti agricoli che rientrino «nell'esercizio normale dell'agricoltura», con la conseguenza che, ove l'attività di alienazione e trasformazione assuma nel quadro aziendale posizione prevalente, di modo che il fondo appaia servire all'industria come mezzo a fine, si esorbita dai confini di un'attività accessoria di produzione, dando vita a vere e proprie attività industriali o commerciali. Né anteriormente alla novella introdotta con l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 173 del 1998, priva di efficacia retroattiva, gli operai addetti alla cernita, pulitura ed imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, non dipendenti da imprese agricole, pos-*

(9) Il comma 202 della legge indicata nel testo prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitano in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti”.

sono considerarsi comunque lavoratori agricoli (Principio affermato in relazione a società cooperativa proprietaria di un piccolo appezzamento di terreno solo in parte coltivato ad agrumeto e dedita, prevalentemente, alla commercializzazione e al trasporto degli agrumi”.

7. — Sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali.

7.1. — Criteri di individuazione dell'attività svolta.

Secondo Cass. 20 giugno 2003, n. 9910, che ripete un principio costante “*Ai fini della concessione degli sgravi contributivi alle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, l'individuazione dei soggetti destinatari di quei benefici deve essere operata alla stregua della legislazione d'incentivazione (l. 25 ottobre 1968 n. 1089), che si pone in rapporto di specialità rispetto alle successive norme relative all'inquadramento delle imprese ai fini previdenziali (art. 49 l. 9 marzo 1989 n. 88), restando quindi determinante, per accertare il carattere industriale dell'attività, la definizione dell'art. 2195, n. 1, c.c., in base alla quale è industriale l'attività produttiva non solo di beni ma anche di servizi, purché l'attività medesima sia finalizzata alla costituzione di una nuova utilità; coerentemente, alla classificazione delle imprese operata ai sensi del cit. art. 2195 c.c. non si applica il termine finale del 31 dicembre 1996, previsto dall'art. 1, 234° comma, l. n. 662 del 1996 per il regime transitorio di cui all'art. 49, 3° comma, l. n. 88 del 1989, stabilito con riferimento all'inquadramento delle imprese stesse ai fini previdenziali*”.

7.2. — Sgravio totale.

Cass. 18 luglio 2003, n. 11252 ha chiarito che “*Il nuovo sistema dello sgravio contributivo totale introdotto con l'art. 1 comma 2 d.l. n. 71 del 1993, conv. nella legge n. 151 dello stesso anno, ha sostituito quello regolato dall'art. 59, comma 9, del testo unico approvato con il d.P.R. n. 218 del 1978, essendo stata la nuova disposizione di legge dettata per disciplinare una materia già regolata dalla legge precedente, la cui abrogazione è quindi intervenuta per manifesta incompatibilità, ai sensi dell'art. 15 preleggi, e dovendosi escludere, in base al generale criterio ermeneutico di cui all'art. 12 delle stesse preleggi, che il legislatore, nel momento in cui ha dettato una disciplina inerente allo sgravio totale ed in relazione ad una fattispecie che potrebbe, in teoria, essere regolata non solo dalla norma sopravvenuta, ma anche da quella precedente, abbia inteso creare un sistema di “doppio binario”, che consentirebbe che l'imprenditore, a suo piacimento, possa scegliere la disciplina a lui più favorevole;*

pertanto, la proroga generalizzata sino al periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, prevista dal comma 1 dell'art. 1 del d.l. n. 71 del 1993, non riguarda lo sgravio totale decennale di cui al citato comma 9 dell'art. 59 del d.P.R. n. 218 del 1978".

7.3. — Incremento occupazionale.

Cass. 9 luglio 2003, n. 10815 “*Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo in favore delle imprese operanti nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 59, d.P.R. n. 218 del 1978, nel quale è stato riportato l'art. 14, legge n. 183 del 1976, la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento dell'occupazione va compiuta in riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa, implicando l'accertamento del carattere della novità dell'azienda rispetto a quella preesistente un'indagine complessiva della struttura aziendale nelle sue componenti più importanti — beni materiali ed immateriali, rapporti obbligatori e rapporti di lavoro — indipendentemente dall'esistenza di un formale e unitario atto di trasferimento, potendo emergere da un complesso di articolati elementi pur diversi per natura e rilievo, cioè da una pluralità di contestuali strumenti, qualificati unitariamente solo per la loro funzione”.*

7.3.1. — Imprese navigazione.

Cass. 7 febbraio 2001, n. 1756 “*Con riferimento agli sgravi contributivi aggiuntivo e supplementare, spettanti — ex art. 59 d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218 — alle imprese di navigazione per i marittimi dell'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti del Mezzogiorno, in relazione all'esistenza di un'eccedenza di personale alle date del 30 settembre 1968 e del 31 dicembre 1970, in ipotesi di trasferimento della nave costituente autonoma azienda, già armata in epoca antecedente alle date suddette, occorre accertare se il numero complessivo dei lavoratori occupati risulti in concreto aumentato o se invece si sia verificato il mero passaggio di personale alla nuova struttura, senza che il diritto della impresa acquirente agli sgravi discenda dall'essersi costituita in epoca successiva alle date assunte dalla legge come punto di riferimento per verificare l'incremento occupazionale”.*

7.4. — Interessi e rivalutazione monetaria sulle somme che l'Inps deve rimborsare per effetto della sentenza Corte Cost. n. 261 del 1991.

Cass. SS.UU. 4 maggio 2003, n. 8432 “*La disposizione dell'art. 1, comma 3, d.l.*

22 marzo 1993 n. 71, conv. con modificazioni in l. 20 maggio 1993 n. 151, la quale — in relazione al rimborso delle somme dovute dall'Inps per effetto della sentenza della Corte cost. n. 261 del 1991 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, d.l. n. 918 del 1968, conv. con modificazioni in legge n. 1089 del 1968, nella parte in cui esclude il beneficio degli sgravi contributivi in caso di retribuzioni non assoggettate a contribuzione contro la disoccupazione involontaria) — prevede, relativamente a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione di tale sentenza, che tali rimborsi siano effettuati in dieci rate annuali di pari importo senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, va interpretata nel senso che ai contributi da rimborsare non vanno aggiunti, secondo la normativa ordinaria, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, atteso che, alla stregua della disciplina dettata dall'art. 2033 c.c., non può ritenersi in mala fede l'ente pubblico che riscuote somme dovute dal privato in base ad una legge vigente, alla cui osservanza il medesimo ente sia stato obbligato sino alla pronuncia di incostituzionalità; ne consegue che l'esclusione di interessi e rivalutazione non riguarda solo la dilazione decennale della restituzione delle somme dovute alla data della pronuncia di incostituzionalità, ma si riferisce a qualsiasi tempo, compreso il periodo anteriore a tale data. Nè tale interpretazione può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3, 24 e 113 cost., poiché la disciplina, da parte del legislatore ordinario, degli effetti retroattivi delle dichiarazioni di incostituzionalità è espressione di discrezionalità e trova ragionevoli limiti nelle esigenze della finanza pubblica”.

7.5. — Imprese operanti nel Mezzogiorno.

Cass., 27 luglio 2004, n. 14129 “Gli sgravi contributivi, previsti dall'art. 18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito nella l. 25 ottobre 1968 n. 1089, poi regolati dall'art. 59 d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 e successive modificazioni, in quanto diretti a sostenere le imprese operanti nel Mezzogiorno e a favorire lo sviluppo di quelle zone, sono riconosciuti alle aziende che, operando nei territori individuati dalle norme citate, abbiano portato ad un effettivo incremento occupazionale e alla creazione di nuovi posti di lavoro in eccedenza rispetto a quelli esistenti ad una certa data, senza che, ai sensi dell'art. 38, comma 5, l. 23 dicembre 1999 n. 488, sia più richiesto che le aziende impieghino lavoratori residenti in quei territori. Ai fini del riconoscimento degli sgravi deve aversi riguardo alla nozione di azienda in senso oggettivo, sicché non è sufficiente il mero trasferimento al Mezzogiorno di mano d'opera già impiegata al Nord, ovvero il reimpiego nel Mezzogiorno presso imprese collegate ivi operanti di lavoratori già occupati al Nord e licenziati, in quanto in tali ipotesi non si verifica alcun incremento reale del livello di occupazione, così come sono irrilevanti tutte le variazioni, apparenti o reali, sostanziali o formali, intervenute nella titolarità dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto della società datrice di lavoro agli sgravi, avendo accertato che i lavoratori ai quali gli sgravi si riferivano, erano stati, dapprima, assunti da un'impresa associata ad un'Associazione temporanea di imprese e, poi, dalla società istante, nella quale

l'Associazione si era trasformata, per essere utilizzati in un cantiere di lavoro aperto nel Mezzogiorno, sicché non si era verificato alcun effettivo incremento occupazionale ma solo una trasformazione di impresa con trasferimento di lavoratori dal Nord al Mezzogiorno)".

7.6. — Onere prova.

Secondo Cass. 27 febbraio 2004, n. 4064 *"In tema di sgravi contributivi previsti dall'art. 18, comma 4, d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089), per stabilire se sussista il relativo diritto — del cui presupposto (novità dell'azienda) spetta all'azienda interessata fornire la prova — occorre far riferimento al concetto di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle eventuali variazioni intervenute nella titolarità. Ne consegue che, in caso di formale costituzione di una nuova società, i suddetti benefici competono o meno a seconda che si tratti di un'impresa effettivamente nuova o piuttosto di un'impresa solo derivata (sia pure parzialmente) da un'impresa preesistente, assumendo rilevanza determinante, a tali fini, sia la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa o comunque di elementi aziendali funzionalmente collegati), sia la sussistenza di una sostanziale continuità nell'esercizio dell'impresa. Nell'ambito di tale valutazione, che spetta al giudice di merito ed è, ove esente da vizi logici, insindacabile in sede di legittimità, l'assunzione "ex novo" di altri lavoratori non costituisce elemento sufficiente di per sé a determinare la novità dell'azienda ed il conseguente diritto agli sgravi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato il beneficio, avendo accertato che tra l'impresa individuale preesistente e la nuova società vi era un rapporto di derivazione e che non vi era stato alcun incremento occupazionale a seguito della nascita di una nuova azienda, ma solo un passaggio di lavoratori dall'imprenditore individuale)"*.

7.7. — Benefici contributivi in caso di assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Cass. 17 dicembre 2001, n. 15949 *"Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 2, l. n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex art. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi finalizzate ai solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi. Ne consegue che ove l'azienda — intesa come complesso organizzato non solo di mezzi ma anche di*

lavoratori stabilmente addetti ad essa — abbia continuato o riprenda ad operare (non importando nè se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante nè lo strumento negoziale attraverso cui si sia verificata la cessione totale o parziale di azienda) la prosecuzione o la riattivazione del rapporto di lavoro presso il nuovo datore di lavoro costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l'effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge (art. 2112 c.c., come modificato dall'art. 47 l. n. 428 del 1990 e dal d.lg. n. 18 del 2001) il cui adempimento non giustifica l'attribuzione dei benefici contributivi in argomento non traducendosi in un reale incremento occupazionale. Nè assume alcun rilievo in contrario l'eventuale raggiungimento di un accordo tra impresa e sindacati in ordine alle modalità attuative del trasferimento di azienda in quanto simile accordo può derogare agli effetti voluti dal citato art. 2112 c.c. soltanto nella particolare ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 47 l. n. 428 del 1990 cit.” (Per i benefici contributivi previsti dall'art. 8, comma 4, legge n. 223 del 1991 cfr. Cass. 22 gennaio 2004, n. 1112; per i benefici contributivi previsti dall'art. 25 comma 9, legge n. 223 del 1991 cfr. Cass. 17 dicembre 2001, n. 15949).

7.7.1. — Affitto azienda.

Cass. 10 agosto 2004, n. 15445 “*Il beneficio contributivo di cui all'art. 8, comma 4, legge n. 223 del 1991 (che, dopo aver previsto al comma 1 che per i lavoratori in mobilità ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al comma 6 dell'art. 15 l. 29 aprile 1949 n. 264, stabilisce, al comma 4, che al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore) non spetta al datore di lavoro, il quale, essendo affittuario dell'azienda del precedente datore di lavoro che abbia collocato in mobilità i suoi dipendenti, proceda nel termine di un anno alla riassunzione di questi ultimi, atteso che in tal caso la riassunzione risulta essere avvenuta nella “medesima azienda” e quindi non ha riguardato lavoratori che avevano diritto alla precedenza, come previsto dal cit. comma 6 dell'art. 15 della legge n. 264 del 1949”.*

7.7.2. — Assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Cass. 1 luglio 2002, n. 9532 “*Ai fini dell'esclusione dai benefici contributivi previsti dall'art. 8 legge n. 223 del 1991 delle imprese che, pur riassumendo lavoratori licenziati a seguito di procedura di mobilità, abbiano “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” con quelli dell'impresa che ebbe a procedere ai licenziamenti (così come previsto dal comma 4 bis dell'art. 8 cit., introdotto dall'art. 2 d.l. n. 299 del 1994, conv. con modificazioni in legge n. 451 del 1994), per “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti”*

possono ritenersi tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un'azienda e la loro assunzione da parte dell'altra".

7.8. — Fiscalizzazione oneri sociali e rispetto contrattazione collettiva.

Cass. 4 settembre 2003, n. 12915 "L'osservanza della disciplina collettiva, prevista dalla legge quale condizione del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, opera nel duplice senso di consentire il riconoscimento dei benefici a favore dell'imprenditore e di garantire a favore dei lavoratori dipendenti uno standard retributivo non riducibile; ne consegue che sono rilevanti, nel giudizio instaurato dal lavoratore per il conseguimento di differenze retributive, le richieste istruttorie finalizzate a dimostrare l'avvenuta richiesta di fiscalizzazione degli oneri sociali da parte della società datrice di lavoro, al fine di stabilire l'applicabilità del contratto collettivo nazionale (nella specie, dell'industria alimentare) invocato da parte ricorrente".

7.9. — Aziende agricole.

Cass. 22 dicembre 2003, n. 19618 "Alle aziende agricole situate nelle zone agricole svantaggiate di cui all'art. 15 l. 27 dicembre 1977 n. 984, pur se ubicate in una delle regioni meridionali indicate dall'art. 11, 1° comma, d.l. 31 gennaio 1997 n. 11, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 1997 n. 81, si applica il beneficio della riduzione contributiva previsto dal 2° comma del medesimo art. 11 e non la riduzione contributiva nella misura stabilita dal 1° comma per le aziende genericamente operanti nei territori di cui all'art. 1 d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, recante il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, in quanto la formulazione delle norme induce ad escludere che il legislatore abbia inteso differenziare le aziende ubicate nelle zone agricole svantaggiate del Mezzogiorno da quelle situate in altre parti del territorio nazionale, senza che sia configurabile un sospetto di illegittimità costituzionale della norma, così interpretata, per contrasto con l'art. 3 cost., giacché non risulta irragionevole che il legislatore abbia eccezionalmente privilegiato, per due trimestri, le aziende agricole del Mezzogiorno rispetto a quelle ubicate nelle zone agricole svantaggiate".

7.9.1. — Attività plurime.

Cass. 13 maggio 2005, n. 10044 "In relazione a un consorzio agrario che svolga

attività plurime, ove non possa ritenersi prevalente l'attività manifatturiera rispetto alle altre, va riconosciuto il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali in relazione ai dipendenti addetti all'attività manifatturiera e anche ai dipendenti che svolgono attività di natura amministrativa impiegati a supporto delle attività manifatturiere e in proporzione al loro impegno lavorativo riferibile a queste ultime attività produttive”.

7.10. — Cooperative sociali e individuazione persona svantaggiata.

Cass. 15 marzo 2005, n. 5472 “*La potestà dello Stato in materia previdenziale esclude che la Regione a statuto speciale, anche ove abbia il potere di legiferare con potestà di integrazione — come nella materia della previdenza sociale — possa disporre in modo contrario a quanto abbia disposto la legge dello Stato, ovvero possa disporre in uno spazio che questa legge non abbia previsto o che abbia sottratto alla potestà regionale; non esclude che la Regione possa disporre in uno spazio residuale alla legge dello Stato, che questa non abbia a sé riservato; ed in tal modo non esclude che un elenco di categorie, fissato dalla legge statutale in forma non tassativa, sia integrabile da parte della regione”.*

8. — Sanzioni civili

8.1. — Natura giuridica.

Cass. 24 giugno 2000, n. 8644 “*In tema di contributi previdenziali, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi suddetti (cosiddette sanzioni civili) costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva, legalmente predeterminata con presunzione “iuris et de iure”, del danno cagionato all'ente previdenziale; pertanto, non è consentita alcuna indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione al fine dell'esclusione o della riduzione dell'obbligo suddetto. (Fattispecie in materia di contributi agricoli unificati)”.*

8.2. — Evasione ed Omissione contributiva.

Cass. SS.UU. 7 marzo 2005, n. 4808 ha composto il contrasto insorto all'interno

della sezione lavoro in relazione alla questione se, per le fattispecie cui debba applicarsi per ragioni di ordine temporale la disciplina di cui alla legge 662 del 1996, il mancato pagamento dei contributi previdenziali — nel caso in cui l'obbligato abbia omesso di trasmettere i modelli mensili DM 10, pur in presenza di regolare iscrizione dei lavoratori nei libri aziendali — configura la fattispecie dell'omissione contributiva o la più grave fattispecie dell'evasione contributiva, con il conseguente obbligo del pagamento in tale ultimo caso della sanzione *una tantum*. Secondo il primo orientamento (rappresentato dalle decisioni nn. 15 gennaio 2003, n. 533 e 2 ottobre 2003, n. 14727) nella predetta fattispecie si configura l'ipotesi di omissione contributiva in quanto l'Ente previdenziale può rilevare l'ammontare della contribuzione dovuta dalle registrazioni obbligatorie. Secondo l'opposto orientamento (rappresentato da Cass. 6 febbraio 2003, n. 1552 e 5 aprile 2003, n. 5386), si configura la più grave ipotesi dell'evasione contributiva con il conseguente obbligo del pagamento della cd. sanzione *una tantum*. Le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire al secondo orientamento precisando che *“la fattispecie dell'omissione contributiva deve ritenersi limitata all'ipotesi del (solo) mancato pagamento da parte del datore di lavoro, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, mentre la mancanza di uno solo degli altri, necessari adempimenti — in quanto strettamente funzionali al regolare svolgimento dei compiti di istituto dell'Ente previdenziale ed alla tempestiva soddisfazione dei diritti pensionistici dei lavoratori — è sufficiente ad integrare gli estremi dell'evasione”*.

8.3. — *Riduzione.*

Cass. 14 gennaio 2002, n. 331 *“Ai fini dell'applicazione in sede processuale dell'art. 4, lett. b), d.l. n. 536 del 1987, convertito nella legge n. 48 del 1988 — che prevede la riduzione delle somme aggiuntive dovute a titolo di sanzione civile nell'ipotesi in cui l'omissione contributiva dipenda “da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa” — si deve considerare che, essendo le suddette incertezze da qualificare non come fatto impeditivo della irrogazione della sanzione nella sua misura maggiore, ma come parte integrante della fattispecie costitutiva dell'obbligo di pagare la sanzione in misura agevolata, il giudice deve rilevare e valutare, indipendentemente dalle tempestive deduzioni del soggetto tenuto al pagamento dei contributi, se all'epoca delle contestate inadempienze sussistesse uno dei suddetti contrasti. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio avente ad oggetto l'operatività o meno dell'esclusione degli sgravi contributivi di cui all'art. 18 d.l. n. 918 del 1968 convertito nella legge n. 1089 del 1968 per le retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario, nel quale assumevano rilievo le incertezze manifestatesi in merito alla distinguibilità della nozione di straordinario contrattuale rispetto alla nozione di straordinario legale, aveva escluso l'applicabilità dell'art. 4 lett. b) cit. in quanto la relativa eccezione era stata proposta per la prima volta in appello).*

8.4. — Efficacia temporale dell'art. 116, commi 8 - 13, legge n. 388 del 2000.

Secondo Cass. 17 dicembre 2003, n. 19334 *“In materia di sanzioni per il ritardato o l'omesso pagamento di contributi previdenziali resta escluso che in una controversia relativa ad una opposizione ad ordinanza - ingiunzione per sanzioni civili (somme aggiuntive) e interessi per omesso versamento di contributi dovuti all'Inps, possa rilevare lo “ius superveniens” di cui all'art. 116, comma 8 ss., della legge n. 388 del 2000, contenente norme più favorevoli ai contribuenti, atteso sia che nessuna di tali disposizioni induce a ritenerne la retroattività, cosicché ne è esclusa l'applicabilità a violazioni accertate prima della relativa entrata in vigore, sia che il riferimento contenuto nell'art 16, comma 18, ai crediti già accertati al 30 settembre 2000 escluda che vi sia stata deroga al principio di irretroattività quanto all'obbligo di immediato pagamento delle predette sanzioni, prevedendo anche un meccanismo in base al quale la differenza tra quanto dovuto e quanto calcolato ai sensi dei commi precedenti costituisce un credito contributivo da porre a conguaglio successivamente”*.

8.5. — Efficacia temporale art. 1, commi 217 e ss., legge n. 662 del 1996.

Cass. 25 agosto 2003, n. 12484 *“In materia di sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali, dovendosi richiedere l'applicazione retroattiva dell'art. 16 legge n. 388 del 2000 (che ha abolito tutte le sanzioni amministrative in materia), per i crediti contributivi accertati e in essere al 30 settembre 2000 si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 217, l. 23 dicembre 1996 n. 662, in luogo di quelle di cui all'art. 4, commi da 1 a 5, d.l. 30 dicembre 1987 n. 536, conv. con modificazioni dalla l. 29 febbraio 1988 n. 48, essendo stati tali commi abrogati dall'art. 1, comma 217, della legge n. 662 del 1996 citata, salvo che sul punto si sia formato il giudicato”*.

8.6. — Prescrizione.

Cass. 12 maggio 2004, n. 9054 *“Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria “ex lege”, ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizione, in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono”*.

8.7. — Pagamento in caso di amministrazione controllata.

Cass. 8 aprile 2000, n. 4484 *“In tema di contributi previdenziali, l'obbligo*

relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o ritardato pagamento sussiste anche nell'ipotesi in cui il debitore sia sottoposto ad amministrazione controllata (con relativo divieto di adempiere le obbligazioni pregresse e conseguente ritardo nel versamento dei contributi), atteso che le sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi assolvono alla stessa funzione degli interessi moratori (con l'unica differenza della predeterminazione legale, con presunzione "iuris et de iure", del danno cagionato all'ente) e che la sospensione del decorso degli interessi sui crediti chirografari prevista dall'art. 55 l. fall. quale effetto della dichiarazione di fallimento non può essere applicata all'amministrazione controllata, sia per il mancato richiamo al citato art. 55 nella normativa che disciplina il suddetto istituto, sia perché le ragioni che giustificano la cristallizzazione dei crediti chirografari nelle procedure di carattere liquidatorio o satisfattivo, come il fallimento o il concordato preventivo, non sussistono rispetto all'amministrazione controllata che ha invece una funzione cautelare".

8.8. — Omesso pagamento retribuzione e contribuzione effetti con riguardo al profilo sanzionatorio penale.

Secondo le sezioni unite penali, Cass., 26 giugno 2003, n. 27641 *"Il delitto di omesso versamento agli enti previdenziali preposti alla riscossione delle ritenute previdenziali e assistenziali è configurabile solo allorquando il datore di lavoro abbia corrisposto la retribuzione dovuta ai propri dipendenti"*.

8.9. — Natura civile della sanzione irrogata per mancata effettuazione delle trattenute da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori pensionati.

Per Cass. 17 novembre 2003, n. 17386 *"La sanzione, prevista dall'art. 40, 2° comma, d.p.r. n. 488 del 1968 come modificato dall'art. 87 d.leg. 507 del 1999, a carico del datore di lavoro il quale ometta le trattenute di cui agli art. 21 e 23 stesso decreto nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettui il versamento delle trattenute medesime all'Inps, non può configurarsi come sanzione civile, non essendo accessoria ad alcun credito principale rimasto inadempito, ma è una sanzione amministrativa, non a caso prevista con l'indicazione soltanto del massimo, relativa alla violazione di un dovere posto dalla legge, sanzionato con una pena pecuniaria destinata ad alimentare uno specifico fondo, conformemente a quanto disposto per la generalità delle sanzioni amministrative in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (nella specie la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva conseguentemente ritenuto il mancato rispetto, da parte dell'Inps, dell'art. 14 l. n. 689 del 1981, avendo omesso di contestare tempestivamente al trasgressore l'accertamento dell'infrazione, con la conseguente estinzione dell'obbligazione)"*.

8.10. — Natura di illecito amministrativo del mancato versamento alla Cassa edile delle somme trattenute dal datore di lavoro.

Cass., SS. UU., 19 gennaio 2005, n. 1327 “*Il mancato versamento alla Cassa Edile delle somme «trattenute» dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente per ferie, gratifica natalizia e festività non integra il reato di appropriazione indebita, bensì solo l’illecito amministrativo previsto dall’art. 13 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758*”.

9. — Regime della prescrizione.

9.1. — Art. 3, commi 9 e 10, legge 17.8.1995, n. 335.

9.1.1. — Contribuzione di pertinenza delle gestioni pensionistiche obbligatorie.

Cass., 7 gennaio 2004 n. 46, ha precisato che con riferimento alla contribuzione di pertinenza del Fondo pensioni Lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, l’art. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995 deve essere interpretato nel seguente modo: a) per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge (17.8.95) la prescrizione resta decennale sino al 31 dicembre 1995, mentre diventa quinquennale dal primo gennaio 1996; b) anche per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge il termine di prescrizione diventa quinquennale dal 1 gennaio 1996, tuttavia continua ad applicarsi il termine decennale nelle ipotesi in cui, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti da parte dell’Istituto atti interruttivi ovvero siano iniziate procedure volte al recupero della contribuzione nel rispetto della normativa preesistente; c) ove poi gli atti interruttivi o le procedure volte al recupero della contribuzione siano stati compiuti nel periodo intermedio, cioè tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995, il termine di prescrizione rimane decennale; d) infine se gli atti interruttivi o le procedure volte al recupero siano stati compiuti prima del 17 agosto 1995, continua ad applicarsi, oltre al termine decennale, anche la sospensione triennale di cui all’art. 2, comma 19, della legge 638 del 1983.

9.1.2. — Contribuzione di pertinenza di gestioni previdenziali obbligatorie diverse da quelle pensionistiche (c. contribuzione minore).

Cass. 7 luglio 2004, n. 19579, la contribuzione di pertinenza di gestioni previden-

ziali obbligatorie diverse da quelle pensionistiche (cd. contribuzione minore) è soggetta al nuovo termine di termine di prescrizione quinquennale sin dal 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995), anche nelle ipotesi in cui l'interruzione della prescrizione sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 335/95, ma prima del 1 gennaio 1996.

9.2. — Procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente.

Secondo Cass. 3 settembre 2002, n. 12822, 27 gennaio 2004, n. 1468, 9 febbraio 2005, n. 2589 ai fini dell'applicabilità del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335 del 1995, l'espressione "*procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente*" deve essere riferita solo ad effettive e concrete iniziative di accertamento poste in essere dall'Ente previdenziale titolare del credito contributivo.

9.3. — Denuncia del lavoratore.

Cass. 15 settembre 2004, n. 18540 "*In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la riduzione a cinque anni, prevista a partire dall'1 gennaio 1996 (art. 3 comma 10, in relazione al comma 9, l. 8 agosto 1995 n. 335), del termine di prescrizione del diritto alle contribuzioni relative ai periodi precedenti l'ingresso della predetta legge e di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è sospensivamente condizionata al fatto che entro il quinquennio successivo al 1 gennaio 1996, e nei limiti del decennio dalla nascita del diritto stesso, non intervenga la denuncia del lavoratore*".

9.4. — Interruzione della prescrizione.

9.4.1. — Atto stragiudiziale di costituzione in mora.

Cass. 3 luglio 2003, n. 10536 e 16 maggio 2003, n. 7715 "*L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale si presume giunto a destinazio-*

ne — sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento — e spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero, contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente, tuttavia, in mancanza di una puntuale indicazione del testo della lettera asseritamente interruttiva da parte del creditore, il debitore è esonerato dal provare il contenuto di tale lettera”.

9.4.2. — Denuncia mensile (cd. modello DM/10).

Per Cass. 17 dicembre 2003, n. 19334 “La presentazione all’Inps, da parte del datore di lavoro, delle denunce contributive compilate sui c.d. “modelli DM 10/M” non può essere configurata come riconoscimento del debito contributivo, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 c.c., trattandosi di un atto che — avendo come scadenza il giorno 20 di ogni mese (secondo il disposto dell’art. 1 d.m. 24 febbraio 1984, emanato ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983) — interviene in un momento che precede l’inizio della prescrizione del credito dell’Istituto previdenziale (che può essere fatto valere solo dopo la suddetta data di scadenza). Qualora però la denuncia contributiva venga inoltrata dal datore di lavoro dopo la scadenza del termine previsto dalla legge, la denuncia stessa ben può essere considerata come atto di riconoscimento del debito. (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza di merito che, per effetto della interruzione della prescrizione, aveva ritenuto ancora applicabile il termine decennale di prescrizione ai sensi dell’art. 3 legge n. 335 del 1995)”.

9.4.3. — Denuncia annuale dei lavoratori occupati (cd. modello 01/M).

Secondo Cass. 6 marzo 2004, n. 4632 si deve escludere che (°).. la presentazione del modello annuale di denuncia delle retribuzioni (modello 01/M) produc(a) effetti interruttivi che consentono l’applicazione del termine di prescrizione decennale ex art. 3, decimo comma, della l. n. 335/1995, nel caso in cui il datore di lavoro contesti di dover pagare, sulle differenze di retribuzione indicate nel riepilogo annuale, contributi ulteriori rispetto alla somma delle retribuzioni riportate nelle denunce mensili con i modelli DM 10. Infatti il pagamento di una somma che si assume pienamente soddisfattiva della pretesa del creditore, della quale si contesti il maggior ammontare, non può sicuramente assumere significato ricognitivo”.

9.4.4. — Domanda di ammissione al passivo.

Cass. 4 agosto 2004, n. 14962 “In tema di prescrizione del diritto dell’istitu-

to previdenziale alla corresponsione dei contributi, la domanda di ammissione al passivo produce le stesse conseguenze della domanda giudiziale ai fini della interruzione della prescrizione, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale; pertanto, poiché l'art. 3 l. 8 agosto 1995 n. 335, nell'introdurre il nuovo termine di prescrizione quinquennale per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie, al comma 10, esclude espressamente l'operatività della nuova disciplina per le contribuzioni relative a periodi anteriori alla entrata in vigore della stessa in presenza di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa previgente, il credito contributivo, per il quale l'istituto previdenziale abbia chiesto l'ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro tenuto all'obbligazione contributiva prima della entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, si prescrive nel termine decennale previsto dalla l. 30 aprile 1969 n. 153, tenendo altresì conto della sospensione triennale dettata dal d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 1983 n. 638" (in senso conforme cfr. Cass. 20 novembre 2002, n. 16380).

9.4.5. — Verbale di accertamento ispettivo.

Cass. 25 ottobre 2003, n. 16060 *“la notificazione del verbale ispettivo dell'ente previdenziale, recante l'indicazione della somma dovuta e il titolo dell'obbligazione vale a costituire in mora il debitore e, come tale, è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute”.*

9.4.6. — Controeccezione all'eccezione di prescrizione.

Cass. 23 dicembre 2005, n. 28661 (10) *“la produzione di un documento, teso a provare l'avvenuta interruzione della prescrizione nei confronti della dispiegata eccezione di prescrizione, per la prima volta nel procedimento di appello, non consente al giudice di merito di negare l'ammissibilità della suddetta produzione senza che lo stesso ne abbia valutato la necessità ai fini della decisione, considerato che il divieto di nuovi documenti in appello di cui all'art. 437, II comma, c.p.c. deve essere temperato con il principio di ricerca della verità materiale”.*

(10) Con riferimento alla natura della eccezione di interruzione della prescrizione cfr. Cassazione SS.UU. 27 luglio 2005, n. 15661; con riferimento alla questione della produzione di nuovi documenti in appello cfr. Cassazione SS.UU. 20 aprile 2005, n. 8202.

9.5. — Rilevabilità d'ufficio.

Cass. 1 luglio 2002, n. 9525 e 4 giugno 2003, n. 8888 “... nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare i contributi previdenziali prescritti, ed una volta esaurito il termine la prescrizione opera di diritto, con la conseguenza che, rispondendo essa ad interessi generali, è rilevabile anche d'ufficio e non ne è consentita la rinuncia da parte dell'interessato”.

9.6. — Contribuzione lavoratori autonomi.

Cass. 8 agosto 2003, n. 12003 “Il termine triennale di prescrizione dei contributi dei lavoratori autonomi, previsto dall'art. 4 l. n. 463 del 1959, è stato ampliato a cinque anni dall'art. 12, 10° comma, l. n. 155 del 1981, sospeso per un triennio ex art. 2, 19° comma, d.l. n. 463 del 1983, convertito in l. n. 638 del 1983, e poi dall'art. 1, 6° comma, l. n. 233 del 1990 portato a dieci anni, anche per le prescrizioni in corso”.

10. — Giudizio di opposizione a cartella esattoriale.

10.1. — Competenza territoriale nell'ipotesi di pluralità di cartelle esattoriali emesse da diverse sedi dell'INPS.

Cass. 28 aprile 2003, n. 6619 “Ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., giudice del lavoro territorialmente competente a conoscere delle opposizioni a cartella esattoriale riguardanti il mancato pagamento dei contributi previdenziali e le relative sanzioni, disciplinate dall'art. 24 d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46, è il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori; ne consegue che, ove nei confronti di uno stesso datore di lavoro siano state emesse più cartelle di pagamento, da parte di diverse sedi Inps, le relative opposizioni devono essere proposte e coltivate separatamente dinanzi ai diversi giudici territorialmente competenti, trattandosi di competenza per materia funzionale e inderogabile”.

10.2. — Competenza territoriale per i giudizi aventi ad oggetto le cartelle emesse nei confronti dei lavoratori autonomi.

Con ordinanze n. 607 e 608 del 14 gennaio 2005 la Cassazione ha precisato che,

per i giudizi di opposizione a cartella esattoriale e per la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi, è competente, ai sensi dell'art. 444, 1° comma, c.p.c il Tribunale del luogo dove risiede il lavoratore.

10.3. — Natura del giudizio.

Cass. 20 aprile 2002, n. 5763 *“In tema di riscossione di contributi previdenziali, l’opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento emessa ai sensi dell’art. 2 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella l. 7 dicembre 1989 n. 389, dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l’ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell’opposizione, anche la condanna dell’opponente all’adempimento dell’obbligo contributivo, portato dalla cartella, senza che ne risulti mutata la domanda. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che non costituisse domanda nuova — come tale inammissibile — la domanda di pagamento della minor somma ancora dovuta dal debitore, a seguito di versamenti parziali dell’importo indicato nella cartella esattoriale, formulata nell’atto di appello dall’ente previdenziale, che in primo grado si era limitato a chiedere la declaratoria di legittimità della cartella medesima)”*.

11. — Profili processuali.

11.1. — Procedimento di ingiunzione.

11.1.1. — Rapporto tra ricorso per decreto ingiuntivo e atto di costituzione nel giudizio di opposizione.

Cass. 6 febbraio 2002, n. 1568 *“Nel rito del lavoro, al ricorso per ingiunzione è applicabile l’onere per il creditore procedente di indicare gli elementi essenziali dell’azione, ossia il fondamento o titolo (“causa petendi”) e l’oggetto (“petitum”) della pretesa azionata giudizialmente, essendo detto ricorso l’atto introduttivo del giudizio, salva restando, una volta che dall’opponente (il quale ha veste sostanziale di convenuto) sia stata proposta opposizione a decreto ingiuntivo, la possibilità per il creditore opposto di specificare o di meglio chiarire detti elementi nell’atto di costituzione — al quale va riconosciuta natura di atto integrativo del precedente ricorso per ingiunzione — rispondente, tra l’altro — al fine di adeguare al carattere ed ai principi della cognizione ordi-*

narìa la pretesa azionata in sede monitoria — ed eventualmente in quella sede, ove sussistono le condizioni di cui all'art. 420 c.p.c., di modificare, nei termini dell'“emendatio” e non della “mutatio libelli”, la domanda azionata in via monitoria”.

11.1.2. — Prova idonea ex art. 635 c.p.c. (cd. Modello UL 13).

Per Cass. 6 agosto 2003, n. 11900 “*Per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma 2, c.p.c., sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (nella specie, l'Inps) sia i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro e i verbali di accertamento degli ispettori dell'Inps, che possono fornire utili elementi di giudizio anche nell'eventuale, successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria”.*

11.2. — Regime della prova.

In generale, con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio, nel processo che vede coinvolti gli enti previdenziali, Cass. 19 settembre 2005, n. 18481, ha affermato “*Il principio di diritto sancito nell'art. 2697 cod. civ. comporta che, in materia previdenziale, gli oneri probatori si ripartiscano in base alla domanda: il lavoratore che chiedi la prestazione, avrà l'onere di provarne i presupposti, e quindi la natura del rapporto di lavoro e previdenziale che la sostiene; l'Istituto previdenziale che chiedi i contributi, dovrà analogamente provare gli elementi di fatto che sostengono la pretesa. L'Istituto previdenziale deve provare i fatti costitutivi, e cioè i presupposti normali della pretesa, mentre al datore di lavoro incombe provare le circostanze eccettuative; così ad es, incombe all'Inps di provare che il datore di lavoro ha erogato al lavoratore determinate somme in relazione al rapporto di lavoro, le quali si presumono retributive ai sensi dell'art. 12, 1° comma Legge 30 aprile 1969, n. 153, mentre compete al datore di lavoro di provare che parte di queste somme sono escluse dalla base imponibile, ai sensi del secondo comma della stessa disposizione; analogamente incombe al datore di lavoro di provare i presupposti per la riduzione dei contributi a seguito di fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi”.*

11.2.1. — Efficacia probatoria del verbale ispettivo.

Cass. 14 gennaio 2005, n. 405 “*In ordine alle circostanze apprese da terzi, i rappor-*

ti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto; in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori”.

11.2.2. — Contrasto tra dichiarazione resa agli ispettori e dichiarazione resa in giudizio.

Cass. 9 novembre 2001, n. 13910 “*La valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva. (Nella specie, con riferimento all'accertamento dell'omesso versamento di contributi previdenziali relativi a rapporti di lavoro subordinato, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva conferito attendibilità alle dichiarazioni rese da due testimoni agli ispettori dell'Inps rispetto a quelle rese in giudizio dagli stessi, avendo ritenuto le prime più veritiere e genuine in base alla considerazione di una serie di elementi di fatto)*”.

11.2.3. — Principio dispositivo e principio di ricerca della verità materiale nel rito del lavoro.

Cass. 11 agosto 2004, n. 15618 “*Nel rito del lavoro, caratterizzato dall'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, allorché le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, occorre che il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo”.*

11.2.4. — Inesistenza del rapporto di lavoro subordinato (fatto negativo).

Cass. 13 dicembre 2004, n. 23229 “*L'onere probatorio gravante, a norma del-*

l'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Nella specie, la Corte cass. ha confermato la sentenza di merito di rigetto della domanda di accertamento negativo della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, proposta al fine di contrastare l'esistenza di una obbligazione contributiva, in quanto il ricorrente non aveva provato nè chiesto di provare alcun fatto positivo antitetico con i dati del verbale ispettivo dell'Inps da cui risultava l'esistenza di lavoratori subordinati, nè aveva fornito elementi presuntivi in contrasto)".

11.2.5. — Valore di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. dei libri paga e matricola.

Cass. 12 gennaio 2001, n. 376 *"Relativamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro, quale presupposto degli obblighi contributivi, le risultanze dei libri paga e matricola hanno valore probatorio non solo ai sensi dell'art. 2709 c.c., ma anche ai sensi dell'art. 2735 c.c., come vere e proprie confessioni stragiudiziali, in quanto le relative dichiarazioni sono rese dall'imprenditore non soltanto in favore del lavoratore o eventualmente di altri imprenditori, per rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa (art. 2710 c.c.), ma anche a favore dell'Inps, che, a norma dell'art. 3 del d.l. n. 463 del 1983 (convertito in legge n. 638 del 1983), ha il potere di accertare gli obblighi contributivi e, quindi, la sussistenza dei rapporti di lavoro, attraverso l'esame dei libri matricola e paga, dei documenti equipollenti e di ogni altra scrittura contabile"*.

11.2.6. — Produzione prove documentali.

Cass., SS. UU., 20 aprile 2005 n. 8202 *"Nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, cod. proc. civ., che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolare i documenti, che deve contestualmente depositare — onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1997 — e 437, secondo comma, cod. proc. civ., che a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova — fra i quali devono annoverarsi anche i documenti —, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi*

contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso e alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un temperamento — ispirato alla esigenza della ricerca della «verità materiale», cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento — nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse”.

12. — Fonti normative di più frequente consultazione.

- 1) Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1422.
- 2) Regio Decreto Legge 4 ottobre 1935, n. 1827, conv.to con modificazioni dalla Legge 6 aprile 1936, n. 1155.
- 3) Regio Decreto Legge 14 aprile 1939, n. 636, conv.to con modificazioni dalla Legge 6 luglio 1939, n. 1272.
- 4) Regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863.
- 5) Decreto Legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni dalla Legge 29 novembre 1952, n. 2388.
- 6) Legge 4 aprile 1952, n. 218.
- 7) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
- 8) Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.
- 9) Legge 26 ottobre 1957, n. 1047.
- 10) Legge 2 aprile 1958, n. 322.
- 11) Legge 2 aprile 1958, n. 377.
- 12) Legge 4 luglio 1959, n. 463.
- 13) Legge 12 agosto 1962, n. 1339.
- 14) Legge 12 agosto 1962, n. 1338.
- 15) Legge 9 gennaio 1963, n. 9.
- 16) Legge 18 dicembre 1964, n. 1412.
- 17) Legge 22 luglio 1966, n. 613.
- 18) Legge 14 luglio 1967, n. 585.
- 19) Legge 12 marzo 1968, n. 334.
- 20) Legge 30 aprile 1969, n. 153.
- 21) Decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.
- 22) Decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

- 23) Decreto Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049.
- 24) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434.
- 25) Legge 6 dicembre 1971, n. 1084.
- 26) Decreto Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
- 27) Decreto Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420.
- 28) Decreto Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432.
- 29) Decreto legge 1 luglio 1972, n. 287, conv.to con modificazioni dalla legge 8 agosto 1972, n. 459.
- 30) Legge 14 giugno 1973, n. 366.
- 31) Legge 18 dicembre 1973, n. 877.
- 32) Legge 22 dicembre 1973, n. 903.
- 33) Legge 27 dicembre 1973, n. 852.
- 34) Decreto Legge 7 febbraio 1977, n. 15, conv.to con modificazioni dalla Legge 7 aprile 1977, n. 102.
- 35) Decreto Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
- 36) Legge 7 febbraio 1979, n. 29.
- 37) Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 38) Legge 29 maggio 1982, n. 297.
- 39) Decreto ministeriale 2 giugno 1982.
- 40) Legge 18 febbraio 1983, n. 47.
- 41) Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638.
- 42) Legge 26 luglio 1984, n. 413.
- 43) Legge 8 agosto 1985, n. 443.
- 44) Decreto Legge 30 dicembre 1985, n. 787, convt. Con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1986, n. 45.
- 45) Decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, conv.to con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.
- 46) Legge 9 marzo 1989, n. 88.
- 47) Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338, conv.to con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389.
- 48) Legge 5 marzo 1990, n. 45.
- 49) Legge 2 agosto 1990, n. 233.
- 50) Decreto Legge 29 marzo 1991, n. 103, conv.to con modificazioni dalla Legge 1 giugno 1991, n. 166.
- 51) Legge 23 luglio 1991, n. 223.
- 52) Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
- 53) Legge 23 ottobre 1992, n. 421.
- 54) Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
- 55) Decreto Legge 15 gennaio 1993, n. 6, conv.to con modificazioni dalla Legge 17 marzo 1993, n. 63.
- 56) Decreto Legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
- 57) Decreto Legislativo 24 marzo 1994, n. 211.
- 58) Legge 8 agosto 1995, n. 335.
- 59) Decreto Legislativo 29 giugno 1996.
- 60) Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 562.

- 61) Decreto Legislativo 20 settembre 1996, n. 564.
- 62) Decreto Legislativo 4 dicembre 1996, n. 658.
- 63) Legge 31 dicembre 1996, n. 662.
- 64) Decreto Legislativo 24 aprile 1997, n. 164.
- 65) Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
- 66) Legge 24 giugno 1997, n. 196.
- 67) Decreto Legislativo 2 settembre 1997, n. 314.
- 68) Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
- 69) Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- 70) Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
- 71) Legge 17 maggio 1999, n. 144.
- 72) Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- 73) Legge 3 aprile 2001, n. 142.
- 74) Decreto Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.
- 75) Legge 14 febbraio 2003, n. 30.
- 76) Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
- 77) Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, conv.to con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
- 78) Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
- 79) Legge 23 agosto 2004, n. 243.
- 80) Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40.

Capitolo II

LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Sommario: 1. - Tutela giurisdizionale dei diritti. 1.1. - Rilevanza del procedimento amministrativo; la domanda. 1.2. - Principio di autotutela. 1.3. - Decadenza sostanziale. 1.4. - Prescrizione. 1.4.1. - Interruzione della prescrizione; rilevabilità di ufficio. 1.5. - Regime delle spese nell'ipotesi di sopravvenienza in corso di causa dei requisiti sanitari necessari alla maturazione del diritto alle prestazioni di assistenza e previdenza. 1.6. - Regime delle spese nei giudizi aventi ad oggetto questioni relative alla c.d. "cristallizzazione". 2. - Automaticità delle prestazioni previdenziali. 2.1. - Inapplicabilità ai lavoratori autonomi. 3. - Pensione di vecchiaia. 3.1. - Requisiti di età. 3.2. - Cessazione del rapporto di lavoro. 4. - Pensione di anzianità. 4.1. - Requisiti. Segue 4.1. - Anzianità contributiva. Segue 4.1. - Anzianità anagrafica. 4.2. - Regime giuridico in ipotesi di cumulo di contribuzione accreditata presso le diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi. 5. - Pre pensionamento. 5.1. - Lavoratrici in esubero nel settore siderurgico. 5.2. - Pensionamento anticipato degli autoferrotrvieri. 5.3. - Disciplina del cumulo con il reddito da lavoro autonomo. 6. - Totalizzazione. 6.1. - Contributi in diverse gestioni speciali e nel Fondo pensione lavoratori dipendenti. 6.2. - Totalizzazione - art. 71 della legge 388 del 23 dicembre 2000. 7. - Assegno ordinario di invalidità. 7.1. - Requisiti; la contribuzione. 7.2. - Ripristino della prestazione revocata. 7.3. - Decorrenza. 7.4. - Rischio preconstituito. 7.5. - Cumulo con la rendita INAIL. 7.6. - Profili di censura ammissibili in sede di legittimità. 8. - Pensione di reversibilità. 8.1. - Requisiti; la "vivenza a carico". 8.1.1. - Requisiti: inabilità al lavoro. 8.2. - Trattamento spettante al coniuge divorziato: condizioni. 8.3. - Ricalcolo nell'ipotesi di perdita del diritto da parte di uno dei contitolari. 9. - Benefici previdenziali per esposizione all'amianto. 9.1. - Requisiti oggettivi. 9.2. - Requisiti oggettivi alla luce dell'articolo 47 del decreto legge 30.9.2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2003 n. 326. 9.3. - Periodo suscettibile di rivalutazione. 9.4. - Destinatari della tutela. 9.4.1. - Dipendenti delle Ferrovie dello Stato. 10. - Perequazione automatica. 10.1. - Nozione. 10.2. - Prova dei requisiti. 10.3. - Perequazione automatica dei trattamenti in regime internazionale. 11. - Integrazione al minimo. 11.1. - Integrazione al minimo delle pensioni civili in favore dei non vedenti. 12. - Pensione supplementare. 12.1. - Insussistenza del diritto in capo ai lavoratori autonomi. 13. - Mutamento del titolo pensionistico. 13.1. - Trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità. 13.2. - Trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia. 14. - Prestazioni in regime internazionale. 14.1. Determinazione della pensione virtuale. 14.2. - Integrazione al minimo dei trattamenti erogati in regime internazionale. 14.3. - Totalizzazione c.d. multipla. 15. - Prestazioni per l'invalidità civile. 15.1. - Legittimazione passiva dell'INPS. 15.2. - Decorrenza dei trattamenti. 15.3. - Requisiti costitutivi; rilevabilità. 15.4. - Prova dei requisiti. 16. - Pensione sociale e assegno sociale. 16.1. - Requisiti reddituali; irrilevanza delle elargizioni occasionali. 16.1.1. - Requisiti

reddituale; modalità di computo degli arretrati. 16.1.2. - Requisiti reddituali nell'ipotesi di trasformazione della pensione di invalidità civile in pensione sociale. 16.2. - Superamento dei limiti reddituali; conseguenze in tema di pensione sociale. 16.3. - Diritto del cittadino straniero alla prestazione. 17. - Disciplina dell'indebito. 17.1. - Indebito pensionistico. 17.1.1. - Modalità di determinazione del reddito personale ai fini della ripetizione. 17.1.2. - Restituzione di somme pagate in esecuzione di sentenze. 17.2. - Indebito assistenziale. 18. - Fonti normative di più frequente consultazione.

1. — Tutela giurisdizionale dei redditi.

1.1. — Rilevanza del procedimento amministrativo; la domanda.

Secondo Cass. 28 novembre 2003, n. 18265 “*La mancata presentazione all'istituto previdenziale della domanda amministrativa di prestazione determina non già la mera improcedibilità, ex art. 443 c.p.c., ma la radicale improponibilità della domanda giudiziale, atteso che, da un lato, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione volta a conseguire la concessione, in sede giudiziale, della prestazione previdenziale, e, dall'altro, che non possono trarsi argomenti in contrario nè dall'art. 8 l. 11 agosto 1973 n. 533, che si limita a negare rilevanza ai vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatesi nel corso della procedura amministrativa, nè all'art. 443 c.p.c. che, con disposizione non suscettibile di interpretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità, anziché l'improponibilità, della domanda solo per il caso del mancato esaurimento del procedimento amministrativo, che sia stato però iniziato; l'improponibilità, che rende nulli tutti gli atti del processo, in quanto presuppone una temporanea carenza di giurisdizione, è rilevabile anche dopo la prima udienza di discussione ed in qualsiasi stato e grado del giudizio*”.

1.2. — Principio di autotutela.

Secondo Cass. 25 settembre 2002, n. 5300, “*In forza del principio di autotutela spettante in via generale alla pubblica amministrazione, l'Inps è legittimato a compiere atti di verifica, rettifica e valutazioni di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio qualsiasi provvedimento che risulti adottato in contrasto con la normativa vigente (Cass., n. 5088 del 1995)*”.

1.3. — Decadenza sostanziale.

In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni pre-

videnziali, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come successivamente interpretato autenticamente, integrato e modificato dall'art. 6 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103 convertito nella legge 1 giugno 1991 n. 166 e dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384 convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438, si segnala Cass. 21 marzo 2005 n. 6018 con la quale il Supremo Collegio ha affermato, peraltro in conformità alle precedenti pronunce numero 20715/2004; 1583/2004 e 16372/2003, che *“La proposizione del ricorso amministrativo solo successivamente alla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento è equivalente alla mancata presentazione del ricorso medesimo. Ne consegue che, alla fattispecie, è applicabile il disposto dell'articolo 6 del decreto legge numero 103 del 29 marzo 1991 (11) e, pertanto, la decadenza non è unitaria, bensì mobile per ciascun rateo: ciascuno di essi ha, infatti, una decadenza autonoma ed ogni mensilità va relazionata alla data del ricorso giudiziario per verificare se la decadenza sia verificata o meno; ragion per cui si estingue il diritto a tutti i ratei maturati anteriormente al termine computato a ritroso dalla proposizione del ricorso giudiziario”*.

1.4. — Prescrizione.

Cass. 17 agosto 2004 n. 16023, in adesione a quanto già statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza numero 10955/2002, ha dichiarato che *“L'accertamento dell'avvenuto riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, costituisce indagine di fatto riservata al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione, sicché al medesimo giudice è altresì rimesso l'apprezzamento circa la possibilità che un pagamento parziale compiuto da un ente previdenziale in esecuzione di obbligazioni nei confronti dell'assicurato implichi il riconoscimento dell'intera prestazione. In tal caso, peraltro, poiché il legislatore, per fini di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, in conformità alle esigenze garantite dall'art. 97 cost., ha richiesto che la soddisfazione del creditore dell'amministrazione pubblica si realizzi solo al compimento di una sequela di atti formali, ancorché privi di natura provvedimentoale, qualsivoglia indagine relativa a stati soggettivi di scienza o di ignoranza dell'ente debitore circa la consistenza, la qualità e ogni altro tratto identificatore dell'altrui diritto, non può prescindere — se non illegittimamente obliterando il sistema concretamente istituito per la soddisfazione delle esigenze suddette — dall'esame del contenuto di tali atti e precipuamente di quelli aventi specifica funzione dichiarativa degli elementi del rapporto obbligatorio”*.

(11) ¶. I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Cass. 26 aprile 2005, n. 8663, ha altresì precisato che il principio (...) “Secondo cui non può attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l’effetto interruttivo di cui all’art. 2944 c.c., salvo che il debitore abbia considerato parziale il pagamento stesso con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori (...) ha trovato applicazione anche con riferimento alle prestazioni previdenziali dell’INPS (v. Cass. N. 16030 del 2004; n. 6428 e n. 6339 del 2005), nessun rilievo potendo assumere, del resto, la prospettata diversità della procedura di accertamento e liquidazione ed essendo rilevante, in definitiva, solo l’atteggiamento soggettivo dell’ente erogatore, all’atto del pagamento, di voler allo stesso attribuire (o no) natura di acconto su un credito riconosciuto di maggior importo”.

1.4.1. — Interruzione della prescrizione; rilevabilità di ufficio.

Per Cass. SS.UU. 27 luglio 2005, n. 15661. “Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riserva il potere di rilevazione alla parte o in quelle per le quali il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l’interruzione della prescrizione”.

1.5. — Regime delle spese nell’ipotesi di sopravvenienza in corso di causa dei requisiti sanitari necessari alla maturazione del diritto alle prestazioni di assistenza e previdenza.

Si segnala Cass. 8 marzo 2005, n. 4985, “Secondo cui ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la “soccombenza” costituisce un’applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antiggiuridico, (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell’ipotesi

in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'articolo 149 disp. att. Cod. Proc. Civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale”.

1.6. — Regime delle spese nei giudizi aventi ad oggetto questioni relative alla c.d. “cristallizzazione”.

Per Cass. 11 gennaio 2000 n. 229, “*La compensazione delle spese del giudizio prevista — con norma non in contrasto con i precetti costituzionali giusta la giurisprudenza in materia della Corte costituzionale — dall’art. 36, quinto comma, legge numero 448 del 1998, nel caso in cui sia operativa l’estinzione — prevista dalla stessa disposizione —, dei giudizi aventi ad oggetto le questioni di cui all’art. 1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo della legge n. 662 del 1996 (e, quindi, in particolare, dei giudizi aventi ad oggetto — oltre ai relativi accessori inerenti alla ritardata corresponsione — il diritto alla conservazione dell’importo corrispondente al trattamento minimo, fino a riassorbimento negli aumenti della pensione - base, delle pensioni ulteriori rispetto a pensione usufruente di integrazione al minimo, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994) si estende ai progressi gradi del giudizio, anche se disposta dalla Corte di cassazione, che deve provvedere in tal senso anche in caso di estinzione soltanto parziale, se non vi è luogo ad un giudizio di rinvio, per il rigetto dei motivi riguardanti altre questioni o per la intervenuta formazione del giudicato interno sulle medesime (in coerenza con il principio espresso dall’art. 310 cod. proc. civ., secondo il quale l’estinzione del giudizio non consente ripetizione di spese, sebbene non rimangano travolte le statuizioni definitive su aspetti della lite diversi da quelli il cui esame è precluso dall’evento estintivo)”.*

2. — Automaticità delle prestazioni previdenziali.

2.1. — Inapplicabilità ai lavoratori autonomi.

Secondo Cass. 15 maggio 2003 n. 7602 il principio generale dell’automatismo delle prestazioni previdenziali in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati, “*Non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo ed ente previdenziale con la*

conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni, senza che rilevi in contrario la circostanza dell'iscrizione al relativo albo professionale, ancorché questa possa dar luogo, con l'iscrizione all'ente previdenziale, alla possibilità per il medesimo ente di attivarsi per la riscossione degli stessi contributi”.

3. — Pensione di vecchiaia.

3.1. — Requisiti di età.

In ordine al progressivo innalzamento dell'età necessaria all'accesso alla pensione di vecchiaia Cass. 1° dicembre 2003, n. 18338, ha osservato che “ *A seguito della riforma del sistema pensionistico, attuata dalla legge n. 421 del 1992 e dal d.lgs. n.503 del 1992, pure essendo mutati i requisiti per fruire della pensione di vecchiaia, sono stati tuttavia fatti salvi i diritti quesiti, nel senso che i lavoratori che al momento dell'entrata in vigore delle leggi di riforma avevano già maturato i requisiti per la pensione secondo la precedente normativa, pur senza aver presentato domanda di pensionamento, conservano il diritto ad avvalersi dei requisiti precedenti più favorevoli (art. 2, d.lgs. n. 503 del 1992). In tale contesto è da ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, della l. n. 724 del 1994 (che ha sostituito, prevedendo requisiti meno favorevoli di età, la tabella A allegata all'articolo 1 del d.lgs. n. 503 cit.), in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., anche in considerazione della circostanza che la riforma ha previsto lunghi periodi transitori”.*

3.2. — Cessazione del rapporto di lavoro.

Cass. 30 agosto 2005, n. 17530, ha ritenuto che “ *Con riguardo alla disciplina posta dall'art. 1, comma 7, d.lg. n. 503 del 1992, che prevede che il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro, tale presupposto condizionante l'attivazione del detto trattamento previdenziale di vecchiaia prescinde dalla gestione tenuta ad erogare la prestazione; conseguentemente, ove un lavoratore abbia due distinte posizioni contributive, ciascuna idonea ai fini dell'attribuzione della rispettiva pensione di vecchiaia, il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia richiede la cessazione di qualsiasi rapporto lavorativo e non già del solo rapporto in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione chiamata ad erogare la prestazione”.*

4. — *Pensione di anzianità.*

4.1. — *Requisiti.*

Secondo Cass. 4 marzo 2003, n. 8347, acquisiscono il diritto alla pensione di anzianità “ *I lavoratori che posseggano una determinata anzianità anagrafica e contributiva, maturata in costanza di rapporto di lavoro, e che, alla data di presentazione della relativa domanda, abbiano cessato qualsiasi attività lavorativa, e tutto ciò secondo le disposizioni di legge che regolano la materia nel momento in cui i richiesti presupposti vengano a sussistere, tenendosi altresì nella dovuta considerazione che quest’ultimo elemento (cessazione della attività lavorativa) — secondo la disciplina dettata dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo numero 503 del 1992, che prevede che il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro — costituisce, al pari dei requisiti di anzianità (contributiva e anagrafica) un presupposto imprescindibile e condizionante per l’insorgenza dello stesso diritto alla pensione di anzianità e non un mero requisito di erogabilità del trattamento previdenziale*”.

Segue 4.1. — Anzianità contributiva.

In base a quanto previsto dall’articolo 59, commi 6 ed 8, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (12), Cass. 20 maggio 2004, n. 10654, ha ritenuto che “*Ai fini del pensionamento per anzianità i lavoratori che possono vantare, al 1° gennaio del 1998, quaranta anni di contribuzione hanno diritto ad ottenere la pensione di anzianità dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, e non sono soggetti ad attendere gli slittamenti quadrimestrali (c.d. “finestre”) previsti dalla legge n. 335 del 1995*”.

(12) Il comma 6° così dispone: “Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1998, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l’accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive e nella tabella D allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria; per i lavoratori autonomi l’accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantesimo anno di età. Per il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisito anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti di 4 mesi. In ogni caso consentito l’accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni ()”.

Segue 4.1. — Anzianità anagrafica.

Secondo Cass. 28 novembre 2003, n. 18280 “*Le disposizioni di cui all’articolo 59 comma ottavo (13) sui termini di accesso (finestre), ed al comma sesto sul differimento di quattro mesi dei medesimi termini, si applicano a tutte le pensioni dei lavoratori autonomi aventi decorrenza dal primo gennaio 1998. Il differimento di quattro mesi vale anche per i lavoratori autonomi aventi età anagrafica superiore ai cinquantasette anni*”.

4.2. — Regime giuridico in ipotesi di cumulo di contribuzione accreditata presso le diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi.

Cass. SS.UU. 21 dicembre 2005, n. 28261, dirimendo il contrasto insorto all’interno della Sezione Lavoro, ha stabilito che “*Per individuare, in relazione alle disposizioni dell’art. 1, commi 25 e seguenti legge n. 335/1995, le regole che disciplinano la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione di anzianità, deve farsi riferimento a quelle vigenti nella gestione previdenziale che eroga la prestazione; la regola del cumulo, anche automatico, dei contributi accreditati in più gestioni concerne esclusivamente il caso della liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, mentre ai fini della liquidazione di una pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti è necessario che il requisito contributivo sussista con riferimento all’iscrizione presso detta gestione ed in relazione ai contributi alla stessa versati*”.

(13) A termini del comma 8° dell’articolo 59 legge 449 del 27 dicembre 1997 i lavoratori, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti che risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e b), entro il primo trimestre dell’anno, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell’anno successivo. Per l’anno 1998 i diversi termini di accesso al pensionamento di anzianità sono comunque differiti di tre mesi, salvo che per i lavoratori di cui al comma 7, lettera c), nonché per quelli che abbiano raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, per i quali restano confermati i termini di cui alle previgenti disposizioni. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6 entro il primo trimestre dell’anno possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1° gennaio dell’anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1° aprile dell’anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1° luglio dell’anno successivo. Ai dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro il 31 dicembre 1997, l’accesso al pensionamento è consentito a decorrere dal 1° aprile 1998. Le disposizioni di cui al presente comma ed ai commi 6 e 7 trovano applicazione ai casi di pensionamento anticipato di cui al comma 185 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”

5. — *Prepensionamento.*

5.1. — *Lavoratrici in esubero nel settore siderurgico.*

Per Cass. 6 agosto 2004, n. 15269, “L’articolo 29 della legge 23 luglio 1991 n. 223, relativo agli anni da accordare come anzianità figurativa per il prepensionamento delle lavoratrici in esubero nel settore siderurgico in crisi assicura – tenendo conto dell’interpretazione accolta dalla corte Costituzionale nella sentenza n. 64 del 1996 – alle lavoratrici il medesimo accredito contributivo decennale garantito ai lavoratori dello stesso settore che costituisce anche il limite massimo del beneficio”.

5.2. — *Pensionamento anticipato degli autoferrotranvieri.*

Secondo Cass. 24 novembre 2003 n. 17822, “In tema di pensionamento anticipato degli autoferrotranvieri, l’art. 4 del d.l. n. 501 del 1995, convertito nella legge n. 11 del 1996, deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione, con lo stesso concessa, della anzianità contributiva, ovvero della età anagrafica, non comporta solo l’anticipo della decorrenza della pensione rispetto alla data ordinaria di conseguimento del diritto, ma incide altresì sulla misura della prestazione, giacché nell’arco temporale intercorrente tra la data della anticipazione della decorrenza stessa e quella ordinaria del conseguimento del diritto viene accreditata la contribuzione figurativa”.

5.3. — *Disciplina del cumulo con il reddito da lavoro autonomo.*

Cass. SS.UU. del 21 ottobre 2005, n. 20336, ha affermato che: “Le pensioni anticipate sono equiparate — quanto alla disciplina del cumulo con i redditi da lavoro autonomo — alle pensioni di anzianità, per le quali vigeva la regola del cumulo solo nella misura del 50% (art. 10 comma 6 decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, come modificato dall’art. 11, comma 9, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993); nella disposizione transitoria — che prevedeva il diritto al cumulo integrale esclusivamente a coloro i quali, alla data del 31 dicembre 1994 erano titolari di pensione, ovvero, alla medesima data, avevano raggiunto i requisiti minimi per la pensione di anzianità o vecchiaia (art. 10 comma 8 decreto legislativo 503/93, come modificato dall’art. 11 comma 8 della legge 537/93) — rientrano i beneficiari del pensionamento anticipato di cui all’art. 10 della legge 19 luglio 1994 n. 451 (di conversione del DL 16 maggio 1994 n. 299) il cui rapporto è estinto per legge al 31 dicembre 1994, giacché — attraverso la maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva prevista dalla legge — hanno acquisito i requisiti contributivi minimi per la pensione di anzianità al 31 dicembre 1994”.

6. — *Totalizzazione.*

6.1. — *Contributi in diverse gestioni speciali e nel Fondo pensione lavoratori dipendenti*

In tema di liquidazione della pensione a carico di una gestione speciale con il cumulo di contribuzione versata nelle medesime gestioni e nel Fondo pensione lavoratori dipendenti, Cass. 18 febbraio 2000 n. 1891 ha affermato il principio per effetto del quale la liquidazione avviene, a norma dell'art. 16 della legge n. 233 del 1990, procedendo *“Alla somma delle quote di pensione, imputabili alle singole gestioni, ognuna delle quali calcolata secondo i criteri vigenti presso ciascuna di esse (cosiddetta liquidazione a scaglioni), sia per la determinazione del reddito pensionabile che per il coefficiente di rendimento, considerando distintamente anche i periodi contributivi maturati eventualmente presso diverse gestioni dei lavoratori autonomi, in base ad un'interpretazione della norma desumibile da concordanti elementi letterali e sistematici”*.

6.2. — *Totalizzazione - art. 71 della legge 388 del 23 dicembre 2000.*

Cass. 5 novembre 2003 n. 16645, nell'interpretare l'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000 numero 388 (14) premesso che *“La facoltà di totalizzare i contributi versati a diverse gestioni sorge (...) “solo” allorquando l'interessato, senza di essa, verrebbe ad essere sprovvisto di qualsiasi tutela previdenziale nonostante il versamento di contributi per un numero complessivo di anni, eventualmente anche superiore rispetto all'anzianità contributiva richiesta nei diversi sistemi pensionistici, ha ritenuto che il presupposto, individuato sia dalla legge del 2000, sia della citata pronunzia della Corte Costituzionale (numero 61 del 1999; n.d.r.), per l'insorgenza del diritto ad avvalersi della totalizzazione è che, in sua mancanza, l'interessato non consegua alcun trattamento pensionistico in nessuna delle gestioni in cui ebbe a versare la contribuzione nel corso della vita lavorativa. La totalizzazione viene quindi configurata come estrema ratio, per eliminare la conseguenza iniqua del mancato conseguimento di qualunque trattamento pensionistico, nel caso in cui la contribuzione versata presso le diverse gestioni (neppure esercitando, ovvero quando*

(14) ¶. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche négestate dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest'ultimo sia deceduto prima del compimento dell'età pensionabile.”

non è possibile esercitare, la facoltà di ricongiunzione nei casi fissati dalla legge), non sia sufficiente per la maturazione di alcun trattamento pensionistico”.

7. — Assegno ordinario di invalidità.

7.1. — Requisiti; la contribuzione.

Per Cass. 2 gennaio 2002 n. 2 l'esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese *“Deve essere provata dall'assicurato e verificata anche di ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell'istituto assicuratore convenuto, configurandosi non come “eccezione in senso proprio” ma come “mera difesa”, sfugge alle preclusioni di cui agli art. 416 e 437 c.p.c. ed è perciò idonea anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme a sollecitare il potere-dovere del giudice di rilevare di ufficio l'eventuale carenza del suddetto requisito. Ne consegue che qualora il giudice di primo grado non abbia verificato di ufficio la sussistenza del suddetto requisito può provvedervi il giudice del gravame pure se la relativa contestazione da parte dell'istituto assicuratore non sia contenuta nell'atto di appello (avente un diverso oggetto) ma venga effettuata successivamente”.*

Tuttavia, in tema di mancata contestazione del fatto costitutivo Cass. SS.UU. 17 giugno 2004 n. 11353 ha affermato che *“Nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché, la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice. Tuttavia, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso o perché fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria”.*

7.2. — Ripristino della prestazione revocata.

Al riguardo si segnala Cass. SS.UU. 21 marzo 2001 n. 118 a tenore della quale *“Il giudice, nella decisione della controversia avente per oggetto il ripristino della pensione di invalidità liquidata in base alle disposizioni esistenti nell'ordinamento prima dell'entrata in vigore della l. 12 giugno 1984 n. 222 e poi soppressa, qualora intenda provvedere, in totale accoglimento della domanda, al ripristino della pensione, senza soluzione di continuità, fin dall'epoca della soppressione, deve accertare, anche d'ufficio, l'esistenza del requisito contributivo c.d. relativo prendendo come ter-*

mine di riferimento, per il computo a ritroso del quinquennio nel quale debbono essere conteggiati i contributi, il giorno nel quale è stata presentata l'originaria domanda di pensione in sede amministrativa, con la conseguente applicazione dell'art. 9, n. 2 lettera b), del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (sub art. 2 l. 4 aprile 1952 n. 218). Qualora, viceversa, in relazione alla medesima controversia si profili l'accoglimento parziale della domanda, con il riconoscimento, ai sensi degli artt. 1, 2 e 12, primo comma, della legge 12 giugno 1984 n. 222 (nel frattempo entrata in vigore) e 149 disp. att. c.p.c., del diritto dell'interessato a conseguire l'assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità con decorrenza successiva all'epoca della soppressione, il giudice deve controllare, anche d'ufficio, l'esistenza del requisito contributivo c.d. relativo prendendo come termine di riferimento, per il computo a ritroso del quinquennio nel quale debbono essere conteggiati i contributi, il giorno nel quale è stata presentata in sede amministrativa la domanda diretta al ripristino della pensione, con la conseguente applicazione dell'art. 4, secondo comma, l. 12 giugno 1984 n. 222 ove tale domanda di ripristino sia stata presentata dopo l'entrata in vigore della legge da ultimo indicata (o, ricorrendone le condizioni, in base all'art. 18 del d.p.r. 27 aprile 1968 n. 488, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355 del 1989, prendendo come termine di riferimento il giorno in cui si è maturato il suddetto requisito nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario)".

7.3. — Decorrenza.

In punto di perfezionamento del requisito sanitario in fase successiva rispetto alla presentazione della domanda amministrativa Cass. 17 gennaio 2005, n. 776, ha ritenuto che *“Il diritto alla prestazione inizia a decorrere non dal momento della accertata insorgenza dello stato invalidante, ma dal primo giorno del mese successivo”*. Al riguardo la Corte ha osservato che in subiecta materia, a differenza di quanto accade in tema di prestazioni di natura assistenziale, trova applicazione il disposto dell'articolo 18 del d.P.R. 488/1968 a tenore del quale, ove i requisiti necessari alla maturazione del diritto alla pensione di invalidità pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di invalidità è corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto.

7.4. — Rischio preconstituito.

Sul punto Cass. 21 agosto 2004, n. 16538, ha affermato che *“In sede di valutazione della capacità di lavoro ai fini dell'accertamento della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222 del 1984, tale diritto può sussistere anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa preesista al sorgere del rappor-*

to assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento delle condizioni di salute preesistenti o siano sopraggiunte nuove infermità tali da raggiungere il grado percentuale necessario per il pensionamento, situazioni nelle quali non è configurabile il cosiddetto rischio preconstituito o, in altri termini, l'inesistenza del rischio, che comporta la nullità d'ogni contratto d'assicurazione, ivi comprese quelle assicurazioni sociali, dovendo comunque un'alea essere presente in detti contratti. Nè tale disciplina risulta in contrasto con gli art. 3 e 38 cost., essendo essa funzionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro anche per realizzare lo sviluppo della personalità, e, in particolare il diritto d'inabili e minorati all'educazione e all'avviamento professionale”.

7.5. — Cumulo con la rendita INAIL.

Ad avviso di Cass. 27 ottobre 2003, n. 16131, l'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995 n. 335, nella parte in cui dispone che: *lè pensioni di inabilità reversibilità l'assegno ordinario d'invalidità carico dell'assicurazione generale obbligatoria o per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa...* va interpretato nel senso che *“ Il previsto divieto di cumulo trova applicazione quando i due benefici abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale che abbiano comportato l'attribuzione, oltre che della rendita, anche di un trattamento di inabilità o di invalidità; perciò esso non riguarda i trattamenti di reversibilità di pensioni (come quella di anzianità o di vecchiaia) originate dal versamento dei contributi e dall'età dell'assicurato, come pure i trattamenti di reversibilità di pensioni (di invalidità o di inabilità) liquidate in conseguenza di eventi inabilitanti non sovrapponibili a quelli che hanno dato diritto alla rendita”.*

Da ultimo la legge 388 del 23 dicembre 2000 ha disposto, all'articolo 73, che *“A decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore”.*

7.6. — Profili di censura ammissibili in sede di legittimità.

Cass. 13 maggio 2005, n. 10056, ha ribadito il consolidato orientamento secondo

il quale: “*Nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie dell’assicurato, le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la sentenza impugnata possono essere contestate in sede di legittimità solo attraverso la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale che, in quanto tale, rientra tra i vizi deducibili con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 codice di procedura civile. In mancanza di detti elementi ().. le censure proposte configurano un mero dissenso diagnostico, irrilevante in sede di legittimità*”.

8. — Pensione di reversibilità.

8.1. — Requisiti; la “vivenza a carico”.

Cass. 10 agosto 2004 n. 15440 ha precisato che “*La prova della cosiddetta vivenza a carico dell’assicurato da parte del pensionato, richiesta ai fini del diritto alla pensione di reversibilità a favore del figlio superstite (ultradiciottenne) inabile al lavoro non è esaurita con la dimostrazione della convivenza tra tali due soggetti occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile*”.

8.1.1. — Requisiti: inabilità al lavoro.

Secondo Cass. 24 maggio 2002, n. 7661, “*Perché sorga il diritto alla pensione di reversibilità, il figlio maggiorenne deve risultare inabile al momento della morte del dante causa*” (nella fattispecie la Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto a pensione al figlio maggiorenne inabile al momento del decesso della madre, titolare a sua volta della pensione di reversibilità ma non al momento del decesso del titolare originario).

8.2. — Trattamento spettante al coniuge divorziato: condizioni.

Cass. 21 gennaio 2005, n. 1272, ha affermato che “*Il diritto alla pensione di reversibilità (o ad una quota di essa), riconosciuto in favore del coniuge divorziato dall’art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, postula l’effettiva titolarità dell’assegno di divorzio al momento della morte del coniuge, configurandosi il trattamento di reversibilità come prosecuzione della funzione di sostentamento del superstite in precedenza*

indirettamente adempiuta dalla pensione goduta dal dante causa". Tuttavia, e sul medesimo argomento, con la successiva sentenza numero 6429 del 25 marzo 2005 ha espresso il seguente principio di diritto: *"Ad integrare la fattispecie legale — costitutiva del diritto ad una quota della pensione di reversibilità, in favore del coniuge divorziato del titolare della pensione diretta corrispondente (di cui all'art. 9, comma 3, in relazione all'art. 5, comma 6 ss., l. 1 dicembre 1970 n. 898, e successive modifiche ed integrazioni) — può concorrere, in alternativa alla titolarità dell'assegno divorzile, il possesso dei requisiti per averne diritto (di cui all'art. 5, comma 6, cit.), che — solo in difetto di accertamento giudiziale negativo circa la spettanza di tale diritto allo stesso coniuge divorziato — può formare oggetto, tuttavia, di accertamento "incidenter tantum", senza efficacia di giudicato, nei confronti dell'ente previdenziale e del coniuge superstiti dello stesso titolare di pensione diretta"*.

Da ultimo l'articolo 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, ha chiarito che *"Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970"*.

8.3. — Ricalcolo nell'ipotesi di perdita del diritto da parte di uno dei contitolari.

Cass. SS.UU. 10 ottobre 2002, n. 17888, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nella Sezione Lavoro, ha affermato che, ove la contitolarità del trattamento di reversibilità pure avente decorrenza anteriore al 30 settembre 1983, cessi in epoca successiva alla predetta data (momento rilevante, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 463 del 1983, per la applicazione della c.d. cristallizzazione dell'importo della pensione erogato alla data di cessazione del diritto alla integrazione al minimo) e si imponga, quindi, la riliquidazione del trattamento spettante ai contitolari superstiti *"Il trattamento spettante ai rimanenti contitolari riguarda una prestazione decorrente solo da epoca successiva alla data considerata dall'art. 6, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638 (...). Rispetto a tale data non è configurabile una perdita del diritto all'integrazione al minimo, e non può trovare applicazione neppure la disposizione del comma 7 dello stesso articolo, che su tale presupposto prevede la c.d. cristallizzazione dell'importo erogato alla data di cessazione del diritto all'integrazione"*.

9. — Benefici previdenziali per esposizione all'amianto.

9.1. — Requisiti oggettivi.

Con sentenza 12 gennaio 2000, n. 5, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fon-

data “La questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., nei confronti dell’art.13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), come modificato dall’art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271 (Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell’amianto), che a tutela di tali lavoratori, quando risulti che siano stati esposti all’amianto per più di dieci anni, prevede una rivalutazione dei periodi assicurativi attraverso il meccanismo della moltiplicazione, per il coefficiente di 1,5, dell’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali gestita dall’INAIL. Contrariamente a quanto ritengono i giudici “a quibus” è da escludersi che la disposizione censurata, per la mancata indicazione di “standards” tecnici di riferimento, e di ulteriori specifici limiti quantitativi e qualitativi della esposizione all’amianto, consenta il riconoscimento del beneficio previdenziale “de quo” ad una serie indeterminata di destinatari, sì da dar luogo, in sede giudiziaria, alla possibilità di uguali decisioni per casi di diversa pericolosità e, al tempo stesso, di decisioni diverse per casi sostanzialmente uguali. Il criterio dell’esposizione ultra decennale, infatti, costituisce un dato di riferimento tutt’altro che indeterminato, in quanto, correlato com’è, dallo stesso art. 13, comma 8, al sistema generale di assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, viene ad implicare necessariamente quello di rischio, e precisamente di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l’amianto è capace di generare nell’ambiente di lavoro; evenienza, questa, tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissarne il valore massimo di concentrazione, che segna la soglia limite del rischio di esposizione (d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, e successive modifiche). Il sicuro fondamento su cui poggia la norma impugnata la sottrae dunque alla formulata censura di irrazionalità”.

La Corte di Cassazione — con le sentenze numero 4913 ed 8859 del 2001 — ha quindi ritenuto che il beneficio della rivalutazione contributiva tipizzato dall’articolo 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992 è suscettibile di essere riconosciuto “Unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d’amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277 del 1991 ed ha inoltre precisato che il giudice di merito nell’esame della fondatezza della relativa domanda (...) deve accertare — nel rispetto dei criteri di ripartizione dell’onere probatorio — se l’assicurato, dopo aver provato la specifica lavorazione praticata e l’ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause “fisiologiche”, quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel D.Lgs. n. 277 del 1991”. Detto orientamento è stato ribadito nella successiva sentenza numero 997 del 2003, con la quale la Corte regolatrice ha nuovamente affermato che “Destinatari del beneficio previdenziale dell’art. 13 comma 8 l. 27 marzo 1992 n. 257 sono tutti i lavoratori subordinati i quali — indipendentemente dall’oggetto dell’attività produttiva dell’impresa datrice di lavoro — abbiano subito un’esposizione “qualificata” ultradecennale all’azione morbigena delle fibre d’amianto. Presupposto per l’attribuzione di tale beneficio (moltiplicazione per il coefficiente di 1,5, ai fini delle prestazioni pensionistiche, dell’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione ad amianto gestita dall’Inail) non è la sola esposizione ultradecennale ad

amianto, necessitando altresì la prova, il cui onere ex art. 2697 c.c. fa carico a ciascun lavoratore interessato, di aver subito un'esposizione "qualificata" ossia un'esposizione a valori di concentrazione delle polveri di amianto pari (o superiori) a quelli indicati dagli art. 24 e 31 d.lg. n. 277 del 1991".

9.2. — Requisiti oggettivi alla luce dell'articolo 47 del decreto legge 30.9.2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24.11.2003 n. 326 (15).

Cass. 18 novembre 2004, numero 21862, ha osservato che "Con la norma sopravvenuta esprime l'intento di modificare in parte i requisiti di accesso al beneficio, non certo di introdurre per la prima volta la necessità di una esposizione "qualificata" all'amianto, cioè una soglia di rischio prima inesistente. Una innovazione così forte non è confortata dal dato letterale e, trattandosi costantemente di esposizioni che risalgono a periodi lontani nel tempo, un peggioramento così radicale del regime giuridico applicabile a coloro per i quali non è stata fatta salva la normativa precedente (che già subiscono una riduzione del quantum del beneficio) susciterebbe fondati dubbi di conformità all'art. 3 Cost.. Conclusivamente, anche la nuova disciplina conferma la necessità di una esposizione "qualificata" all'amianto già alla stregua del dato normativo di cui all'art. 13 comma 8 d. lgs. 257/1992. Ne discende che nel giudizio di merito doveva essere accertato se una siffatta esposizione sussistesse o meno con riferimento alle singole collocazioni lavorative ()".

9.3. — Periodo suscettibile di rivalutazione.

Per Cass. 6 aprile 2002, n. 4950, "Il disposto dell'articolo 13, comma 8, della legge numero 257 del 1992 va interpretato nel senso che per i lavoratori esposti all'amianto sia rivalutabile il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio, e non già l'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro le malattie causate dall'amianto".

(15) †. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124".

9.4. — Destinatari della tutela.

La Corte Costituzionale, con decisione numero 434 del 31 ottobre 2002, premesso che *“Il beneficio della rivalutazione ai fini contributivi del periodo di lavoro durante il quale i lavoratori fossero stati esposti all’amianto non ha carattere risarcitorio o indennitario — come erroneamente ritenuto dal rimettente — ma ha invece la principale funzione di permettere ai lavoratori coinvolti nel processo di dismissione delle lavorazioni comportanti l’uso dell’amianto di ottenere il diritto alla pensione, ha dichiarato non fondata, in riferimento agli art. 3 comma 1 e 38 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 nella parte in cui, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, non stabilisce che l’erogazione del beneficio della rivalutazione contributiva ivi prevista spetti ai lavoratori esposti all’amianto per oltre un decennio che fossero già pensionati al momento dell’entrata in vigore della l. n. 257 del 1992”*.

In argomento la Corte di Cassazione ha costantemente sostenuto (v. per tutte Cass. 29 ottobre 2003 n. 16256) che la *“Maggiorazione contributiva non spetta ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 (28 aprile 1992), erano già titolari di una pensione di anzianità o di vecchiaia ovvero di inabilità, mentre va riconosciuta — ferma restando la ricorrenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalla succitata disposizione — ai lavoratori che, a quella medesima data, restavano ancora attività di lavoro dipendente, ovvero versavano in uno stato di temporanea disoccupazione, ovvero erano titolari della pensione o dell’assegno di invalidità”*.

9.4.1. — Dipendenti delle Ferrovie dello Stato.

La Corte costituzionale, con decisione numero 127 del 22 aprile 2002, ha ritenuto che la disposizione dell’articolo 13, comma 8°, della legge 257/1992 *“Consente di ricomprendere nel previsto beneficio previdenziale anche i lavoratori delle Ferrovie dello Stato, beninteso, in presenza dei richiesti presupposti, attinenti, segnatamente, all’esposizione ultradecennale all’amianto, alla soggezione all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto e al rischio morbigeno”*.

10. — Perequazione automatica.

10.1. — Nozione.

Per Cass. 11 gennaio 2000, n. 209, *“La perequazione automatica, introdotta nell’ordinamento previdenziale di fronte al fenomeno in atto della notevole diminuzione del potere di acquisto della moneta, come strumento di tutela del valore reale dell’ammontare dei trattamenti pensionistici e come meccanismo diretto ad assicurarne, anche*

in prospettiva temporale, l'“adeguatezza alle esigenze di vita” imposta dall'art.38, secondo comma, Cost., consiste in una periodica rivalutazione degli importi di pensione, realizzata dalla legge attraverso l'attribuzione, a determinate scadenze, di aumenti collegati all'incremento del costo della vita ovvero agganciati alla dinamica salariale”.

10.2. — Prova dei requisiti.

Ai fini dell'applicazione degli aumenti perequativi sulle pensioni superiori al minimo, Cass. 4 aprile 2001 n. 5024 ha osservato che *“Costituendo il superamento del trattamento minimo lo stesso presupposto a fondamento della domanda di perequazione, l'onere di fornirne la prova in positivo incombe su colui che del diritto in questione affermi la sussistenza ed eserciti l'azione diretta a farlo valere”.*

10.3. — Perequazione automatica dei trattamenti in regime internazionale.

Cass. 23 gennaio 2003, n. 1001, ha affermato che *“La perequazione automatica prevista dall'art. 10 l. 3 giugno 1976 n. 160 compete anche a colui che fruisce di pensione superiore al minimo per effetto della somma della quota italiana, integrata al minimo, col pro rata corrisposto da un istituto assicuratore estero, atteso il carattere unitario della pensione costituita dal pro-rata, coerente con il principio (già enunciato dall'art. 51 del Trattato di Roma 25 marzo 1957, istitutivo della CEE, e poi disciplinato dal regolamento comunitario 14 giugno 1971 n. 1408) del cumulo di totalizzazione — ai fini della nascita, della conservazione e del calcolo delle prestazioni previdenziali alle quali il lavoratore sia stato soggetto”.* Nell'occasione il Supremo Collegio ha altresì precisato che la perequazione spetta anche ove la prestazione in regime di *pro rata* non sia stata *“Ancora attribuita dagli organi dello stato ove i contributi sono maturati”* atteso che *“Il ritardo dell'erogazione in concreto del beneficio pensionistico non può andare a danno dell'assistito il quale ha diritto, in ogni caso e ad ogni effetto, a vedere ricostruita la propria posizione, con gli eventuali vantaggi riflessi, come se il pagamento avesse avuto luogo a tempo debito”.*

11. — Integrazione al minimo.

11.1. — Integrazione al minimo delle pensioni civili in favore dei non vedenti.

Sull'argomento si segnala: Cass. SS.UU. 24 febbraio 2005, n. 3814, con la quale il Supremo Collegio, risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto in seno alla Sezione Lavoro, ha ritenuto che *“Il requisito reddituale al quale, ai sensi dell'art. 6*

d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 1983 n. 638, è subordinato il diritto alla integrazione al minimo delle pensioni erogate dall'Inps in regime obbligatorio, trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni erogate in favore dei ciechi totali o parziali, non costituendo deroga alla detta previsione di carattere generale la disposizione di cui all'art. 8, comma 1 bis, del medesimo d.l. n. 463 del 1983, per effetto della quale, attraverso il richiamo all'art. 68 l. 30 aprile 1969 n. 153, il riacquisto della capacità di guadagno nonché di un reddito da lavoro, anche elevato, da parte del cieco non comporta la perdita della pensione, giacché mentre l'integrazione al minimo serve ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia quando a tale scopo non sia sufficiente la contribuzione previdenziale accreditata, la previsione, in favore dei ciechi, della conservazione del trattamento pensionistico nonostante la carenza sopravvenuta di uno dei presupposti, e in particolare del requisito reddituale, persegue la finalità di favorire il loro reinserimento sociale, non distogliendo l'invalido dall'apprendimento e dall'esercizio di un'attività lavorativa, senza che da tale finalità possa desumersi, in contrasto con il dato letterale delle richiamate disposizioni, l'espressione di un generale principio di irrilevanza totale del requisito reddituale nel regime della pensione di invalidità dei ciechi, con conseguente estensione a questi ultimi della integrazione al minimo della pensione”.

12. — Pensione supplementare.

12.1. — Insussistenza del diritto in capo ai lavoratori autonomi.

Cass. 23 febbraio 2004, n. 3569 ha interpretato il disposto dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (in forza del quale l'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma) nel senso che la pensione supplementare è suscettibile di essere liquidata solo *“In favore dei titolari di trattamento pensionistico conseguito per effetto della prestazione di lavoro dipendente, atteso che i trattamenti di previdenza sostitutivi (regimi speciali che si pongono in alternativa al regime generale, senza escluderne la competenza, per particolari categorie di lavoratori dipendenti), ovvero che ne comportino l'esclusione (dipendenti pubblici) o l'esonero (fondi pensionistici di alcuni istituti di credito), lo sono con esclusivo riguardo all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, obbligatoria per tutti coloro che, avendo compiuta l'età di quattordici anni, prestino lavoro retribuito alle dipenden-*

ze altrui (art. 3, r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636). Ne consegue, quindi, l'impossibilità di una lettura estensiva della norma, tale da comportare l'assimilazione ai trattamenti di previdenza sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione obbligatoria di pensioni conseguite come lavoratori autonomi o come liberi professionisti".

13. — Mutamento del titolo pensionistico.

13.1. — Trasformazione della pensione di invalidità in pensione di anzianità.

In argomento Cass. S.U. 19 maggio 2004, n. 9492, con sentenza numero 9492 del 19 maggio 2004, nulla premesso che "Nel vigente ordinamento previdenziale non è configurabile nè un principio generale di immutabilità del titolo della pensione nè il principio inverso, di portata ugualmente generale, del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei singoli istituti, hanno affermato che deve ritenersi consentita la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, ove di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi, e ciò sia in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984 (che ha introdotto la regola della trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia), sia per la natura del rischio protetto, che accomuna le due forme di tutela, le quali in attuazione dell'art. 38 cost. garantiscono il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia. Per contro, non è possibile la conversione del trattamento di invalidità in pensione di anzianità sulla base della anzianità contributiva e assicurativa raggiunta con la prosecuzione dell'attività lavorativa (in relazione alla quale è possibile solo la liquidazione di supplementi di pensione), in ragione della sostanziale diversità di questo beneficio, che rappresenta un riconoscimento ed un premio per la fedeltà al servizio e non è comparabile con le altre forme previdenziali comprese nell'area di tutela dell'art. 38 cost., nè rileva a questo fine il disposto dell'art. 22 della legge n. 153 del 1969, che stabilisce l'equiparazione tra pensione di anzianità e pensione di vecchiaia solo con riferimento al momento in cui si pervenga al compimento dell'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia".

13.2. — Trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia.

Cass. 4 maggio 2004, n. 8433, ha ritenuto "Consentita la conversione della pensione di invalidità attribuita nel regime precedente all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, in pensione di vecchiaia, giacché il disposto dell'art. 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984, che ha introdotto la regola della trasformazione dell'assegno di

invalidità in pensione di vecchiaia, trova applicazione anche per il trattamento della pensione di invalidità previsto dal precedente regime, in quanto espressivo di un principio generale, affermato con l'entrata in vigore della legge citata, di idoneità dell'unica posizione assicurativa a realizzare i presupposti delle varie forme previdenziali considerate, in funzione della protezione della stessa situazione generatrice di bisogno, atteso che la natura del rischio protetto accomuna le due forme di tutela, le quali, in attuazione dell'art. 38 cost., garantiscono il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia".

14. — Prestazioni in regime internazionale.

14.1. — Determinazione della pensione virtuale.

Cass. 10 giugno 2004, n. 11068, ha affermato che *"L'integrazione al trattamento minimo va computata nel calcolo della pensione virtuale — e cioè dell'importo che sarebbe conseguito con l'applicazione della sola legge nazionale — solo se detta integrazione spetti al lavoratore ai sensi della legge italiana".* In senso sostanzialmente conforme si è successivamente espressa la Corte di Giustizia della Comunità Europea che, nell'interpretare l'articolo 46, n. 2 lett. B. del regolamento 1408 del 1971, ha statuito che *"Ai fini della determinazione dell'importo teorico della pensione assunto come base di calcolo del prorata della pensione, l'ente competente non è obbligato a prendere in considerazione un'integrazione diretta a garantire la pensione minima prevista dalla normativa nazionale qualora, per effetto del superamento dei limiti di reddito fissati dalla normativa nazionale relativa all'integrazione medesima, un assicurato che abbia svolto la propria attività lavorativa interamente nello Stato membro interessato non possa avere diritto all'integrazione medesima"* (Corte di giustizia sentenza 21 luglio 2005 resa nel procedimento C-30/04 in causa Ursel Koschitzki ed INPS).

14.2. — Integrazione al minimo dei trattamenti erogati in regime internazionale.

In tema Cass. 19 marzo 2004 n. 5573, ricostruita l'intera disciplina introdotta dall'articolo 7 della legge 29 dicembre n. 407 del 1990, si è pronunciata in senso contrario all'applicabilità del limite minimo di anzianità contributiva stabilito dal primo comma del citato articolo 7 ed ha affermato che la suddetta norma *"Non si applica direttamente alle prestazioni ai superstiti, nel senso che per avere diritto alla integrazione al minimo il titolare di detto trattamento non deve personalmente avere versato un anno di contributi in Italia".*

Sulla misura del trattamento indiretto liquidato successivamente al 1 gennaio 1991 e spettante al coniuge superstite residente all'estero, nella medesima sentenza, si chiarisce che, nell'ipotesi di pensione del *de cuius*, che fosse residente all'estero, decorrente da epoca precedente all'entrata in vigore della legge n. 407 del 1990 ed ottenuta in assenza di minimo contributivo, *“Questi aveva diritto alla cristallizzazione della integrazione nella misura percepita al gennaio 1991, ed il titolare della pensione di reversibilità avrà diritto al 60% della pensione del dante causa comprensiva della integrazione cristallizzata”*.

Infine, la Suprema Corte, sempre per il caso di coniuge residente all'estero, ha affermato che *“Quanto al diritto del titolare della pensione di reversibilità ad ottenere su di essa l'integrazione al minimo “propria”, questo deve essere escluso. Lo vieta infatti il terzo comma dell'art. 7 in commento”*.

14.3. — *Totalizzazione c.d. multipla.*

La tematica delle prestazioni in regime internazionale è stata affrontata dalla Suprema Corte anche in relazione al profilo della cosiddetta totalizzazione multipla, intendendosi per tale la totalizzazione dei contributi maturati presso Stati membri della CE e presso Stati terzi vincolati con uno solo degli Stati membri da convenzioni internazionali bilaterali.

In proposito pare opportuno premettere che Corte di Giustizia 15 gennaio 2002, resa nel procedimento C-55/00 (vertente fra Gottardo ed INPS, alla quale il Tribunale di Roma aveva sottoposto la seguente questione pregiudiziale *“Se il lavoratore cittadino di uno Stato membro che possa vantare il versamento di contributi previdenziali presso il competente Istituto di un altro Stato membro abbia o meno diritto a vedersi liquidata la pensione di vecchiaia mediante il cumulo dei contributi versati presso l'Istituto di uno Stato estraneo all'Unione in forza della convenzione che lo Stato membro ha concluso con quest'ultimo e che lo stesso applica a favore dei propri cittadini”*), ha ritenuto che *“Gli enti previdenziali competenti di un primo Stato membro sono tenuti, conformemente agli obblighi comunitari loro incombenti in virtù dell'art. 39 CE, a prendere in considerazione, ai fini dell'acquisizione del diritto a prestazioni di vecchiaia, i periodi contributivi maturati in un paese terzo da un cittadino di un secondo Stato membro quando, a parità di situazioni contributive, i detti enti, in applicazione di una convenzione internazionale bilaterale conclusa tra il primo Stato membro e il paese terzo, computano i periodi di tale natura maturati dai loro stessi cittadini”*.

La Corte di Cassazione ha affrontato la tematica con due successive, difformi, pronunce.

Cass. 28 giugno 2003, n. 10305, ha ritenuto che *“Nel caso in cui un lavoratore abbia svolto attività lavorativa in diversi Stati (membri e terzi) ed abbia pertanto acquisito diverse posizioni assicurative, ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è possibile l'applicazione del principio della totalizzazione “multipla” dei contributi previdenziali frazionati in forza della sola legislazione italiana, tutte le volte in cui o per l'esistenza di convenzioni bilaterali (nella specie, convenzione tra*

Italia e Stati Uniti d'America del 23 maggio 1973, ratificata con l. n. 86 del 1975) o per vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (nella specie Regolamento Ce n. 1408 del 1971, per l'attività svolta in Francia) i contributi versati all'estero debbano essere considerati come versati in Italia, anche se tra i paesi diversi dall'Italia non esistano accordi in tal senso; ciò essenzialmente in base al rilievo che quei contributi devono essere considerati come se effettuati secondo la legislazione italiana e quindi cumulabili tra di loro e senza che il riconoscimento delle posizioni contributive stesse maturate negli altri paesi determini alcuna conseguenza per i rispettivi enti previdenziali. Dal che ne consegue la possibilità di cumulare contribuzioni versate a gestioni previdenziali diverse e, successivamente, limitare l'imposizione dell'onere della pensione soltanto ad alcune di esse (nella specie l'Italia), con l'esito di separare il momento della totalizzazione da quello dell'assunzione "pro quota" del relativo onere della pensione".

Successivamente, Cass. 10 settembre 2003, n. 13273, ha invece ritenuto che *"In tema di integrazione del requisito contributivo ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, la totalizzazione, prevista e disciplinata dall'ordinamento comunitario (art. 45 e 46 del regolamento Cee del Consiglio n. 1408 del 1971, in attuazione della delega conferita dall'art. 51 del trattato), consente il cumulo dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dei soli Paesi membri dell'Unione europea, intendendosi per tale, secondo l'art. 1 del citato regolamento Cee, il complesso di leggi, regolamenti, disposizioni statutarie ed ogni altra misura di applicazione concernenti i regimi di sicurezza sociale, con esclusione, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee (v. sent. 2 agosto 1993, causa n. 23/92), delle disposizioni di convenzioni internazionali in materia previdenziale tra un solo Stato membro ed uno Stato terzo, anche se recepite, con legge, nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato. Pertanto, non è ammessa la totalizzazione con riguardo a periodi di assicurazione compiuti da un lavoratore sotto la legislazione nazionale di Italia e Germania ed al periodo compiuto dallo stesso lavoratore in Australia, pur essendo quest'ultimo cumulabile in forza di una convenzione italo-australiana ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 225 del 1988".*

15. — Prestazioni per l'invalidità civile.

15.1. — Legittimazione passiva dell'INPS.

Cass. 2 aprile 2004, n. 6565, ha ritenuto che *"Nelle controversie proposte dopo il 3 settembre 1998 aventi ad oggetto il diritto a prestazioni assistenziali secondo la disciplina di cui all'articolo 130 del decreto legislativo numero 112 del 1998, il soggetto legittimato passivamente è l'Inps, nei cui confronti lo stato di invalidità va accertato in via incidentale senza necessità di promuovere un doppio giudizio (per l'accertamento delle condizioni sanitarie e per il conseguimento delle*

prestazioni); va invece esclusa, in base alla predetta disciplina, l'ammissibilità di un'azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile, mentre nelle controversie in cui tale stato si configura come un presupposto logico, rispetto ai benefici (diversi dalle prestazioni economiche) richiesti dall'invalido, è legittimato passivamente il soggetto obbligato per legge a soddisfare la specifica pretesa fatta valere dall'interessato”.

15.2. — Decorrenza dei trattamenti.

Con sentenza 5 luglio 2004, n. 12270, Cass. SS.UU. ha affermato che “Il diritto al conseguimento delle prestazioni periodiche di assistenza sociale per invalidità civile decorre, nel caso in cui il richiedente abbia maturato il requisito sanitario nel corso del procedimento giudiziario, a partire dalla data dell'accertata insorgenza dello stato invalidante”.

15.3. — Requisiti costitutivi; rilevanza.

Cass. 27 settembre 2002, n. 14035, ha ritenuto che “In tema di assegno di invalidità, previsto a favore degli invalidi civili dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118, lo stato del reddito e lo stato d'incollocazione sono elementi costitutivi del diritto, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvi gli effetti del giudicato interno, formatosi ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda e la sentenza sia stata impugnata per motivi attinenti solo allo stato d'invalidità”.

15.4. — Prova dei requisiti.

Per Cass. SS.UU. 3 aprile 2003, n. 5167, “La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 l. 13 aprile 1977 n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. b, d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, comma 1, lett. o, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la p.a. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c.”.

16. — Pensione sociale e assegno sociale.**16.1. — Requisiti reddituali; irrilevanza delle elargizioni occasionali.**

Secondo Cass. 11 agosto 2005, n. 16859, “*Dal combinato disposto dell’art. 3 della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 26 della legge n. 153 del 1969 (come modificato dall’art. 3 del d.l. n. 30 del 1974, conv. in legge n. 114 del 1974) si desume che, nei redditi da computare ai fini della sussistenza del requisito reddituale per l’accesso al beneficio dell’assegno sociale, non vanno incluse le entrate patrimoniali prive dei caratteri di obbligatorietà e prevedibilità quali erogazioni in natura e in denaro percepite a titolo di aiuto volontario da parte dei familiari*”.

16.1.1. — Requisiti reddituali; modalità di computo degli arretrati.

Dirimendo contrasto di giurisprudenza insorto sul punto Cass. SS.UU. 15 giugno 2005, numero 12796, ha statuito che “*Salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, in ogni caso in cui l’erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, devono essere considerati anche gli arretrati, nelle quote maturate per ciascun anno di competenza e non nel loro importo complessivo, poiché nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall’art. 38 cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell’art. 53 cost., con la conseguenza che al beneficiario può essere chiesto di concorrere alla spesa in presenza di un incremento di reddito che possa essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti, il che non sarebbe assicurato dal cosiddetto criterio di “cassa”. Conseguentemente, nel caso di assegno sociale - che ha sostituito la pensione sociale - non rilevano gli arretrati, atteso che l’art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, esclude espressamente dal computo dei limiti di reddito tutte le competenze arretrate soggette a tassazione separata*”.

16.1.2. — Requisiti reddituali nell’ipotesi di trasformazione della pensione di invalidità civile in pensione sociale.

In tema si segnala Cass. SS.UU. 9 agosto 2001, n. 10972, in forza della quale “*L’ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale erogata dall’Inps in sostituzione della pensione di invalidità corrisposta dal Ministero dell’Interno ha, in applicazione dell’art. 19 l. 30 marzo 1971 n. 118, carattere automatico e prescinde pertanto dall’accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell’assistito, costituendo la titolarità della pensione di invalidità sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di maggior favore già accertate, anche per quanto riguarda l’esclusione della rendita Inail dall’ammontare del reddito massimo compatibile*”.

16.2. — Superamento dei limiti reddituali; conseguenze in tema si pensione sociale.

Cass. 19 maggio 2005, n. 10581, ha affermato che in ipotesi di superamento dei limiti di reddito previsti per la fruizione della pensione sociale “*Non essendo prevista né dall’articolo 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 che ha introdotto nell’ordinamento la pensione sociale, né dalle successive leggi modificative la possibilità di sospensione dell’erogazione della pensione sociale per il temporaneo venir meno di uno dei requisiti costitutivi consegue, secondo la regola generale, che in questi casi si verifica l’estinzione del diritto, di talchè la prestazione può essere nuovamente concessa solo a seguito di apposita domanda*”.

16.3. — Diritto del cittadino straniero alla prestazione.

Nell’annullare la decisione di merito che aveva escluso il diritto al beneficio in oggetto anche per il periodo precedente l’entrata in vigore dell’articolo 80 della legge numero 388 del 2000, Cass. 20 gennaio 2005, n. 1117, ha affermato che “*Il diritto all’assegno sociale, di cui all’art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, deve essere riconosciuto al cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno in Italia, in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla citata legge, atteso che l’art. 41 del d.lg. n. 286 del 1998, nello stabilire l’equiparazione degli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai cittadini italiani, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, d’assistenza sociale, non autorizza alcuna opzione interpretativa in senso opposto. Ne consegue che l’art. 80, comma 1, della legge n. 388 del 2000, nello stabilire che l’assegno sociale è concesso agli stranieri titolari della carta di soggiorno, con esclusione dei titolari di permesso di soggiorno, non si limita ad interpretare la norma precedente, chiarendone la portata, ma introduce una modificazione dell’ambito d’applicazione del beneficio, per cui non può avere carattere d’interpretazione autentica e conseguente efficacia retroattiva*”.

17. — Disciplina dell’indebito.**17.1. — Indebito pensionistico.**

In relazione al tema degli indebiti pensionistici, e con riferimento alla disciplina introdotta dalla legge 23 dicembre 1996 numero 662 (articolo 1, commi 260 e seguenti), Cass. 19 gennaio 2004 n. 746, uniformandosi a quanto statuito dalle Sezioni Unite con sentenza numero 30 del 2000, ha ribadito che la normativa appena citata ha sosti-

tuito “*Per intero la precedente disciplina, con la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza anche dei relativi presupposti secondo la disciplina precedente applicabile. Nondimeno la normativa sopravvenuta non si applica ai recuperi già avvenuti, e quindi non giustifica, riguardo agli stessi, azioni di ripetizione in favore degli assicurati*”.

A seguito della entrata in vigore della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha parzialmente innovato la disciplina della materia, si è registrato un nuovo intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In particolare Cass. SS.UU. 7 marzo 2005 n. 4809, nell’individuare i diversi ambiti di operatività della legge 23 dicembre 1996 numero 662 e della legge 28 dicembre 2001 numero 448, ha affermato: “*In tema di ripetizione di indebito previdenziale, e con riguardo alla normativa applicabile agli indebiti pensionistici Inps maturati anteriormente al 1 gennaio 1996, e non ancora recuperati totalmente, ovvero recuperati solo in parte, prima della entrata in vigore della l. 28 dicembre 2001 n. 448, la nuova disciplina dettata da quest’ultima legge con l’art. 38, commi 7 e 8 (ai cui sensi “nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’Inps, per periodi anteriori al 1 gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito imponibile ai fini dell’i.r.p.e.f. per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263, 31 euro”, e, ove tale soglia sia superata, “non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso”), non si applica quando il titolare del trattamento pensionistico godeva di un reddito, per l’anno 1995, inferiore ai sedici milioni di lire, soglia alla quale faceva riferimento la precedente disciplina sul recupero dell’indebito previdenziale (non solo Inps) dettata, per il periodo, appunto, anteriore al 1 gennaio 1996, dall’art. 1, commi 260 e 261, l. 23 dicembre 1996 n. 662, dovendo escludersi, sotto questo profilo, un effetto abrogativo implicito di quest’ultima disciplina determinato dal sopraggiungere del citato art. 38 della legge n. 448 del 2001, atteso che, secondo la regola generale operante nel caso di successione di norme nel tempo, il rapporto debitorio concernente l’indebito deve considerarsi estinto — con conseguente insensibilità allo “ius superveniens” — quando si sia perfezionata la fattispecie legale che, ai sensi della disciplina dell’indebito vigente all’atto della sua formazione, lo rendeva irripetibile. Viceversa, e sempre con riguardo agli indebiti maturati anteriormente al 1 gennaio 1996, ove si accerti che l’indebito era recuperabile, a norma della legge n. 662 del 1996, perché il titolare godeva nell’anno 1995 di un reddito superiore a sedici milioni di lire, la ripetibilità deve essere verificata anche alla luce della legge n. 448 del 2001, e quindi il recupero è consentito solo in caso di titolarità, nell’anno 2000, di un reddito superiore alla soglia individuata da quest’ultima legge. L’operatività di entrambe le discipline ricorre anche quando, al momento di entrata in vigore della legge n. 448 del 2001, sia in corso il recupero rateale (consentito dalla legge n. 662 del 1996): in tal caso l’Istituto previdenziale dovrà accertare se la restante porzione (alla data di inizio del processo, posto che il tempo della causa non deve essere di pregiudizio alla parte) sia ancora ripetibile, alla luce della legge n. 448 del 2001, verificando cioè la misura del reddito del 2000, ed astenendosi dal recuperare ulteriormente allorché tale reddito sia inferiore alla soglia di legge*”.

17.1.1. — Modalità di determinazione del reddito personale ai fini della ripetizione.

Cass. 5 agosto 2005, n. 16553, ha ritenuto che “L’articolo 1 comma 260 della legge 23 dicembre 1996 numero 662 — nella parte in cui prevede la ripetibilità nei limiti del quarto delle somme relative a trattamenti pensionistici indebitamente percepiti da coloro che abbiano conseguito redditi assoggettabili a IRPEF, per l’anno 1995, superiori a 16 milioni di lire — deve essere interpretato nel senso che l’ammontare del reddito personale imponibile IRPEF sia determinato al lordo dell’indebito previdenziale”.

17.1.2. — Restituzione di somme pagate in esecuzione di sentenze.

Cass. 11 marzo 2005, n. 5340, ha affermato che “La disciplina dell’indebito previdenziale, che deriva da errore dell’Istituto, non è applicabile in relazione a pagamenti effettuati in esecuzione di provvedimenti giudiziali riformati in sede di impugnazione, in quanto in tal caso l’obbligo di restituzione è un effetto della riforma della sentenza, ai sensi dell’art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.”.

17.2. — Indebito assistenziale.

Cass. 29 ottobre 2004, n. 20992, ha ribadito che “Le erogazioni effettuate a titolo di prestazione assistenziale, quale è la pensione per invalidità civile, dopo l’accertamento della insussistenza dei requisiti legislativamente previsti per il loro riconoscimento, sono da considerarsi indebite e sono disciplinate dalla regola generale, in tema di indebito, dettata dall’art. 2033 c.c.”.

Peraltro la Corte Costituzionale, con ordinanza numero 448 del 27 ottobre 2000, ha avuto modo di dichiarare manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 3 e 38, comma 1, cost., dell’art. 1 commi 260-265 l. 23 dicembre 1996 n. 662, e dell’art. 52, comma 2, l. 9 marzo 1989 n. 88, nelle parti in cui le ripetute norme non prevedono l’irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità accompagnamento. Al riguardo la Consulta ha ritenuto che “A seguito delle modifiche del quadro normativo introdotte dall’art. 4 d.l. n. 323 del 1996 e dall’art. 37 comma 8 l. 23 dicembre 1998 n. 448 si è realizzato un avvicinamento della disciplina, sia transitoria che a regime, della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell’indebito previdenziale, per effetto del quale avvicinamento la normativa censurata può dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto, attesa la peculiarità dell’accertamento dell’insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non è necessario che la disciplina che ne regola le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all’indebita percezione delle prestazioni previdenziali, e considerato che gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell’art. 38 comma 1 cost.”.

18. — Fonti normative di più frequente consultazione.

- 1) R.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, con la legge 6 luglio 1939, n. 1272.
- 2) Legge 12 agosto 1962, n. 1338
- 3) Legge 30 aprile 1969, n. 153
- 4) D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639
- 5) Legge 11 agosto 1973, n. 533
- 6) D.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, con la legge 11 novembre 1983, n. 638.
- 7) Legge 12 giugno 1984, n. 222
- 8) Legge 9 marzo 1989, n. 88
- 9) Legge 29 dicembre 1990, n. 407
- 10) Legge 27 marzo 1992, n. 257
- 11) D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
- 12) Legge 8 agosto 1995, n. 335
- 13) Legge 23 dicembre 1996, n. 662
- 14) Legge 27 dicembre 1997, n. 449
- 15) Legge 28 dicembre 2001, n. 448

Capitolo III

LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Sommario: 1. - Assegno per il nucleo familiare. 1.1. - Requisiti. 1.2. - Presupposti per l'erogazione. 1.3. - Decadenza dall'azione. 2. - Integrazioni salariali. 2.1. - Giurisdizione. 2.2. - Pagamento dell'integrazione salariale. 2.3. - Criterio di calcolo del massimale (13[^] mensilità). 2.4. - Quote di trattamento di fine rapporto. 2.5. - Svolgimento di attività lavorativa sostitutiva ed eventuale decadenza dal diritto. 2.6. - Trattamento di integrazione salariale a favore degli operai agricoli. 3. - Mobilità. 3.1. - Iscrizione nelle liste. 3.2. - Necessità della domanda amministrativa. 3.3. - Lavoratori a domicilio. 3.4. - Dipendenti da imprese radiotelevisive private. 3.5. - Adeguamento automatico. 3.6. - Modalità di calcolo (mese di febbraio). 3.7. - Inderogabilità della disciplina. 3.8. - Indebito. 3.9. - Compatibilità con lavoro autonomo. 3.10. - Cancellazione dalle liste. 3.11. - Proroga per le aree del Mezzogiorno. 3.12. - Diversi giudizi sull'an e sul quantum debeat. 4. - Lavori socialmente utili. 4.1. - Adeguamento automatico. 4.2. - Lavori di pubblica utilità e borse lavoro. 4.3. - Incompatibilità con reddito da lavoro. 5. - Disoccupazione. 5.1. - Ordinaria. 5.1.1. - Lavoratori a tempo parziale verticale. 5.1.2. - Lavoratori a domicilio. 5.1.3. - Agricola. 5.1.3.1. - Lavoratori agricoli a tempo indeterminato. 5.1.3.2. - Valore degli elenchi anagrafici. 5.1.3.3. - Individuazione del salario medio convenzionale. 5.1.4. - Requisiti normali e requisiti ridotti. 5.2. - Trattamenti speciali. 5.2.1. - Lavoratori dell'edilizia: requisito contributivo. 5.2.2. - Lavoratori agricoli: necessità di apposita domanda. 6. - Maternità e malattia. 6.1. - Maternità. 6.1.1. - Comunicazione. 6.1.2. - Prescrizione e decadenza. 6.1.3. - Lavoratrici autonome e coltivatrici dirette: iscrizione. 6.1.4. - Lavoratrici autonome: termine di prescrizione. 6.1.5. - Lavoratrici disoccupate. 6.1.6. - Lavoratrici socialmente utili. 6.1.7. - Lavoratrici in mobilità. 6.2. - Malattia. 6.2.1. - Lavoratori agricoli. 6.2.2. - Lavoratori a tempo parziale verticale. 6.2.3. - Certificato medico: indirizzo. 6.2.4. - Visita medica di controllo. 6.2.5. - Recupero di somme indebitamente corrisposte. 7. - Assicurazione contro la tubercolosi. 7.1. - Assegno di cura e di sostentamento. 7.2. - Indennità post sanatoriale. 8. - Tutela dei disabili. 8.1. - Permesso retribuito mensile: concessione. 9. - Fondo di garanzia. 9.1. - Ultime tre mensilità. 9.1.1. - Calcolo dei dodici mesi precedenti lo stato di decozione del datore di lavoro. 9.1.2. - Limite massimo della liquidazione da parte del fondo di garanzia. 9.1.3. - Massimale ed acconti: calcolo della prestazione. 9.2. - Trattamento di fine rapporto. 9.2.1. - Natura retributiva della prestazione. 9.2.2. - Prescrizione: decorrenza. 10. - Fonti normative di più frequente consultazione.

1. — Assegno per il nucleo familiare.

1.1. — Requisiti.

Secondo Cass. 10 marzo 2001, n. 3552, “*In tema di assegno per il nucleo familiare, ai fini della verifica del requisito della distribuzione percentuale del reddito, di cui all’art. 2, 10° comma, d.l. 13 marzo 1988 n. 69 (conv. in l. 13 maggio 1988 n. 153), occorre far riferimento — analogamente a quanto previsto dal 9° comma dello stesso art. 2 per la determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare — all’insieme dei redditi assoggettabili all’irpef, comunque percepiti nell’anno precedente, ivi compresi gli arretrati, secondo un criterio di cassa e non di competenza*”.

Secondo Cass. 7 aprile 2000, n. 4419, successivamente confermata da Cass. 18 ottobre 2001, n. 12729, “*Nel regime posto dal d.l. 13 marzo 1988 n. 69 (convertito con modifiche nella l. n. 153 del 1988) la convivenza non è richiesta quale presupposto perché sorga il diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare (composto dai coniugi e dai figli, compresi quelli naturali legalmente riconosciuti), ma rappresenta soltanto un elemento di fatto idoneo a comprovare presuntivamente il requisito della vivenza a carico, essendo sufficiente per l’insorgenza del diritto al beneficio, sensibilmente diverso da quello agli assegni familiari, che il genitore, cui spetta l’assegno, provveda abitualmente al mantenimento dei figli; né è di ostacolo l’astratta configurabilità di due nuclei familiari in caso di genitori del figlio naturale non riconosciuto, i quali, non legati tra loro da coniugio, non facciano parte dello stesso nucleo familiare, atteso che comunque opera la prescrizione posta dall’art. 2, 8° comma bis, d.l. n. 69/88, secondo cui, per i componenti del nucleo familiare al quale la prestazione è corrisposta, l’assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante*”.

1.2. — Presupposti per l’erogazione.

Cass. 27 marzo 2004, n. 6155, ha ritenuto che “*L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 d.l. 13 marzo 1988 n. 69, convertito, con modificazioni, nella l. 13 maggio 1988 n. 153, presuppone — alla stregua della funzione previdenziale assunta dall’istituto rispetto alla originaria funzione di mera integrazione del salario — l’effettivo svolgimento di attività lavorativa, come si evince dalla disciplina generale sugli assegni familiari di cui al d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamata dal comma 3 del predetto art. 2, la quale — ad eccezione di alcune particolari situazioni specificamente indicate (malattia, infortunio etc.) — commisura la entità degli assegni relativi a ciascun periodo di paga alle “giornate prestate” e ad un numero minimo di ore lavorate; ne*

consegue che, al di fuori delle predette situazioni particolari (e di quelle specificamente contemplate da altre disposizioni, quali i periodi di cassa integrazione e di mobilità e quelli di permesso o aspettativa per motivi politici o sindacali), gli assegni non spettano per i periodi (nella specie, compresi fra la data di sospensione dell'attività produttiva e quella di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore) in cui, pur essendo formalmente in essere il rapporto, sia tuttavia carente la prestazione lavorativa in conseguenza della insussistenza del sinallagma funzionale del contratto (nella quale ipotesi, d'altra parte, non sorge neanche il diritto alla retribuzione, che, per il principio generale di corrispettività, è anch'esso collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi di illegittima interruzione o unilaterale sospensione del rapporto, nei quali l'obbligo retributivo è riconducibile agli effetti risarcitori della condotta inadempiente del datore di lavoro). Né l'esclusione del diritto agli assegni, limitata-mente a tali periodi, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 cost., con riguardo alla diversità di trattamento rispetto alla indicate situazioni particolari, atteso che in queste ultime la scelta del legislatore — di equiparare determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva — trova giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo di alcune categorie di lavoratori in dipendenza di programmi di risanamento dell'attività produttiva soggetti al controllo della p.a. (cassa integrazione, mobilità) oppure è riconducibile alla tutela di beni costituzionalmente garantiti, in relazione ad eventi che comportano "ex lege" l'inattività (malattia, infortunio, maternità) e alla necessità del ripristino delle energie lavorative e del godimento della vita familiare e sociale (ferie, riposi) ovvero in relazione all'esercizio di diritti politici e sindacali (permessi e aspettative per ricoprire cariche pubbliche elettive e sindacali) e all'assolvimento di doveri civici (richiamo alle armi)".

1.3. — Decadenza dall'azione.

Secondo Cass. 18 agosto 2003, n. 12073, "Posto che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione a carico della gestione di cui all'art. 24 l. 9 marzo 1989 n. 88, ad esso si applica il termine di decadenza annuale di cui all'art. 47, comma 3, d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, come sostituito dall'art. 4 d.l. 19 settembre 1992 n. 384, conv. dalla l. 14 novembre 1992 n. 438; tale termine decorre, in base a quanto disposto dal comma 2 del medesimo art. 47, alternativamente, o dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto, o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Ne consegue che, ove non sia presentato un tempestivo ricorso amministrativo avverso il silenzio rifiuto dell'Inps, trova applicazione il termine di decadenza di un anno e duecentodieci giorni (centoventi giorni per la formazione del silenzio rifiuto, ex art. 7 l. 11 agosto 1973 n. 533, e novanta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo)".

2. — *Integrazioni salariali.*

2.1. — *Giurisdizione.*

In tema di giurisdizione inerente il provvedimento concessorio (o, meglio, di diniego del trattamento di integrazione salariale), il Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 aprile 2002, n. 1844, in adesione alla consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice la giurisdizione, ha ribadito che *“L’autorizzazione alla cassa integrativa (sia in caso di intervento straordinario che di intervento ordinario) ha natura discrezionale; l’impresa che ne fa istanza è titolare di un interesse legittimo, sicché la questione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo”*.

2.2. — *Pagamento dell’integrazione salariale.*

Secondo Cass. 22 febbraio 2003, n. 2760, *“In tema di cig, ordinaria e straordinaria, l’Inps è parte del rapporto previdenziale che si instaura per effetto del provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione ai dipendenti, ottenendo dall’Inps il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in qualità di adiectus solutionis causa o “incaricato ex lege”, somme che sono appunto corrisposte non già a titolo di retribuzione ma di integrazione salariale; ne consegue che l’Inps è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale”*. Nello stesso senso, per risolvere una diversa questione concreta, si era in precedenza espressa la Suprema Corte con la sentenza 11 dicembre 2002, n. 17675, secondo la quale: *“Nei confronti dei lavoratori subordinati in cassa integrazione l’Inps è l’unico soggetto obbligato al pagamento dell’integrazione salariale, in quanto titolare, dal lato passivo, del rapporto previdenziale, con la conseguenza che la prescrizione quinquennale del diritto del lavoratore subordinato alla integrazione salariale non è interrotta dalla domanda giudiziale proposta nei confronti del datore di lavoro”*.

Tuttavia, con sentenza 10 marzo 2004, n. 4922, la Suprema Corte ha precisato che, *“In materia di integrazione salariale e pagamento delle quote di tfr maturate nel periodo di cassa integrazione, per le fattispecie che continuano ad essere regolate dall’art. 21, 5° e 6° comma, l. n. 675 del 1977 direttamente obbligato a corrispondere le quote di trattamento di anzianità (o di fine rapporto) dovute ai lavoratori collocati in cigs per il periodo di integrazione salariale non è l’Inps, ma è il “fondo per la mobilità della manodopera”, istituito dall’art. 28 medesima l. n. 675 del 1977, atteso che le citate disposizioni di cui all’art. 21 sono state abrogate dall’art. 8 d.l. n. 86 del 1988, convertito nella l. n. 160 del 1988, soltanto con riguardo alle domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto legge e per i relativi periodi successivi alla predetta data; a tal fine ciò che rileva è la*

data della domanda di cig, anteriore o successiva al 23 marzo 1988, giorno di entrata in vigore del citato d.l. n. 86, restando irrilevanti il periodo di riferimento e la eventuale proroga del beneficio, che non equivale a nuova concessione”.

2.3. — Criterio di calcolo del massimale (13^a mensilità).

Secondo Cass. 24 aprile 2004, n. 7870 (ed altre dello stesso tenore), superando l'orientamento espresso da Cass. 22 maggio 2000, n. 6665, “*Con riferimento al trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni, nel calcolo dell'integrazione salariale spettante ai lavoratori sospesi dal lavoro per un massimo di dodici mensilità, ex art. unico l. 13 agosto 1980 n. 427, i ratei delle tredicesime mensilità annuali sono computati nei limiti dei massimali ivi previsti, in base all'art. 44, comma 6, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003 n. 326, che ha efficacia retroattiva; rispetto a tale norma devono ritenersi manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale, atteso che il carattere retroattivo non è in contrasto con il principio di ragionevolezza e con altri interessi costituzionalmente protetti; che il carattere interpretativo non viola la funzione giurisdizionale, non avendo il legislatore inciso sulla potestas iudicandi; che la norma non determina disparità di trattamento rispetto a chi abbia ottenuto miglior trattamento per effetto di precedenti giudicati e in relazione ai diversi tetti previsti, collegandosi questi ultimi a diverse retribuzioni di riferimento”.*

2.4. — Quote di trattamento di fine rapporto.

Secondo Cass. 27 ottobre 2003, n. 16117, e 10 marzo 2004, n. 4922, “*Al fine di individuare se l'obbligo di erogare le quote di tfr, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della l. n. 675 del 1977 e l'entrata in vigore del d.l. 21 marzo 1988 n. 86, convertito in l. 20 maggio 1988 n. 160, in favore dei lavoratori che fossero stati posti in cassa integrazione e che avessero cessato l'attività lavorativa al termine del periodo di integrazione salariale, debba gravare sul fondo per la mobilità della manodopera o sull'Inps, occorre far riferimento all'epoca in cui è stato concesso per la prima volta il beneficio, e non al momento in cui vengono emanati i successivi provvedimenti di proroga del beneficio stesso; ne consegue che, per i lavoratori ammessi per la prima volta al suddetto beneficio nel periodo indicato, l'obbligo di erogare le quote di tfr maturate nel periodo grava sul fondo per la mobilità, ai sensi dell'art. 21, 5° comma, lett. a), l. 12 agosto 1977 n. 675”.*

Sul tema, si era espressa in precedenza Cass. 23 marzo 2002, n. 4171, “*Nel senso che, in caso di sospensione del rapporto di lavoro per l'intervento della cig, continua a maturare a favore del lavoratore l'indennità di anzianità o il tfr, come è desumibile dall'art. 2, 2° comma, l. n. 464/1972 — che ha riconosciuto, in riferimento a un'ipotesi particolare, il diritto delle aziende di chiedere alla cassa integrazione il rimborso delle*

relative quote — e dalla esplicita previsione in tal senso dell'art. 2120, 3° comma, c.c., nel testo introdotto dall'art. 1 l. 297/1982; in questo quadro, salvo che in presenza di una specifica deroga da parte della legge, tenuto al pagamento è il datore di lavoro e non l'Inps, senza che (tanto più nei casi di titolarità passiva per l'obbligazione del fondo per la mobilità della manodopera, a norma dell'art. 21, 5° comma, l. n. 675/1977) determini la legittimazione passiva di detto istituto (ancorché solo quale responsabile in via solidale, salvo regresso) la circostanza che sia stato autorizzato il pagamento diretto ai lavoratori, da parte del medesimo ente, delle prestazioni di cigs, a norma dell'art. 5, 1° comma, d.l. n. 80/1978, convertito con modificazioni dalla l. n. 215/1978”.

2.5. — Svolgimento di attività lavorativa sostitutiva ed eventuale decadenza dal diritto.

Cass. 1° giugno 2005, n. 11679, ha recentemente affermato che, *“In tema di trattamento di cassa integrazione guadagni, dalla “ratio” dell'art. 8, commi 4 e 5, del d.l. n. 86 del 1988, conv. nella legge n. 160 del 1988, si desume l'incompatibilità del trattamento di integrazione salariale con qualunque attività di lavoro autonomo (oltre che subordinato), ancorché non rientrante nello schema “contrattuale” di cui agli art. 2222 e ss. e 2230 e ss. c.c. e ancorché tale attività di lavoro autonomo non comporti una contestuale tutela previdenziale di natura obbligatoria; ne consegue che l'erogazione dell'indennità di integrazione salariale è sospesa nei confronti del lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione in corrispondenza delle giornate di lavoro effettuate, mentre il lavoratore che non abbia adempiuto all'obbligo di dare preventiva comunicazione dello svolgimento della predetta attività alla sede provinciale dell'Inps decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale”.*

In precedenza, Cass. 4 maggio 2001, n. 6296, aveva avuto modo di stabilire che *“L'interpretazione logico-letterale dell'art. 8, 5° comma, d.l. n. 86 del 1988, convertito nella l. n. 160 del 1988, induce a ritenere che ai fini della tempestività della prescritta comunicazione all'Inps, da parte dei lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale, dello svolgimento di attività lavorativa non è sufficiente che essa sia comunque effettuata prima della effettiva erogazione del trattamento dovendo, invece, l'obbligo comunicativo considerarsi attuale — e ancor più vincolante concorrendo all'emanazione di un provvedimento concessorio il più possibile rispondente all'effettivo bisogno di intervento del sistema previdenziale — anche prima dell'emanazione del provvedimento stesso; infatti, il concetto di prevenzione della notizia cui il legislatore ha fatto espresso riferimento deve essere rapportato non al momento di godimento del beneficio, ma a quello di sospensione del lavoro quale presupposto dell'integrazione salariale, analogamente a quanto stabilito dall'art. 9 l. n. 223 del 1991 in merito all'obbligo di preventiva comunicazione di una nuova occupazione da parte dei lavoratori collocati in mobilità”.* Ed ancora con Cass. 20 marzo 2001, n. 3949, aveva sancito che *“L'obbligo dei lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale di preventiva comunicazione all'Inps dello svolgimento di atti-*

vità lavorativa (quando anche questa sia compatibile con il detto trattamento di integrazione salariale) - pena la decadenza dal relativo diritto all'interno di ciascun periodo di cassa integrazione nel quale si sia verificata l'omissione, ai sensi dell'art. 8, 5° comma, d.l. 21 marzo 1988 n. 86, convertito con modificazioni in l. 20 maggio 1988 n. 160 - spetta direttamente ai lavoratori medesimi, dovendosi escludere l'equipollenza di analoga comunicazione rivolta all'Inps dal datore di lavoro con finalità diverse da quelle sottostanti all'obbligo di comunicazione imposto al lavoratore o della notizia comunque e genericamente pervenuta all'istituto di previdenza al di fuori di detta comunicazione”.

2.6. — Trattamento di integrazione salariale a favore degli operai agricoli.

Secondo Cass. 14 gennaio 2003, n. 453, conforme a Cass. 18 novembre 2002, n. 16235, “Ai fini della maturazione del periodo temporale richiesto dall'art. 8, 3° comma, l. 8 agosto 1972 n. 457 per la concessione dell'integrazione salariale a favore degli operai agricoli (prestazione lavorativa per oltre centottanta giornate lavorative in un anno), devono essere computate tutte le giornate per le quali vi è stata contribuzione, ivi comprese, perciò, quelle di assenza per malattia o infortunio, che, pur non effettivamente “lavorate” per una legittima causa di sospensione del lavoro, sono ugualmente retribuite”.

3. — Mobilità.

3.1. — Iscrizione nelle liste.

Osserva Cass. 27 maggio 2004, n. 10219, che “Presupposto per la erogazione, da parte dell'Inps, della indennità di mobilità è l'iscrizione dei lavoratori nelle relative liste attraverso una procedura alla quale l'istituto previdenziale resta estraneo; tale iscrizione richiede l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge mediante un atto della p.a., la quale, tuttavia, non esercita alcuna discrezionalità di natura amministrativa, ma semplicemente tecnica; ne consegue che nelle eventuali controversie tra lavoratore e Inps per il conseguimento di prestazioni che presuppongano l'iscrizione in appositi elenchi, oggetto di tutela è il diritto soggettivo garantito al medesimo lavoratore in presenza di particolari presupposti di fatto, che il giudice di merito deve accertare senza essere in ciò condizionato da eventuali atti amministrativi di iscrizione o di cancellazione, la cui legittimità, ove contestata, può essere accertata incidenter tantum secondo le regole proprie dell'onere probatorio”.

3.2. — *Necessità della domanda amministrativa.*

Con la sentenza 6 dicembre 2002, n. 17389, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha composto il contrasto di giurisprudenza tra Cass. 6 dicembre 2000, n. 15479, ed altre, e Cass. 27 marzo 2000, n. 3670, relativo alla necessità della presentazione di apposita domanda ai fini del diritto alla indennità di mobilità affermando che “ *L’indennità di mobilità, di cui all’art. 7 l. 23 luglio 1991 n. 223, costituisce un trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella legge, ma non sorge nel lavoratore in via automatica, presupponendo, come tutti i trattamenti previdenziali, la presentazione di una domanda all’Inps — che non potrebbe altrimenti attivarsi non conoscendo le relative condizioni — entro i termini di decadenza stabiliti dalla normativa in materia di disoccupazione involontaria, applicabile per l’indennità di mobilità in virtù dello specifico richiamo operato nel comma 12 del citato art. 7 (si che tale normativa deve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella nuova norma istitutiva dell’indennità di mobilità), così com’è dimostrato, d’altra parte, dalla disposizione di cui all’art. 20 ter l. 23 maggio 1997 n. 135, che ha introdotto una sanatoria per le domande di concessione dell’indennità presentate anteriormente al 31 marzo 1992, per le quali si fosse già avverata la “decadenza” dal relativo diritto*”.

3.3. — *Lavoratori a domicilio.*

Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 12 marzo 2001, n. 106, hanno composto il contrasto tra l’orientamento favorevole al riconoscimento dell’indennità di mobilità ai lavoratori a domicilio (Cass. 26 marzo 1999, n. 2917, e 18 maggio 1999, n. 4812), e quello contrario (Cass. 1° luglio 1999, n. 6726), affermando che “*Anche i lavoratori a domicilio, i quali — a causa di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione dell’attività aziendale intimato da imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale — vengano a trovarsi in condizione di disoccupazione, hanno diritto all’indennità di mobilità ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 l. 23 luglio 1991 n. 223, ove possano far valere, ai sensi dell’art. 16, 1° comma, medesima legge, una dipendenza di almeno dodici mesi dalla stessa azienda (di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione per ferie, festività e infortuni), con un rapporto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a termine; ed infatti le varie situazioni soggettive, in presenza delle quali è prevista l’erogazione dell’indennità di mobilità, si caratterizzano per un minimo denominatore comune, costituito dalla perdita del posto di lavoro per effetto di provvedimenti, che provengano da datori di lavoro abilitati alla richiesta dell’intervento integrativo e interessino i dipendenti non uti singuli ma come collettività, restando quindi irrilevante che i singoli lavoratori siano o meno legittimati alla percezione del trattamento di integrazione salariale (dal quale i lavoratori a domicilio sono esclusi, ai sensi dell’art. 9 l. 18 dicembre 1973 n. 877); né, d’altra parte, il possibile atteggiarsi del lavoro a*

domicilio in forme talora dissimili da quelle di norma ricollegabili al genus del lavoro subordinato può costituire di per sé, cioè astrattamente, una ragione di incompatibilità del primo col trattamento di mobilità, quale provvidenza disposta tipicamente per il secondo, trattandosi di esaminare in concreto se le prestazioni siano comunque coordinate col ciclo produttivo aziendale, ancorché topograficamente non eseguite all'interno dell'azienda, così come, più in generale, l'applicabilità o meno alle prestazioni domiciliari delle norme dettate per quelle "interne" va ritenuta in base ad una verifica di compatibilità condotta in relazione alla specifica disciplina dei singoli istituti ed alla peculiarità della situazione concreta".

3.4. — Dipendenti da imprese radiotelevisive private.

Cass., SS.UU., 10 dicembre 2004, n. 23078, ha composto il contrasto tra Cass. 14 gennaio 2003, n. 450, e Cass. 26 agosto 2003, n. 12507, sulla spettanza dell'indennità di mobilità in favore dei dipendenti delle imprese radiotelevisive private, affermando che *"Il beneficio della cassa integrazione guadagni, che si caratterizza in relazione alle diverse categorie di lavoratori, non è connesso indissolubilmente a quello della mobilità, che ha diversa natura, ma è legato a diversi presupposti e spetta solo in caso di espressa previsione di legge. Ne consegue che, ai dipendenti delle imprese radiotelevisive private — ai quali è stato temporaneamente esteso, in presenza di alcuni presupposti e per effetto della speciale normativa di cui agli art. 7 d.l. 20 maggio 1993 n. 148 (conv. in l. 19 luglio 1993 n. 236) e 2 d.l. 14 giugno 1996 n. 318 (conv. in l. 29 luglio 1996 n. 402), il trattamento di integrazione salariale straordinario previsto dall'art. 35 l. 5 agosto 1981 n. 416 (che richiama l'art. 2 l. 12 agosto 1977 n. 675) — non è automaticamente dovuta l'indennità di mobilità, prevista espressamente solo per i giornalisti dalla generale normativa di cui all'art. 16 l. 23 luglio 1991 n. 223".*

3.5. — Adeguamento automatico.

Secondo Cass. 30 luglio 2001, n. 10379, — alla quale si è uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità — *"Il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, comma 5, d.l. 16 maggio 1994 n. 299, conv. in l. 19 luglio 1994 n. 451, che ha modificato l'art. 1 l. 13 agosto 1980 n. 427, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni dell'indice Istat; nè la diversità del meccanismo di indicizzazione dell'indennità di mobilità, rispetto a quello relativo all'integrazione salariale straordinaria, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 cost., sia perché la differenziazione risponde alla scelta discrezionale del legislatore di offrire al*

lavoratore collocato in cassa integrazione straordinaria una tutela leggermente maggiore rispetto a quella assicurata al lavoratore in mobilità, sia perché la Corte cost., con la sentenza n. 184 del 2000, ha escluso che vi sia un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei suddetti massimali (Fattispecie relativa a periodi antecedenti alla entrata in vigore dell'art. 45, comma 1, lett. r), l. 17 maggio 1999 n. 144, con cui si è delegato il Governo all'emanazione di norme per l'adeguamento annuale dell'indennità di mobilità)".

Cass. 8 maggio 2004, n. 8805, successivamente, ha ribadito il medesimo orientamento, precisando che *"A diversa conclusione non può pervenirsi sulla base dell'art. 54, comma 12, l. n. 449/97, non facendo esso riferimento alla "contingenza", né potendosi fondatamente sostenere, in mancanza di tale riferimento e di una norma chiarificatrice sul punto, che il tenore della disposizione, alla cui stregua ogni rinvio normativo a consumo per famiglie di impiegati e operai, sia tale da giustificare l'indicizzazione della indennità di mobilità a partire dall'1 gennaio 1998"*.

3.6. — Modalità di calcolo (mese di febbraio).

Secondo Cass. 12 novembre 2003, n. 17048, — alla quale si è uniformata la giurisprudenza successiva — *"L'indennità di mobilità è soggetta, secondo quanto dispone l'art. 7, comma 12, l. 23 luglio 1991 n. 223, alla disciplina prevista per la disoccupazione involontaria "in quanto applicabile"; pertanto, non essendo riscontrabile, nelle disposizioni del medesimo art. 7 che disciplinano la prestazione, la previsione di un meccanismo di calcolo ragguagliato "al mese" (in particolare, il riferimento all'integrazione salariale valendo solo per la misura e la durata della prestazione e non comportando comunque il calcolo "a mese"), l'indennità deve essere corrisposta con riferimento alle singole giornate di effettiva disoccupazione. Ne consegue che, per il mese di febbraio, l'indennità spetta per i ventotto o ventinove giorni compresi in tale mese, mediante divisione per trenta dell'importo commisurato all'integrazione salariale e moltiplicazione del risultato per ventotto o per ventinove; né tale modalità di calcolo suscita dubbi di illegittimità costituzionale, per il fatto che il lavoratore in mobilità riceva in tale mese un trattamento mensilmente inferiore a quello che avrebbe ricevuto se fosse stato (o rimasto) in cassa integrazione, atteso che il trattamento garantito dalla legge non è quello che il lavoratore avrebbe ricevuto "in quel mese" se fosse stato in cassa integrazione, ma è costituito dall'indennizzo di ogni giorno di disoccupazione con riferimento all'importo mensile massimo dell'integrazione salariale "spettante nel periodo precedente la risoluzione del rapporto di lavoro", e ciò in coerenza con la funzione propriamente previdenziale della prestazione e con il sistema generale delle assicurazioni sociali, che — ancorché riferite a particolari categorie di lavoratori — non corrispondono mai all'effettiva diminuzione della capacità retributiva subita dal singolo, non potendosi, neanche indirettamente, considerare vantaggioso per l'individuo il godimento delle prestazioni assicurative rispetto allo svolgimento di un'attività lavorativa, sia pure ridotta o sospesa"*.

3.7. — *Inderogabilità della disciplina.*

Cass. 11 marzo 2004, n. 5009, ha precisato che “*L’indennità di mobilità ai lavoratori licenziati, di cui all’art. 7 l. 23 luglio 1991 n. 223, configura una prestazione previdenziale che trova inderogabile regolamentazione nella normativa legale; ne consegue che è invalido ogni patto che valga a modificare la normativa legale sulle forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e sulle contribuzioni e prestazioni relative, o che sia suscettibile di eludere gli obblighi delle parti attinenti alle suddette materie (nella specie la suprema corte, oltre a rilevare che una conciliazione tra le parti di un rapporto di lavoro non ha efficacia nei riguardi dell’Inps, che è terzo rispetto al negozio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso, ai fini del calcolo del requisito dell’anzianità di servizio previsto dall’art. 16 l. cit. la rilevanza dell’accordo con cui le parti avevano pattuito che l’originario rapporto di lavoro doveva considerarsi sospeso ai soli fini retributivi e previdenziali dalla data del licenziamento fino ad una data da esse stabilita)*”.

3.8. — *Indebito.*

Cass. 5 ottobre 2004, n. 19908, ha affermato che, “*In caso di indebita percezione dell’indennità di mobilità, non può trovare applicazione la riduzione dell’importo da restituire all’ente previdenziale, prevista dall’art. 1, comma 260, della legge n. 662 del 1996, che riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche e non qualunque prestazione previdenziale*”.

3.9. — *Compatibilità con lavoro autonomo.*

Cass. 25 luglio 2003, n. 11539, alla quale ha dato seguito la prevalente giurisprudenza di legittimità della Sezione Lavoro successiva (Cass., 10 settembre 2003, n. 13272; 22 novembre 2003, n. 17765; 12 dicembre 2003, n. 19019; 28 gennaio 2004, n. 1587; 1° aprile 2004 n. 6463; 21 luglio 2004, n. 13562, e 22 luglio 2004, n. 13741), si è espressa nel senso della compatibilità dell’indennità di mobilità con lo svolgimento di attività lavorativa autonoma, rilevando che, “*Qualora il lavoratore subordinato sia posto in mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, non è di ostacolo al godimento dell’indennità di mobilità disciplinata dall’art. 7 di detta legge la prosecuzione dello svolgimento da parte di detto lavoratore di un’attività di lavoro autonomo, non essendo contemplata una previsione di incompatibilità analoga a quella riguardante l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, ed essendo anzi consentita la corresponsione anticipata di siffatta indennità, in un’unica soluzione, ai lavoratori che intendano “intraprendere” un’attività di lavoro autonomo (art. 7, comma*

5, della legge citata), possibilità alla quale devono intendersi ammessi — per coerenza con la finalità della legge di favorire l'occupazione — non solo i lavoratori che vogliono dare inizio, per la prima volta, ad una attività autonoma dopo il licenziamento, ma anche coloro che tale attività proseguano per averla già svolta, non a tempo pieno, durante il cessato rapporto di lavoro subordinato". Occorre tuttavia evidenziare che una minoritaria giurisprudenza si è pronunciata in senso difforme (Cass., 1° settembre 2003, n. 12757; 14 agosto 2004, n. 15890, e 9 febbraio 2005, n. 2566).

3.10. — Cancellazione dalle liste.

Cass. 27 febbraio 2001, n. 2854, ha ritenuto che, "In materia di indennità di mobilità, dall'art. 9, 6° comma, l. n. 223 del 1991 si desume che lo svolgimento di una attività lavorativa non subordinata non accompagnata dalla richiesta di liquidazione anticipata della indennità di mobilità non determina la cancellazione del lavoratore dalla relativa lista (fattispecie relativa allo svolgimento, da parte di un lavoratore in mobilità, di attività di associazione in partecipazione senza richiesta di liquidazione anticipata della relativa indennità)".

3.11. — Proroga per le aree del Mezzogiorno.

Cass., SS.UU., 30 maggio 2005, n. 11326, componendo un contrasto tra: Cass. 27 novembre 2002, n. 16798, 22 ottobre 2003, n. 15822, e 8 luglio 2004, n. 12630, da una parte, e Cass. 9 febbraio 2004, n. 2409, dall'altra, ha ritenuto che, "Con riferimento all'indennità di mobilità, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 223 del 1991, e ai fini della proroga del periodo di erogazione della stessa, prevista dal successivo comma 2 per le aree del Mezzogiorno d'Italia (d.P.R. n. 218 del 1978), — atteso che l'istituto costituisce un intervento di politica sociale funzionale al sostegno, sul piano economico, della personale condizione di disoccupazione del lavoratore, già licenziato, nel periodo di ricerca di una nuova occupazione, come risulta dall'interpretazione sistematica della norma, che prevede la proroga, nel contesto dello stesso art. 7 cit. e dell'intera legge, non contraddetta da provvedimenti normativi successivi che hanno disciplinato speciali situazioni di emergenza occupazionale — è determinante la circostanza che in una delle zone svantaggiate di cui al suddetto provvedimento normativo l'impresa abbia scelto di organizzare stabilmente la prestazione lavorativa di alcuni (o, al limite, anche di uno solo) dei propri dipendenti, in funzione del raggiungimento degli obiettivi imprenditoriali, così da doversi identificare in tali aree il "luogo permanente di lavoro" inteso, nel quadro generale dell'art. 1182 c.c., come ambito territoriale entro il quale la prestazione dedotta in contratto doveva essere eseguita, restando irrilevanti altri requisiti (quali il luogo di assunzione, l'ubicazione della sede legale dell'impresa o della residenza del lavoratore, il luogo in cui è stata aperta la procedura di mobilità)".

3.12. — Diversi giudizi sull'an e sul quantum debeatur.

Con ordinanza 26 luglio 2004, n. 14060, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, componendo un contrasto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità hanno ritenuto che, *“Poiché l'art. 295 c.p.c., la cui ragione fondante è quella di evitare il rischio di un conflitto tra giudicati, fa esclusivo riferimento all'ipotesi in cui fra due cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversi esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non già in senso meramente logico, la sospensione necessaria del processo non può essere disposta nell'ipotesi di contemporanea pendenza davanti a due giudici diversi del giudizio sull'an debeatur e di quello sul quantum, fra i quali esiste un rapporto di pregiudizialità solamente in senso logico, essendo in tal caso applicabile l'art. 337, comma 2, c.p.c., il quale, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di tale processo, e tenuto conto altresì del fatto che, a norma dell'art. 336, comma 2, c.p.c., la riforma o la cassazione della sentenza sull'an debeatur determina l'automatica caducazione della sentenza sul quantum anche se su quest'ultima si sia formato un giudicato apparente, con conseguente esclusione del conflitto di giudicati”*.

4. — Lavori socialmente utili.

4.1. — Adeguamento automatico.

Cass. 7 luglio 2003, n. 10651, ha stabilito che *“Il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, comma 5, del d.l. 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità; parimenti, tale adeguamento automatico non trova neppure applicazione al sussidio per i lavori socialmente utili, nel regime precedente all'art. 8, comma 5, d.lg. 1 dicembre 1997 n. 467, che ha esteso a tale sussidio “tutte le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità”*. Né tale esclusione suscita dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale, in riferimento agli art. 36 e 38 cost., dato che il legislatore, non prevedendo l'efficacia retroattiva di tale ultima disposizione, ha operato le sue scelte di politica economica determinando discrezionalmente le risorse da destinare al finanziamento dei lavori socialmente utili e differendo nel tempo l'operatività del meccanismo di rivalutazione automatica”.

4.2. — Lavori di pubblica utilità e borse lavoro.

Secondo Cass. 26 maggio 2004, n. 10169, “*Il d.leg. n. 280 del 1997, che prevede la partecipazione ad un progetto di borsa di lavoro per i giovani di età compresa tra i 21 e i 32 anni, requisito che deve essere posseduto alla data del 31 ottobre 1997, non esclude dalla fruibilità del beneficio i soggetti che, a quella data, abbiano già compiuto il trentaduesimo anno di età, purché non abbiano ancora compiuto il trentatreesimo anno, rimanendo trascurabili, ai fini del computo, le frazioni di anno*”.

4.3. — Incompatibilità con reddito da lavoro.

Cass. 20 agosto 2003, n. 12262 (conforme, Cass. 15 settembre 2003, n. 13529), ha affermato che “*La modifica normativa alla disciplina dei lavori socialmente utili di cui all’art. 14, 4° comma, d.l. n. 299 del 1994, convertito, con modif., nella l. n. 451 del 1994, che ha esteso alla erogazione del relativo sussidio da parte dell’Inps le disposizioni in materia di indennità di mobilità di cui all’art. 8, 7° comma, l. n. 223 del 1991 relative alla sospensione di detta erogazione nel caso di percezione di reddito da lavoro, modifica già disposta con una serie di decreti legge non convertiti, a partire dal d.l. n. 326 del 1995, e reiterati senza soluzione di continuità, è stata approvata con d.l. n. 510 del 1996, convertito con modif. nella l. n. 608 del 1996, il cui art. 1, 2° comma, ha fatto espressamente salvi gli effetti prodotti sulla base dei precedenti decreti legge non convertiti; ne consegue che la incompatibilità della erogazione del sussidio in questione con la percezione di reddito da attività lavorativa remunerata deve ritenersi sussistente sin dalla data di entrata in vigore del primo dei citati decreti legge non convertiti*” (in senso difforme, vedi Cass. 20 ottobre 2003, n. 15688).

5. — Disoccupazione.

5.1. — Ordinaria.

5.1.1. — Lavoratori a tempo parziale verticale.

Secondo Cass., SS.UU., 6 febbraio 2003, n. 1732, che ha composto un contrasto tra Cass. 10 febbraio 1999, n. 1141, e 18 aprile 2000, n. 5059, da un lato, e Cass. 28 marzo 2000, n. 3746, 26 febbraio 2001 nn. 2802 e 2804, dall’altro lato, “*Ai lavoratori*

impiegati a tempo parziale secondo il tipo cosiddetto verticale a base annua non spetta l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività, posto che la stipulazione di tale tipo di contratto, dipendendo dalla libera volontà del lavoratore contraente, non dà luogo a disoccupazione involontaria nei periodi di pausa, con la conseguenza che a tali lavoratori neanche può estendersi in via analogica, in mancanza di una "eadem ratio", la disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, la cui stipulazione è invece resa necessaria dalle oggettive caratteristiche della prestazione". A tale orientamento si è conformata la successiva costante giurisprudenza di legittimità (Cassazione 24 settembre 2003 n. 14176 e 15 gennaio 2004, n. 522). Sul punto è stata sollevata questione di legittimità costituzionale tuttora pendente.

5.1.2. — Lavoratori a domicilio.

Secondo Cass. 1° ottobre 2002, n. 14127, rispetto alla quale non risultano pronunce di segno contrario, *"Ai sensi dell'art. 9 l. n. 877 del 1973 l'indennità ordinaria di disoccupazione, di cui al r.d.lg. n. 1827 del 1935, spetta anche ai lavoratori a domicilio, nel caso di estinzione del rapporto per licenziamento, ovvero (ma solo prima del 1999, ai sensi dell'art. 34 l. n. 448 del 1998) per dimissioni, e di conseguente iscrizione nelle liste di collocamento, ma non anche nelle ipotesi di inoccupazione fra una commessa e l'altra"*.

5.1.3. — Agricola.

5.1.3.1. — Lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

Secondo Cass. 24 novembre 2004, n. 22159, nel solco della precedente sentenza 15 marzo 2003, n. 3837, *"Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, il presupposto indefettibile per il diritto all'indennità di disoccupazione (era ed) è lo stato di disoccupazione involontaria che segue alla risoluzione del rapporto di lavoro e che costituisce il rischio protetto da questa forma di assicurazione obbligatoria"*.

5.1.3.2. — Valore degli elenchi anagrafici.

Cass., SS.UU., 26 ottobre 2000, n. 1133 (alla quale si è uniformata la successiva unanime giurisprudenza di legittimità) ha affermato che, *"Con riferimento ai*

lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dalla iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni, o dal possesso del c.d. certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa”.

5.1.3.3. — Individuazione del salario medio convenzionale.

In materia di individuazione del salario medio convenzionale - base di calcolo per la liquidazione delle prestazioni previdenziali temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato, con la sentenza 9 maggio 2001, n. 6455, seguita successivamente dalla pacifica giurisprudenza di legittimità (per tutte, da ultimo, Cass. 20 dicembre 2005, n. 28149 e Cass. 16 dicembre 2005, n. 27832), la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, *“In materia di determinazione dell'indennità di disoccupazione per i braccianti agricoli, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 45, ventunesimo comma, legge 17 maggio 1999 n. 144, che — interpretando autenticamente l'art. 3, terzo comma, legge 8 agosto 1972 n. 457 — ha stabilito che il termine del 30 ottobre, indicato in quest'ultima norma per la rilevazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato, è il medesimo di quello previsto al secondo comma del citato art. 3 per gli operai a tempo indeterminato e va riferito, quindi, all'anno precedente a quello in cui viene liquidata la prestazione previdenziale; tale disposizione, che trova la giustificazione della propria efficacia retroattiva nell'esistenza di effettivi dubbi ermeneutici e non incide, per altro, su posizioni previdenziali già acquisite, si sottrae a dubbi di illegittimità costituzionale anche in relazione al*

principio di uguaglianza, con riferimento al trattamento fruito dai salariati fissi, posto che — nell'ambito dei meccanismi di determinazione previsti dalla citata legge n. 457 del 1972 — le due categorie di lavoratori agricoli risultano semplicemente parificate in ordine al sistema di rilevazione della retribuzione convenzionale di riferimento, ferma restando la differenza, a vantaggio dei giornalieri di campagna, della media retributiva operata fra tutte le qualifiche e non per ciascuna qualifica come per i salariati fissi”.

5.1.4. — Requisiti normali e requisiti ridotti.

Per Cass. 17 giugno 2005, n. 13049, “*L’indennità di disoccupazione con requisiti contributivi ridotti, prevista dall’art. 7 del d.l. n. 86 del 1988, conv. in legge n. 160 del 1988, non è incompatibile con l’erogazione per lo stesso anno dell’indennità di disoccupazione con requisiti ordinari, come risulta dalla “ratio” della disciplina che ha introdotto la prima al fine di ampliare l’ambito della tutela contro la disoccupazione involontaria, mentre il trattamento di disoccupazione ordinaria eventualmente goduto — lungi dall’incidere sul diritto a quello con requisito ridotto — concorre solo a delimitarne la misura”.*

5.2. — Trattamenti speciali.

5.2.1. — Lavoratori dell’edilizia: requisito contributivo.

Secondo Cass. 7 ottobre 2004, n. 20004, che ha mutato un suo precedente orientamento (Cass. 8 novembre 1994, n. 9233), “*Ai fini dell’accertamento del requisito contributivo previsto dall’art. 9, comma 3, l. 6 agosto 1975 n. 427 per l’attribuzione del trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori dell’edilizia, non possono essere computati come “lavoro prestato” i periodi di assenza dal lavoro per malattia, considerato che — come si desume dall’art. 29, comma 1, d.l. 23 giugno 1995 n. 244, convertito nella l. 8 agosto 1995 n. 341 — l’integrazione aggiuntiva all’indennità di malattia non è erogata, per tale categoria di lavoratori, dal datore di lavoro, bensì dalla Cassa edile, mentre i contributi dovuti — nella misura del 15% del loro ammontare — ai sensi dell’art. 9 d.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito nella legge l. 1 giugno 1991 n. 166, sono da comprendere tra i cosiddetti contributi di solidarietà, che operano in funzione di finanziamento degli istituti previdenziali a vantaggio della collettività dei lavoratori e sono privi di effetti in relazione ai singoli assicurati, nel senso che non concorrono ad incrementare la loro specifica posizione contributiva”.*

5.2.2. — Lavoratori agricoli: necessità di apposita domanda.

Cass. 17 agosto 2004, n. 16034, ha affermato che “*Il trattamento di disoccupazione ordinaria e quello di disoccupazione speciale per i lavoratori agricoli (di cui all’art. 25 della legge n. 457 del 1972 ed all’art. 21, comma 6, della legge n. 223 del 1991) integrano distinte prestazioni. Ne consegue che, qualora il lavoratore abbia proposto domanda amministrativa per il pagamento della indennità ordinaria, tale domanda non può essere considerata idonea ad evitare la decadenza dal diritto al pagamento della indennità speciale*”.

6. — Maternità e malattia.

6.1. — Maternità.

6.1.1. — Comunicazione.

Cass. 25 novembre 2004, n. 22239, ha ritenuto che, “*A norma del d.P.R. n. 1026 del 1976, la lavoratrice che intende esercitare la facoltà di astenersi dal lavoro per il periodo previsto dall’art. 7, comma 1, della legge n. 1204 del 1971 ha l’onere di darne preventiva comunicazione al datore di lavoro e all’istituto assicuratore interessato; pertanto, l’indennità di maternità per l’astensione facoltativa non può essere riconosciuta per periodi anteriori alla data di tale comunicazione. Nè tale normativa può essere derogata da circolari con le quali l’istituto impartisce istruzioni alle sedi periferiche, trattandosi di atti interni che non possono sostituirsi a disposizioni regolamentari di rango normativo*”.

6.1.2. — Prescrizione e decadenza.

Secondo Cass. 29 luglio 2004, n. 14439 (conforme con riferimento alle lavoratrici agricole: Cass. 10 giugno 2003, n. 9286), “*Il diritto alla corresponsione dell’indennità di maternità, prevista dall’art. 15 l. n. 1204 del 1971 sulla tutela delle lavoratrici madri, partecipando della medesima natura del diritto al trattamento di malattia, è soggetto, in mancanza di una previsione in senso contrario, alla prescrizione breve di un anno, stabilita per essa dall’art. 6, ultimo comma, l. n. 138 del 1943*”.

Cass. 14 febbraio 2004, n. 2865, dopo un’ampia ed attenta ricognizione della pre-

cedente giurisprudenza di legittimità sulla materia, ha enunciato il seguente principio di diritto: “L’indennità di maternità, di cui all’art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, matura di giorno in giorno e si risolve in un complesso di diritti a ratei giornalieri; l’azione per conseguire l’indennità si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui i ratei sono dovuti; una volta presentata tempestiva domanda amministrativa, l’obbligo di pagamento dei ratei decorre, per l’ente previdenziale, dal giorno di maturazione degli stessi, sicché il silenzio rifiuto dell’ente si perfeziona con il decorso di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, per i ratei maturati contestualmente o precedentemente alla stessa e tempestivamente richiesti, e dal giorno di maturazione di ciascun rateo per quelli maturati successivamente alla domanda amministrativa; avverso il provvedimento di diniego o il silenzio rifiuto l’interessato ha il termine di 90 giorni per presentare ricorso amministrativo, ricorso che si ha per respinto dopo ulteriori 90 giorni dalla sua presentazione; il procedimento in sede amministrativa, ai sensi dell’art. 97, ultimo comma, del r.d.l. n. 1827 del 1935, ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione”.

Cass. 21 settembre 2000, n. 12508, ha precisato che “La decadenza processuale, che sanziona — a norma del 2° e 3° comma dell’art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, nel testo di cui all’art. 4, 1° comma, d.l. n. 384 del 1992, convertito dalla l. n. 438 del 1992 — la mancata proposizione entro termini computati in riferimento a determinati svolgimenti del procedimento amministrativo, dell’azione giudiziaria, diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell’interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici e, di conseguenza, è sottratta alla disponibilità della parte: pertanto tale decadenza è rilevabile d’ufficio — salvo il limite del giudicato — in ogni stato e grado del giudizio, e quindi è opponibile anche tardivamente dall’istituto previdenziale (nella specie, la questione era stata sollevata dall’Inps per la prima volta con l’atto d’appello)”.

“La mancata indicazione da parte dell’Inps dei presupposti e dei termini per l’esperimento dell’azione giudiziaria avverso il provvedimento di rifiuto della prestazione (nella specie, sospensione della pratica per indennità di maternità) non impedisce il decorso dei termini di decadenza previsti dalla legge per adire il giudice, poiché l’art. 47, ultimo comma, d.p.r. n. 639 del 1970, nel prevedere che il provvedimento dell’ente previdenziale deve contenere tale indicazione, non stabilisce alcuna sanzione in caso di mancato adempimento dell’obbligo” (Cass., 24 ottobre 2003, n. 15987). Sulla specifica questione, peraltro, occorre rilevare il contrario orientamento espresso successivamente dalla Suprema Corte (Cass., 15 novembre 2004, n. 21595).

6.1.3. — Lavoratrici autonome e coltivatrici dirette: iscrizione.

Cass. 27 agosto 2003, n. 12556, ha affermato che “La corresponsione, alla coltivatrice diretta dell’indennità giornaliera di maternità, prevista dall’art. 1 l. 29 dicembre 1987 n. 546, presuppone che, al momento in cui si verifica l’evento indennizzabile, la lavoratrice risulti iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti; nell’ipo-

tesi in cui la coltivatrice diretta richieda l'iscrizione in detto elenco successivamente alla data di inizio del periodo protetto (due mesi prima del parto), avrà diritto all'indennità giornaliera soltanto per il periodo successivo alla richiesta di iscrizione". Successivamente, la Suprema Corte con la sentenza 12 ottobre 2005, n. 19792, estendendo il medesimo principio, ha ritenuto che "Anche per le esercenti attività commerciali, l'indennità giornaliera di maternità di cui alla legge n. 546 del 1987, non può essere erogata a partire da una data anteriore a quella in cui è stata proposta la domanda di iscrizione negli elenchi, costituendo l'iscrizione elemento integrativo della fattispecie occorrente per la nascita del rapporto previdenziale".

6.1.4. — Lavoratrici autonome: termine di prescrizione.

Per Cass. 24 maggio 2000, n. 6846, (conformi: Cass., 15 dicembre 2003, n. 19130, e 7 giugno 2003, n. 9162), *"La speciale prescrizione breve (annuale) prevista, con decorrenza dal giorno in cui le prestazioni sono dovute, dall'art. 6 ultimo comma l. 11 gennaio 1943, n. 138 per l'azione diretta a conseguire l'indennità di malattia si estende alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al trattamento economico dovuto alle lavoratrici dipendenti, in base alla l. 30 dicembre 1971 n. 1204, per i periodi di astensione obbligatoria e di assenza facoltativa dal lavoro connessi alla nascita del figlio (ovvero, nel caso di lavoratrici affidatarie in preadozione, all'ingresso del bambino nella famiglia affidataria). Il medesimo termine prescrizione, in coerenza con i principi di razionalità e di uguaglianza intrinseci all'art. 3 cost., deve ritenersi applicabile anche all'indennità di maternità — identica alla prima nel contenuto e nella funzione attribuita alle lavoratrici autonome dalla l. 29 dicembre 1987 n. 546, senza che a ciò sia d'ostacolo la mancanza in quest'ultima legge di un richiamo espresso ai criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (contenuto invece nelle l. n. 1204 del 1971) atteso che, nella ricorrenza anche per la prescrizione del diritto all'indennità di maternità alle lavoratrici autonome della medesima "ratio" giustificatrice della soggezione al menzionato termine breve, il carattere (non eccezionale ma) speciale della relativa norma di previsione consente l'applicazione analogica della stessa".*

6.1.5. — Lavoratrici disoccupate.

Secondo Cass. 2 settembre 2003, n. 12778 (conformi: Cass., 4 ottobre 2003, n. 13108; 4 ottobre 2003, n. 14846, e 18 febbraio 2004, n. 2936), *"La disposizione dell'art. 17, comma 3, l. 30 dicembre 1971 n. 1204, che riconosce alla lavoratrice il diritto alla indennità giornaliera di maternità qualora, all'inizio del periodo di*

astensione obbligatoria dal lavoro, sia disoccupata ed in godimento della relativa indennità, che, in tal caso, viene sostituita dalla predetta indennità di maternità, trova applicazione anche nella ipotesi in cui alla predetta data la lavoratrice si trovi nelle condizioni di legge per godere della indennità di disoccupazione c.d. ridotta di cui all'art. 7 del d.l. n. 86 del 1988, convertito nella legge n. 160 del 1988 e successive proroghe, spettante ai lavoratori che, pur in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio, abbiano prestato in un anno almeno settantotto giorni di attività lavorativa per la quale siano stati versati o siano dovuti contributi per l'assicurazione obbligatoria, a nulla rilevando la circostanza che detta indennità venga erogata nell'anno successivo a quello di riferimento, circostanza che attiene solo alle modalità di erogazione della stessa, la cui quantificazione avviene trascorso l'anno di riferimento in considerazione del lavoro di tipo precario dei soggetti assicurati, che non necessariamente compiono il minimo di giornate lavorative sufficienti per avere diritto alla prestazione in modo continuativo". La Suprema Corte di legittimità con la sentenza 5 novembre 2004, n. 21218, ha chiarito che "L'indennità di maternità spetta per tutto il periodo previsto per l'astensione obbligatoria dal lavoro anche se nel frattempo è scaduto il limite entro il quale la donna avrebbe avuto diritto all'indennità di disoccupazione, ove tale prestazione non fosse stata sostituita da quella di maternità".

6.1.6. — Lavoratrici socialmente utili.

Per Cass. 21 luglio 2004, n. 13554, *"Anche le lavoratrici impegnate nei progetti di lavori socialmente utili, nei cui confronti non si instaura un rapporto di lavoro subordinato, hanno diritto alla tutela della maternità, prevista dalla l. n. 1204 del 1971, e pertanto se non godono di una precedente copertura assicurativa spetta loro, per i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, una indennità a carico dell'Inps pari all'ottanta per cento dell'importo dell'assegno, in base a quanto ora espressamente previsto dall'art. 8, 15° comma, d.leg. n. 468 del 1997, che effettua una ricognizione di un principio già presente nell'ordinamento".*

6.1.7. — Lavoratrici in mobilità.

Cass. 19 febbraio 2000, n. 1947, ha affermato che *"L'art. 6, 3° e 4° comma, d.l. 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, in l. 19 luglio 1993 n. 236, va interpretato nel senso che i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità sono sottratti dal periodo coperto dalla indennità di mobilità, la quale prosegue al cessare dello stato di astensione per il residuo periodo, pari alla durata del periodo di astensione obbligatoria ed eventualmente facoltativa, fino al raggiungimento dei limiti temporali di cui all'art. 7 l. 3 luglio 1991 n. 223".*

6.2. — *Malattia.*

6.2.1. — *Lavoratori agricoli.*

Secondo Cass. 21 luglio 2004, n. 13553, “*Ai fini della possibilità per un bracciante agricolo di beneficiare dell’indennità di malattia, è necessario che egli sia iscritto nell’elenco nominativo annuale o trimestrale, di cui all’art. 4 d.l.leg. 9 aprile 1946 n. 212 (da integrare con le disposizione del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modificazioni nella l. 11 marzo 1970 n. 83, prevedente che l’efficacia annuale degli elenchi principali coincida con l’anno solare), anteriore alla malattia, poiché il momento iniziale dell’efficacia dell’iscrizione negli elenchi coincide con la data iniziale del periodo successivo a quello (annuale o trimestrale) in cui si sono concretizzati gli elementi sostanziali e formali che producono l’effetto assicurativo (mentre, in difetto di pubblicazione dell’elenco, per la prova del numero minimo di giornate lavorative soccorre il certificato rilasciato al sensi del 4° comma dell’art. 4 del d.l.leg. n. 212 del 1946)*”.

6.2.2. — *Lavoratori a tempo parziale verticale.*

Cass. 18 agosto 2003, n. 12087, ha affermato che “*L’indennità di malattia, dovuta in relazione alla perdita che il lavoratore ammalato subisce a causa della sospensione dell’attività lavorativa, non è dovuta al lavoratore impiegato a tempo parziale di tipo c.d. verticale a base annua che si ammali all’interno di un periodo di inattività, in cui, non avendo diritto ad alcuna retribuzione, non subisce alcuna perdita retributiva in conseguenza della malattia*”.

6.2.3. — *Certificato medico: indirizzo.*

Secondo Cass. 18 luglio 2003, n. 11286, “*Ai fini della maturazione del diritto all’indennità di malattia posta a carico dell’Inps, il lavoratore, nell’inviare a questo istituto il certificato medico, ha l’onere — in adempimento dell’art. 2 d.l. n. 663 del 1979 — di verificare se risulta il proprio indirizzo, affinché sia possibile procedere alla visita di controllo, e in difetto, di indicare egli stesso il proprio domicilio durante la malattia; tuttavia, poiché, l’inosservanza di tale onere non è assimilabile al mancato invio del certificato, essendo idoneo il certificato senza indirizzo a determinare — anche a norma dell’art. 6, lett. b), l. n. 241 del 1990 — l’obbligo*

dell'amministrazione di esperire le opportune indagini, la perdita del diritto all'indennità si determina solo per il periodo in cui l'istituto non è stato in grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo sull'esistenza dello stato di malattia, restando a carico del lavoratore provare che il mancato controllo è dovuto a comportamento negligente dell'istituto, il quale non può essere presunto in base a considerazioni astratte, avulse dalla specifica situazione, né può desumersi da altra comunicazione da parte dell'Inps in epoca temporalmente diversa da quella della malattia”.

6.2.4. — Visita medica di controllo.

Si segnala Cass. 9 novembre 2002, n. 15766, secondo cui, *“In tema di visite mediche di controllo dei lavoratori subordinati assenti per malattia, sulla base della sentenza della corte cost. n. 78 del 1988, è da ritenere che il dovere di cooperazione imposto al lavoratore risponda sia all'esigenza di garantire funzionalità ad un apparato diretto ad assicurare interventi di natura previdenziale a tutti i lavoratori in stato di bisogno, sia al principio generale di correttezza e buona fede; pertanto, sul lavoratore grava un obbligo di diligenza proporzionata alla situazione tutelata, che gli impone un ragionevole onere di reperibilità e richiede, in caso di indifferibilità dell'allontanamento dal domicilio, che egli ne dia tempestiva comunicazione all'organo di controllo; l'accertamento dell'adempimento di siffatto obbligo di diligenza e della sussistenza delle situazioni che giustificano l'allontanamento e, eventualmente, rendono impossibile la suindicata comunicazione, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito, quindi è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (nella specie, la suprema corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente la comunicazione dell'allontanamento dal domicilio effettuata al datore di lavoro, senza accertare se, per il lavoratore, fosse stato impossibile effettuarla all'organo di controllo)”.*

6.2.5. — Recupero di somme indebitamente corrisposte.

Secondo Cass. 25 agosto 2003, n. 12464, *“Qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l'istituto previdenziale, non potendo essere rimessa al datore di lavoro alcuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità in questione, quali le condizioni attinenti alla sussistenza della malattia o all'osservanza dell'obbligo di reperimento nelle c.d. fasce orarie”.*

7. — Assicurazione contro la tubercolosi.

7.1. — Assegno di cura e di sostentamento.

Cass. 15 luglio 2003, n. 11060, ha affermato che, *“Nell’ambito delle prestazioni economiche relative all’assicurazione contro la tubercolosi, atteso che, ai fini della erogazione dell’assegno di cura e di mantenimento, il requisito contributivo (previsto dall’art. 3 l. n. 419 del 1975) e la fruizione dell’indennità post-sanatoriale (disciplinata dall’art. 2, l. n. 1088 del 1970) costituiscono elementi fissi non suscettibili di attualizzazione, che, una volta accertati, valgono per tutto il protrarsi della vicenda assicurativa del soggetto, per i successivi rinnovi l’unica condizione è costituita dalla verifica della permanenza della riduzione della capacità di guadagno”*.

7.2. — Indennità post sanatoriale.

Cass. 22 novembre 2002, n. 16518, ha precisato: *“Nell’ambito delle prestazioni economiche relative all’assicurazione contro la tubercolosi, il diritto all’indennità post sanatoriale prevista dall’art. 2 legge n. 1088 del 1970 ed a quella prevista dall’art. 5 della legge n. 419 del 1975 non può essere riconosciuto per ogni stato di malattia che abbia dato luogo a degenza, in quanto — in linea con la originaria “ratio” dell’assicurazione contro la tubercolosi — tale diritto presuppone che il ricovero sia stato determinato da forma patogena tubercolare in fase attiva, sì che la prestazione economica serva a fornire all’assicurato il necessario aiuto per sostenere cure che comportano l’allontanamento dall’attività lavorativa”*.

8. — Tutela dei disabili.

8.1. — Permesso retribuito mensile: concessione.

Secondo Cass. 5 gennaio 2005, n. 175, *“È il datore di lavoro (e non l’ente previdenziale) destinatario dell’obbligo della concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore che assiste una persona con handicap, in situazione di gravità,*

parente o affine entro il terzo grado convivente (oltre, in diversa misura, nel caso di lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre anche adottivi per il bambino con handicap pure in situazione di gravità) così come espressamente sancito dall'art. 3 della legge n. 104/1992”.

9. — Fondo di garanzia.

9.1. — Ultime tre mensilità.

9.1.1. — Calcolo dei dodici mesi precedenti lo stato di decozione del datore di lavoro.

Cass. 1° febbraio 2005, n. 1885, ha affermato che “*Il Fondo di garanzia (istituito presso l’Inps e dal medesimo gestito, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell’art. 2 d.lg. 27 gennaio 1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di giustizia Ue 10 luglio 1997, nella causa C - 373/95), non la data d’apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all’apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell’atto d’iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d’apertura della procedura concorsuale. (Nella specie, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda del lavoratore, essendo trascorsi oltre due anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l’apertura della procedura concorsuale, senza considerare che il lavoratore si era attivato a richiedere, entro l’anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, un decreto d’ingiunzione)*”.

In argomento, Cass. 6 maggio 2005, n. 9460, ha ritenuto che, “*Con riferimento all’obbligo del Fondo di garanzia costituito presso l’Inps, ai sensi del d.lg. 27 gennaio 1992 n. 80, di pagare ai lavoratori la retribuzione delle ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento di apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro, deve ritenersi che, ove il rapporto sia rimasto sospeso (senza obbligo di corrispondere la retribuzione) anteriormente a tale data, la garanzia sia riferibile alle tre mensilità antecedenti al periodo di sospensione, nell’ambito dell’anzidetto limite di dodici mesi, atteso che — alla stregua dell’art. 2, comma 1, del citato d.lg. — la garanzia dell’effettivo percepimento della retribuzione*”.

9.1.2. — Limite massimo della liquidazione da parte del fondo di garanzia.

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee; Sez. II; 4 marzo 2004, nn. cause riunite C-19/01, C-50/01 e C-84/01, ha disposto che “Gli art. 3, n. 1, e 4, n. 3, 1° comma, della direttiva del consiglio 20 ottobre 1980 n. 80/987/Cee, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, devono essere interpretati nel senso di non autorizzare uno Stato membro a limitare l’obbligo di pagamento degli organismi di garanzia a una somma che copre i bisogni primari dei lavoratori interessati e da cui sarebbero sottratti i pagamenti versati dal datore di lavoro durante il periodo coperto dalla garanzia”.

9.1.3. — Massimale ed acconti: calcolo della prestazione.

Secondo Cass. 10 agosto 2004, n. 15464, “In materia di tutela dei lavoratori subordinati, in caso di insolvenza del datore di lavoro, assicurata dal d.lg. 27 gennaio 1992 n. 80 in attuazione della direttiva comunitaria 20 ottobre 1980 n. 987, e con riferimento all’obbligo del Fondo di garanzia del pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto, nei limiti del massimale pari a tre volte la misura massima del trattamento di integrazione salariale mensile, la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 2 del citato d.lg., secondo cui il pagamento del Fondo di garanzia non è cumulabile con le retribuzioni percepite per il suddetto periodo degli ultimi tre mesi del rapporto, va interpretata — alla stregua dell’esigenza di tutela del reale credito retributivo, che costituisce la “ratio” della richiamata direttiva comunitaria, secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia (v. sentenza 4 marzo 2004 C 14791/98) — nel senso che gli importi retributivi già percepiti (“acconti” ricevuti dal datore di lavoro “in bonis” o in sede di riparto nella procedura esecutiva oppure retribuzioni per uno o più degli ultimi tre mesi) si devono detrarre dal complessivo credito di lavoro (relativo al periodo coperto dalla garanzia del Fondo) e non già dal massimale”.

9.2. — Trattamento di fine rapporto.

9.2.1. — Natura retributiva della prestazione.

Al fine di valutare il riconoscimento del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, Cass., SS.UU., 3 ottobre 2002, n. 14220, componendo il contrasto

tra un primo orientamento che qualificava come previdenziale la natura delle prestazioni del Fondo (Cass. 2 maggio 2000, n. 5489, e 18 aprile 2001, n. 5663) ed un secondo orientamento che qualificava, invece, come retributiva la natura delle prestazioni del Fondo stesso (Cass. 18 dicembre 2001, n. 15995; 18 aprile 2001, n. 5658; 30 dicembre 1999, n. 14761; 24 maggio 1994, n. 5043; 23 novembre 1989, n. 5036), ha affermato che *“Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della l. 29 maggio 1982 n. 297 e del d.lg. 27 gennaio 1992 n. 80, sia fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall’Inps per l’insolvenza o l’inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall’art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991 n. 412”*.

9.2.2. — Prescrizione: decorrenza.

Cass. 26 febbraio 2004, n. 3939, ha affermato che *“Il diritto del lavoratore ad ottenere dall’Inps, in caso di fallimento del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297 del 1982 presuppone, oltre che la dichiarazione di insolvenza dello stesso datore di lavoro, la verifica della esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo fallimentare. Prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all’Inps, e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia”*.

10. — Fonti normative di più frequente consultazione.

- 1) R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270.
- 2) R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 convertito dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
- 3) R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 convertito dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.
- 4) D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797.
- 5) Legge 5 novembre 1968, n. 1115.
- 6) D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
- 7) Legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
- 8) Legge 8 agosto 1972, n. 457.
- 9) Legge 11 agosto 1973, n. 533.
- 10) Legge 20 maggio 1975, n. 164.
- 11) Legge 6 agosto 1975, n. 419.
- 12) Legge 6 agosto 1975, n. 427.
- 13) Legge 13 agosto 1980, n. 427.

- 14) Legge 29 maggio 1982, n. 297.
- 15) D.L. 11 settembre 1983 n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
- 16) D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
- 17) D.L. 2 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
- 18) Legge 9 marzo 1989, n. 88.
- 19) Legge 23 luglio 1991, n. 223.
- 20) D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80.
- 21) D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
- 22) Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- 23) D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Capitolo IV

IL RAPPORTO DI LAVORO PRIVATIZZATO

Sommario: 1. - Riparto di giurisdizione. 1.1. - Procedure concorsuali. 1.2. - Pensioni integrative. 2. - Prestazioni pensionistiche integrative erogate dal fondo INPS. 2.1. - Condizioni per l'erogazione. 2.2. - Ricongiunzione. 3. - Doppia indennità integrativa speciale. 4. - Indennità c.d. "salario di professionalità". 5. - Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare. 6. - Principi privatistici nel recesso del datore di lavoro. 7. - Divieto cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. 8. - Inquadramento del personale dipendente professionista non laureato. 9. - Responsabilità della p.a. per fatti lesivi dei dipendenti. 10. - Fonti normative di più frequente consultazione.

1. — Riparto di giurisdizione.

1.1. — Procedure concorsuali.

Con sentenza n. 16604 dell'8 agosto 2005 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in controversia relativa a procedura concorsuale per l'accesso alla dirigenza, hanno confermato la ricorrenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo. Nell'occasione il Supremo Collegio, in conformità con quanto già statuito con sentenza n. 15403 del 2003, ha affermato che, "Dovendo essere considerato come imprescindibile il principio secondo cui, nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'accesso del personale dipendente ad un'area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata, ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni, si deve affermare che il quarto comma dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia od area superiore; il termine "assunzione", d'altra parte, deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all'ingresso iniziale nella pianta organica del personale dal momento che, oltre tutto, l'accesso nell'area superiore di personale interno od esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica. Pertanto, ad avviso della Corte regolatrice, il quadro di riferimento sul tema così potrebbe sintetizzarsi: a) giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a

concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni, secondo il criterio di riparto originario); c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino il passaggio da un'area ad un'altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura all'esterno; d) residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell'ambito della medesima area”.

1.2. — Pensioni integrative.

In tema di riparto di giurisdizione in cause relative a trattamenti integrativi, Cass., SS.UU., 24 gennaio 2003, n. 124, ha affermato che *“Le controversie promosse da ex dipendenti di ente pubblico previdenziale erogante un trattamento integrativo in aggiunta alla pensione (nella specie, l’Inps), ed aventi per oggetto la riliquidazione di tale trattamento integrativo con l’inclusione nello stesso di competenze retributive non conteggiate (cosiddetta “clausola oro”), sono devolute — se attinenti a questioni sorte in un periodo antecedente al 30 giugno 1998 (discrimine temporale per il trasferimento alla giurisdizione ordinaria delle controversie in materia di pubblico impiego ai sensi del d.lg. n. 80 del 1998) — alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale giudice del rapporto di pubblico impiego, essendo le stesse relative a pretese di natura sostanzialmente retributiva. A tal fine resta irrilevante, ancorché il giudizio sia stato instaurato successivamente, il riferimento alla data del 15 settembre 2000 contenuto nell’art. 45, comma 17, del d.lg. n. 80 - ora art. 69, comma 7, del d.lg. n. 165 del 2001 - che non pone un limite alla persistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma un termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale”.*

2. — Prestazioni pensionistiche integrative erogate dal fondo INPS.

2.1. — Condizioni per l'erogazione.

Cass. 28 maggio 2004, n. 10358, resa in controversia vertente sull'erogazione di prestazioni del Fondo INPS, ha ritenuto che, *“In tema di previdenza complementare, i fondi aventi funzione anticipatoria, come il Fondo Inps, hanno carattere integrativo, come ritenuto dalla Corte Cost. nella sentenza n. 393 del 2000; il trattamento proprio di questi fondi, nell'ambito della tendenza armonizzatrice tra previdenza obbligatoria*

e previdenza complementare avviata dal legislatore con la legge n. 421 del 1992 e accentuata dalla disciplina di cui all'art.59, comma 3, della legge n. 449 del 1997, è pertanto sottoposto alle disposizioni che ne condizionano l'erogazione solo in presenza e con la decorrenza dei corrispondenti regimi obbligatori, con la conseguenza che va esclusa la perdurante vigenza dell'art. 26 del Fondo Inps, che consente l'erogazione della pensione dopo almeno venticinque anni di servizio effettivo, ove l'impiegato non abbia ancora maturato il diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria”.

2.2. — Ricongiunzione.

Cass. 25 ottobre 2003, n. 16062, ha chiarito che *“La ricongiunzione presso l'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS (di cui all'art. 1 della legge n. 29 del 1979) — come quella, prevista in alternativa, presso gestioni previdenziali diverse (di cui all'art. 2 della stessa legge n. 29 del 1979) — riguarda soltanto l'assicurazione generale obbligatoria (AGO), appunto, oppure gestioni sostitutive, esclusive o esonerative della medesima (vedi, per tutte, Cass., ordinanza 6 marzo 2003, n. 3386 ed, ivi, riferimenti ulteriori di precedenti della Corte costituzionale e di questa Corte).*

In nessun caso, la ricongiunzione riguarda, invece, gestioni meramente integrative della stessa assicurazione generale obbligatoria (AGO).

Né si sottrae agli enunciati principi la ricongiunzione dei periodi assicurativi — connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici (di cui all'art. 6 della legge n. 29 del 1979, cit.) — per la quale è soltanto previsto — in deroga, esplicitamente dichiarata, alla disciplina generale dell'Istituto (di cui agli articoli precedenti della stessa legge) — che “la ricongiunzione (...) avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati” e con le modalità stabilite contestualmente (al secondo comma dello stesso articolo).

Anche in tal caso, quindi, la ricongiunzione — nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), gestita dall'INPS, che qui interessa — non riguarda i contributi versati o, comunque, accreditati presso gestioni previdenziali integrative”.

3. — Doppia indennità integrativa speciale.

In punto di doppia indennità integrativa speciale, si segnala la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 2808 del 18 aprile 2005, con la quale il Collegio giudicante ha statuito che *“L'art. 99, comma 2, del dPR n. 1092/1973, quale risulta dopo che, con la sentenza di natura additiva n. 494/1993, è stato dalla Corte costituzionale riformulato, mediante l'inserimento in esso dei correttivi necessari per renderlo conforme a Costituzione, non consen-*

ta al titolare di due pensioni di fruire dell'indennità integrativa speciale sulla seconda pensione, se non nei limiti necessari per integrarne l'importo al trattamento minimo INPS".

4. — Indennità c.d. "salario di professionalità".

In merito all'applicabilità degli accordi integrativi del 22 marzo 1997 e dell'8 luglio 1998, che hanno introdotto il c.d. salario di professionalità si segnala che Cass. 20 dicembre 2005, n. 28160, in conformità all'orientamento già manifestato con le sentenze n. 14733 del 2 agosto 2004, n. 16059 del 17 agosto 2004 e n. 16981 del 26 agosto 2004, ha precisato che *"Il dato letterale, (degli accordi) conteneva un duplice (ancorché coincidente) riferimento temporale, in quanto prevedeva che: a) il 1° gennaio 1997 (e, rispettivamente, il 1° gennaio 1998) fosse il dies a quo della decorrenza retroattiva del beneficio contemplato negli accordi integrativi stipulati il 22 marzo 1997 e l'8 luglio 1998; b) il 1° gennaio 1997 (e, rispettivamente, il 1° gennaio 1998) fosse anche il giorno rispetto al quale doveva operarsi la verifica che il personale beneficiario del salario di professionalità fosse in servizio"*.

5. — Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare.

Cass. 29 marzo 2005, n. 6601, ha ritenuto che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 27 marzo 2001 n. 97 così come risultante all'esito della sentenza n. 186/2004 della Corte Costituzionale, il termine di centoventi giorni per l'instaurazione del procedimento disciplinare non decorre dalla conclusione del giudizio penale, ma *"dalla comunicazione della sentenza penale irrevocabile di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta"*.

Con il medesimo arresto i Giudici della legittimità hanno altresì precisato che, a seguito della avvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 97 del 2001 (Corte Costituzionale sentenza n. 394/2002), *"le sentenze di applicazione della pena su richiesta, pronunciate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 97 del 2001 e in relazione all'ambito di applicazione di essa, non hanno efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, nell'ambito del quale l'accertamento dei fatti e la loro riferibilità all'incoltato deve avvenire in modo autonomo"*.

6. — Principi privatistici nel recesso del datore di lavoro.

In materia di recesso del datore di lavoro, si segnala la sentenza n. 6224 della Corte d'Appello di Napoli del 19 dicembre 2005, nella quale si è avuto modo di preci-

sare, che: “Anche nel rapporto di impiego privatizzato, in cui il potere disciplinare del datore di lavoro è grandemente limitato dalla disposizione del III comma dell’art. 55 del D. Legislativo 165/2001 che riserva alla sola contrattazione collettiva la individuazione delle tipologie di infrazione e sanzione, sussiste tuttavia il diritto del datore di lavoro di risolvere il contratto in presenza delle fattispecie tipiche previste dall’art. 2119 c.c. e dalla Legge 604/1966”.

L’art.2 comma II del D. lvo 165/2001 opera, infatti, un generale rinvio alle leggi sul rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, anche nel lavoro pubblico ricorrono i concetti di giusta causa e giustificato motivo e, secondo la più accreditata dottrina, le elaborazioni giurisprudenziali consolidatesi nel settore privato.

“Dunque, come peraltro affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10991 del 25 maggio 2005, anche nell’ambito del rapporto di impiego privatizzato deve operarsi la distinzione tra potere disciplinare e potere di licenziamento”.

Quest’ultimo, che trova la propria fonte direttamente ed esclusivamente nella legge (art. 1 e 3 l. n. 604 del 1966, art. 2118 e 2119 cod. civ.) — che ne prevede, quali fattispecie legittimanti, la giusta causa ed il giustificato motivo soggettivo proponendone, contestualmente, definizioni adeguatamente determinate — non soffre della condizione di validità della previa affissione del codice disciplinare nei casi in cui i comportamenti addebitati al lavoratore, siano riconducibili alle nozioni legali di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo a prescindere da qualsiasi specificazione ulteriore n. 19306” (cfr., in termini, Cass. 25 settembre 2004 n. 19306).

7. — Divieto cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.

Cass. 5 agosto 2005, n. 16284, ha ritenuto che il disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 459 del 2000, nella parte in cui sottrae al generale divieto di cumulo i crediti retributivi dei dipendenti privati, non può “Trovare applicazione ai dipendenti di enti pubblici non economici (quale, nella specie, l’Istituto nazionale della previdenza sociale-INPS), per i quali ricorrono, appunto, “ragioni di contenimento della spesa pubblica” — ancorché i rapporti di lavoro risultino privatizzati”.

8. — Inquadramento del personale dipendente professionista non laureato.

In materia di inquadramento della posizione del personale dipendente professionista non laureato (geometri, periti edili, ecc.) iscritto nei relativi albi professionali, Cass. 1 marzo 2005, n. 4253, ha puntualizzato che: “A mmesso anche che la legge richieda in ogni caso discipline contrattuali distinte, nell’ambito del contratto collettivo stipulato per la generalità dei dipendenti, per i lavoratori le cui mansioni implicino l’iscrizione ad albi professionali, ciò non implica anche che la disciplina contrattuale debba essere uniforme per tutte le categorie del personale per cui è richiesta una disciplina distinta. In particolare, anche prima della più radicale separazione ai fini contrattuali della

posizione dei professionisti già riconducibili alla X qualifica funzionale, non era certo richiesta un'identità di disciplina per professionisti laureati (avvocati, ingegneri, architetti, ecc.) e professionisti diplomati (geometri, periti industriali, ecc.), e ciò tanto più sotto il profilo dei livelli di inquadramento e retributivi. Ipotizzato anche, quindi, che le parti stipulanti i contratti collettivi nella specie non abbiano adeguatamente rispettato, riguardo ai professionisti diplomati, la norma prescrivente l'istituzione di una disciplina distinta, non ne deriverebbe il diritto degli attuali ricorrenti a vedersi applicate le norme sull'inquadramento e sul trattamento retributivo dettate per i professionisti laureati. È appena il caso di rilevare, d'altra parte, che l'elemento comune dell'appartenenza a figure professionali normativamente regolate non implica anche l'identità dei livelli di professionalità”.

9. — Responsabilità della p.a. per fatti lesivi dei dipendenti.

Cass. 11 febbraio 2005, n. 2837, ha riaffermato il noto principio secondo cui, affinché “*Ricorra la responsabilità (diretta, non indiretta ai sensi dell'art.2049 c.c.) della p.a. per un fatto lesivo posto in essere dal dipendente, occorre anche la riferibilità di tale comportamento all'amministrazione, la quale presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente sia e si manifesti come esplicazione dell'ente pubblico, e cioè tenda, pur se con abuso di potere al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto*”.

10. — Fonti normative di più frequente consultazione.

- 1) D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165.
- 2) D. L.vo 3 febbraio 1993, n. 29.
- 3) D. L.vo 31 marzo 1998, n. 80.
- 4) D. L.vo 29 ottobre 1998, n. 387.

Capitolo V

GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI DELL'ISTITUTO

Sommario: 1. - *Tematiche tributarie.* 1.1. - *Profili di giurisdizione.* 1.2. - *Imposta di registrazione.* 2. - *Processo amministrativo.* 2.1. - *Giurisdizione.* 2.2. - *Termini processuali.* 2.3. - *Causa petendi e poteri del giudice.* 3. - *Obbligazioni e contratti.* 3.1. - *Transazione.* 3.2. - *Assegno circolare e mandato alla banca.* 3.3. - *Contratti della Pubblica Amministrazione. Convenzioni quadro della CONSIP.* 4. - *Fonti normative di più frequente consultazione.*

1. — *Tematiche tributarie.*

1.1 - *Profili di giurisdizione.*

Cass., SS. UU., n. 8881 del 4 giugno 2003 ha affermato che “*La controversia tra sostituito e sostituto d’imposta relativa alla legittimità delle ritenute d’acconto operate dal secondo è devoluta alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, atteso che l’indagine su detta legittimità non integra una mera questione pregiudiziale, suscettibile di essere delibata incidentalmente, ma comporta una causa di natura tributaria, avente carattere pregiudiziale, la quale deve essere definita con effetti di giudicato sostanziale dal giudice a cui spetta la relativa cognizione “ratione materiae”, in liti-sconsorzio necessario con l’amministrazione finanziaria*”, relativamente ad una controversia tra Amministrazione Pubblica-sostituto d’imposta e soggetto sostituito.

1.2. — *Imposta di registrazione.*

Cass. n. 10826 del 23 maggio 2005 ha così deciso: “*La convenzione stipulata dall’INPS e dall’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni, per il pagamento di pensioni e altre attività che quest’ultima si obbliga a svolgere per l’ente previdenziale, non è assoggettata all’obbligo di registrazione, essendo compresa tra gli atti di cui all’art. 1 della Tariffa allegato B, d.P.R. n. 634/1972, e soggetta alla sola imposta fissa in caso di registrazione volontaria; infatti tale convenzione è stata stipulata in ottemperanza ad un preciso obbligo di legge (artt. 59 l. n. 153/1969; 19 d.P.R. n. 156/1973; 16 l. n. 370/1974) e non costituisce pertanto esplicitazione di un’attività negoziale*”; la Convenzione suddetta è stata dichiarata sottratta all’obbligo di pagamento dell’imposta di registrazione, in quanto non costituente esplicitazione di attività negoziale.

2. — *Processo amministrativo.*

2.1. — *Giurisdizione.*

Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con decisione del 30 gennaio 2006, n. 306, ha affermato che *“La SCIP, nell’attività di alienazione dei beni immobili trasferibile con DD.MM. 30 novembre 2001 e 21 novembre 2002, svolge un’attività che, sia per le sue oggettive caratteristiche, sia per i vincoli posti al suo esercizio, deve considerarsi strettamente funzionalizzata al perseguimento delle finalità di interesse pubblico che sono alla base della procedura della cartolarizzazione. Pertanto, considerato il suo carattere strumentale rispetto al perseguimento di finalità pubblicistiche, l’esistenza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria del regime societario, nonché la qualificazione attribuitale dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di “società veicolo”, deve ritenersi sussistente la giurisdizione amministrativa”*.

2.2. — *Termini processuali.*

Consiglio Stato, Adunanza Plenaria, n. 5 del 18 marzo 2004 ha affermato che *“La dimidiazione dei termini, prevista dal comma 2 dell’art. 23 bis, l. Tar, con riguardo alle controversie rientranti tra quelle elencate nel comma 1 del medesimo articolo, deve ritenersi applicabile anche al termine di venti giorni per la proposizione del regolamento di competenza divisato nel successivo art. 31”*; chiarendo anche che: *“Le obiettive difficoltà interpretative affiorate in dottrina ed in giurisprudenza riguardo all’applicabilità del dimezzamento dei termini al ricorso per regolamento di competenza, proposto nelle controversie rientranti tra quelle elencate nel comma 1 dell’art. 23 bis, l. Tar, configurano errore scusabile, con conseguente rimessione in termini, alla parte processuale che sia incorsa in eventuali decadenze”*, dirimendo un contrasto tra Sezioni e apportando un ulteriore contributo per l’individuazione dei termini processuali nei giudizi di cui all’art. 23 bis della l. n. 1034 del 1971.

Consiglio di Stato, II Sezione, n. 16117 del 15 dicembre 2004 ha affermato che *“Il ricorso avente ad oggetto gli immobili di pregio, depositato oltre quindici giorni dalla notifica, deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 23 bis, comma 1, lett. e) e comma 2, della legge 1034/1971, come novellato dall’art. 4 della legge 205/2000, il quale prevede che i termini processuali sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso, per una serie di controversie tra le quali quelle aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di dismissione”*.

2.3. — *Causa petendi e poteri del giudice.*

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con la sentenza n. 161 del 10 dicembre 2003 ha deciso che, *Q ualora l’attore abbia erroneamente individuato il fonda-*

mento dell'azione, la cd. causa petendi, la domanda va ugualmente accolta, sostituendo alla qualificazione giuridica prospettata quella correttamente individuata dal giudice, in quanto ciò non comporti il mutamento dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, avendo l'attore chiesto la condanna di controparte al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, il convenuto viene condannato al risarcimento del danno da indebita compressione del diritto di proprietà)".

3. — *Obbligazioni e contratti.*

3.1. — *Transazione.*

Cass., Sezione III, 12 aprile 2005, n. 7522, ha dichiarato che *«C ostituisce transazione cosiddetta conservativa l'accordo con cui le parti si limitano a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un quid medium tra le prospettazioni iniziali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la transazione stipulata tra una società — che pure aveva ottenuto una sentenza esecutiva, ma non ancora definitiva, nei confronti dell'Inps — e tale ultimo istituto, con la quale la prima — posta di fronte all'alternativa tra l'attesa dell'esito definitivo del contenzioso — di per sè incerto — e l'immediata acquisizione di una liquidità consistente, seppure notevolmente inferiore all'importo di cui alle sentenze esecutive — aveva tutelato i propri interessi nel secondo senso, apportando una consistente riduzione al debito accertato)»*.

3.2. — *Assegno circolare e mandato alla banca.*

Cass., Sezione I, 8 agosto 2003, n. 11961, ha chiarito che, *«Ove un istituto previdenziale incarichi una banca dell'emissione e della spedizione di assegni circolari a favore di creditori della prestazione pensionistica, la corretta esecuzione del mandato conferito alla banca non si esaurisce nella emissione degli assegni circolari non trasferibili, ma abbraccia anche la fase del relativo pagamento, importando l'obbligo della banca di onorare quegli assegni nei confronti dei relativi prenditori, rispondendo ciò anche al precipuo interesse del mandante di ottenere così l'effetto liberatorio nei confronti dei pensionati suoi creditori; il connesso dovere di protezione dell'altro contraente comporta, quindi, che la banca emittente non possa esimersi dall'operare con la necessaria diligenza anche nella fase del pagamento degli assegni da essa medesima emessi per incarico dell'istituto previdenziale, restando a carico di essa mandataria l'onere della prova liberatoria»*, fermo restando l'obbligo in capo all'Istituto di adempiere nei confronti del creditore della prestazione pensionistica.

3.3. — Contratti della Pubblica Amministrazione. Convenzioni quadro della CONSIP.

TAR del Lazio 30 dicembre 2003, n. 13365, ha affermato che “L’art. 24 della legge n. 289 del 2002 ha rinforzato l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni e, comunque, per tutti gli enti pubblici istituzionali, di utilizzare le convenzioni quadro stipulate dalla Consip, in modo sostanzialmente non dissimile da quanto già previsto dall’art. 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Pertanto, l’atto amministrativo con il quale viene disposta la revocazione di una gara in corso in quanto non più rispondente alle prescrizioni normative, è meramente applicativo della norma vigente, dunque pienamente legittimo”.

4. — Fonti normative di più frequente consultazione.

- 1) R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
- 2) Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
- 3) Legge 24 novembre 1971, n. 1199.
- 4) Legge 21 luglio 2000, n. 205.
- 5) Legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 6) Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
- 7) D. L.vo 24 luglio 1992, n. 358.
- 8) D. L.vo 17 marzo 1995, n. 157.
- 9) D. L.vo 17 marzo 1995, n. 158.
- 10) D. L.vo 16 febbraio 1996, n. 104.
- 11) Legge 23 novembre 2001, n. 410.
- 12) Legge 23 aprile 2004, n. 104.
- 13) Legge 11 febbraio 1994, n. 109.
- 14) D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

INDICE ANALITICO (1)

AGRICOLTURA

- Azienda agricola: I, 6.6, I 7.9
 - Attività plurime: I 7.9.1
- Coltivatore diretto: I 3.6.3
 - Indennità giornaliera di maternità III 6.1.3
- Coadiutori: I 4.5.6, I 4.5.7
- Decadenza azione giudiziaria provvedimenti di esclusione elenchi nominativi lavoratori agricoli: I 3.6.1
- Disoccupazione ordinaria lavoratori agricoli a tempo indeterminato: III 5.1.3.1 (v. Disoccupazione agricola III 5.1.3)
- Disoccupazione speciale
 - Necessità domanda amministrativa: III 5.2.2
- Giornalieri di campagna: I 3.6.4
- Indennità di malattia: III 6.2.1
- Integrazioni salariali operai agricoli: III 2.6
- Retribuzione imponibile anni 1996 - 1997: I 3.6.2
- Riscatto lavoratori autonomi: I 4.2.6

AMIANTO

- Beneficiari: II 9.4
 - Dipendenti delle Ferrovie dello Stato: II 9.4.1
- Requisiti oggettivi: II 9.1, II 9.2
- Periodo suscettibili di rivalutazione: II 9.3

AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

- Riduzione sanzioni civili: I 8.7

ARTIGIANI

- Cancellazione albo imprese artigiane: I 3.1.2
- Cessazione attività I 3.2.1
- Coadiutori: I 4.5.6, I 4.5.7
- Determinazione contribuzione dovuta: I 3.2.3
- Indennità giornaliera maternità III 6.1.3
- Indennità mobilità III 3.9
- Inesistenza diritto pensione supplementare: II 12.1
- Iscrizione albo artigiani società cooperative a responsabilità limitata: I 3.1.1
- Prescrizione contribuzione e impossibilità versamento spontaneo: I 3.3, I 9.5
- Prescrizione indennità giornaliera maternità III 6.1.4
- Rimborso contribuzione e oneri accessori: I 3.4

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE

- Decadenza annuale: III 1.3
- Determinazione reddito complessivo nucleo familiare: III 1.1
- Effettivo svolgimento attività lavorativa: III 1.2

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

- Contribuzione: II 7.1
- Decorrenza: II 7.3
- Rendita Inail: II 7.5
- Rischio precostituito: II 7.4
- Ripristino: II 7.2

(1) Il numero romano indica il capitolo, i numeri arabi indicano i paragrafi di ciascun capitolo.

ASSEGNO SOCIALE E**PENSIONE SOCIALE**

- Cittadino straniero: II 16.3
- Computo arretrati: II 16.1.2
- Elargizioni occasionali: II 16.1
- Superamento limiti reddituali: II 16.2
- Trasformazione pensione di invalidità civile: II 16.1.3

AUTOMATICITÀ PRESTAZIONI

- Inapplicabilità ai lavoratori autonomi: I 3.2.2 - II 2.1
- Ricongiunzione: I 4.1.4, I 4.1.7, I 4.1.9

**BENI PATRIMONIALI
ENTI PREVIDENZIALI**

- Assegno circolare e responsabilità della banca: V 3.2
- Convenzioni quadro Consip: V 3.3
- Giurisdizione amministrativa
 - Attività di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico svolta dalla SCIP: V 2.1
- Giurisdizione tributaria
 - Controversie tra sostituito e sostituto d'imposta: V 1.1
- Imposta di registrazione convenzione Inps - Poste: V 1.2
- Processo davanti all'Autorità giudiziaria amministrativa
 - *Causa petendi* e poteri del giudice: V 2.3
 - Termini processuali: V 2.2
- Transazione: V 3.1

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

- Imponibilità somme erogate in mancanza di autorizzazione: I 1.12

COMMERCianti

- Cessazione attività I 3.2.1

- Coadiutori: I 4.5.6, I 4.5.7
- Determinazione contribuzione dovuta: I 3.2.3
- Indennità giornaliera maternità III 6.1.3
- Indennità mobilità III 3.9
- Inesistenza diritto pensione supplementare: II 12.1
- Prescrizione contribuzione e impossibilità versamento spontaneo: I 3.3, I 9.5
- Prescrizione indennità giornaliera maternità III 6.1.4
- Rimborso contribuzione e oneri accessori: I 3.4

CONDONO

- Clausola di riserva: I 5.2
- Interessi: I 5.1

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

- Centralinisti ciechi: I 4.3.3
- Lavoratrici settore siderurgico e prepensionamento: II 5.1
- Maternità I 4.3.4
- Militarizzato: I 4.3.5
- Servizio militare: I 4.3.2
- Sindaco: I 4.3.1

CONTRIBUZIONE MINORE

- Decreti di aggregazione: I 2.1
- Disoccupazione: I 2.5
- Enaoli: I 2.5
- Gescal: I 2.5
- Enti bilaterali: I 2.7
- Enti pubblici: I 2.5
- Esenzione contribuzione assegni familiari: I 2.2
- Fondo di garanzia (v. Fondo di garanzia III 9)

- Compagnie e gruppi portuali: I 2.6
- Azienda municipalizzata: I 2.6.1
- Istituzioni di assistenza e beneficenza: I 2.3
- Prescrizione: I 9.1.2
- Servizio sanitario nazionale
 - Legittimazione Inps: I 2.4
- Tubercolosi: I 2.3, I 2.5 (v. Tubercolosi III 7)

CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

- Adempimenti ente previdenziale: I 4.4.3
 - Erronea comunicazione: I 4.4.4
- Decadenza e rimborso contribuzione: I 4.4.2
- Esclusione versamento in presenza contribuzione figurativa: I 4.4.1

COOPERATIVE

- Coesistenza del rapporto societario e del rapporto di lavoro: I 1.14.2
- Obbligo contributivo antecedentemente alla legge n. 142 del 2001: I 1.14.1
- Persona svantaggiata: I 7.10

DECRETO INGIUNTIVO: I 11.1

DIPENDENTI ENTI PREVIDENZIALI

- Divieto di cumulo interessi e rivalutazione monetaria: IV 7
- Giurisdizione amministrativa
 - Procedure concorsuali: IV 1.1
 - Pensioni integrative: IV 1.2
- Giurisdizione tributaria
 - Controversie tra sostituito e sostituto d'imposta: V 1.1
- Inquadramento del personale dipendente professionista non laureato: IV 8
- Pensioni integrative
 - Condizioni per l'erogazione: IV 2.1

- Doppia indennità integrativa speciale: IV 3
- Ricongiunzione: IV 2.2
- Salario di professionalità: IV 4
- Rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare: IV 5
- Recesso del datore di lavoro: IV 6
- Responsabilità del datore di lavoro per fatto lesivo posto in essere dal dipendente: IV 9

DISABILI

- Permesso retribuito mensile: III 8.1

DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

- Individuazione salario medio convenzionale: III 5.1.3.3
- Lavoratori agricoli a tempo indeterminato: III 5.1.3.1.
- Valore elenchi anagrafici: III 5.1.3.2

DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

- Indennità maternità: III 6.1.5
- Lavoratori a domicilio: III 5.1.2
- Lavoratori a tempo parziale verticale: III 5.1.1
- Requisiti contributivi ridotti: III 5.1.4

DISOCCUPAZIONE SPECIALE

- Lavoratori settore edile: III 5.2.1
- Lavoratori agricoli
 - Necessità domanda amministrativa: III 5.2.2

EDILIZIA

- Disoccupazione speciale: III 5.2.1
- Mancato versamento contribuzione Cassa edile: I 8.10
- Retribuzione imponibile: I 1.6.2, I 1.8

ENTI PUBBLICI

- Contribuzione minore: I 2.5
- Gettoni presenza: I 1.6.4
- Interposizione di manodopera: I 1.18.1

FONDO DI GARANZIA (v. Contribuzione minore I 2.6, I 2.6.1)

- Trattamento di fine rapporto
 - Decorrenza prescrizione: III 9.2.2
 - Natura retributiva
 - Diritto Interessi e rivalutazione: III 9.2.1
- Ultime tre mensilità
 - Calcolo dei dodici mesi antecedenti lo stato di decozione del datore di lavoro: III 9.1.1
 - Calcolo della prestazione: III 9.1.3
 - Limite massimo dell'importo liquidabile: III 9.1.2

FONDO ESATTORIALI

- Retribuzione imponibile: I 1.13.1

FONDO TELEFONICI

- Retribuzione imponibile: I 1.13.2

FONDO VOLO

- Iscrizione: I 1.13.3

GESTIONE SEPARATA

- Indennità mobilità III 3.9
- Rimborso contribuzione: I 3.5

INDEBITO ASSISTENZIALE: II 17.2**INDEBITO PENSIONISTICO: II 17.1**

- Irripetibilità indebito e reddito personale: II 17.1.1
- Somme riscosse in forza di titoli giudiziari: II 17.1.2

INDEBITO PRESTAZIONI: III 3.8, III 6.2.5**INDENNITÀ DI MALATTIA**

- Indicazione indirizzo: III 6.2.3
- Lavoratori agricoli: III 6.2.1
- Lavoratori a tempo parziale verticale: III 6.2.2
- Visita medica di controllo: III 6.2.4
- Indebita erogazione: III 6.2.5

INDENNITÀ DI MATERNITÀ

- Coltivatrice diretta: III 6.1.3
- Decadenza: III 6.1.2
- Lavoratrici autonome: III 6.1.3, III 6.1.4
- Lavoratrici disoccupate: III 6.1.5
- Lavoratrici in mobilità III 6.1.7
- Lavoratrici socialmente utili: III 6.1.6
- Obbligo preventiva comunicazione al datore e all'ente previdenziale: III 6.1.1
- Prescrizione annuale: III 6.1.2, III 6.1.4

INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA

- Enti pubblici: I 1.18.1
- Illiceità ed effetti sul rapporto previdenziale: I 1.18
- Riforma Biagi: I 1.18.2

ISCRIZIONE A RUOLO

- Opposizione a cartella esattoriale I 10.1

INQUADRAMENTO

- Attività antecedenti alla legge n. 88 del 1989: I 6.1.
- Attività promiscue: I 6.3
- Attività prevalenti: I 6.3.2
- Attività ausiliarie: I 6.4
- Azienda agricola: I 6.6
- Decreti di aggregazione: I 2.1
- Lucro: I 2.2
- Prova: I 6.3.1

- Retroattività provvedimenti di modifica: I 6.2
- Ricevitorie lotto: I 6.5

INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO

- Pensione in favore dei non vedenti II 11.1

INTEGRAZIONI SALARIALI

- Giurisdizione amministrativa diniego autorizzazione: III 2.1
- Individuazione massimale: III 2.3
- Natura di retribuzione imponibile delle somme erogate senza autorizzazione: I 1.12
- Operai agricoli: III 2.6
- Pagamento prestazione a mezzo assegno circolare e responsabilità banca: V 3.2
- Quote trattamento fine rapporto: III 2.4
- Soggetto obbligato al pagamento: III 2.2
- Svolgimento attività lavorativa: III 2.5

INVALIDITÀ CIVILE

- Decorrenza: II 15.2
- Legittimazione passiva Inps: II 15.1
- Prova: II 15.4
- Requisiti: II 15.3
- Trasformazione in pensione sociale: II 16.1.3

LAVORATORI A DOMICILIO

- Disoccupazione ordinaria: III 5.1.2
- Indennità di mobilità III 3.3

LAVORATORI A TEMPO PARZIALE VERTICALE

- Disoccupazione ordinaria: III 5.1.1
- Indennità di malattia: III 6.2.2

LAVORI SOCIALMENTE UTILI

- Adeguamento automatico prestazione: III 4.1
- Borse lavoro: III 4.2
- Incompatibilità con reddito da lavoro: III 4.2
- Indennità maternità III 6.1.6

LAVORO ALL'ESTERO: I 3.7, I 4.2.3

- Comunità Europea: I 1.2.1
- Contribuzione versata in più Stati e sua totalizzazione: II 14.3
- Determinazione pensione virtuale: II 14.1
- Integrazione al trattamento minimo di prestazioni erogate in regime internazionale: II 14.2
- Perequazione automatica trattamenti pensionistici in regime internazionale: II 10.3
 - Pro rata: II 10.3

MOBILITÀ

- Adeguamento automatico indennità III 3.5
- Calcolo indennità mese di febbraio: III 3.6
- Cancellazione liste: III 3.10
- Compatibilità con il lavoro autonomo: III 3.9
- Domanda amministrativa: III 3.2
- Dipendenti imprese radiotelevisive private: III 3.4
- Indebita erogazione: III 8
- Indennità di maternità III 6.1.7
- Inderogabilità disciplina: III 3.7
- Iscrizione liste: III 3.1
- Lavoratori a domicilio: III 3.3
- Modalità calcolo indennità mese di febbraio: III 3.6

- Pagamento prestazione a mezzo assegno circolare e responsabilità banca: V 3.2
- Proroga efficacia beneficio Mezzogiorno d'Italia: III 3.11
- Sospensione giudizio in tema di diritto quantificazione dell'indennità in attesa che si concluda il giudizio in tema di diritto all'indennità III 3.12

PENSIONE DI ANZIANITÀ

- Anzianità anagrafica e contributiva: II 4.1
- Mutamento titolo pensione: II 13.1
- Pagamento pensione a mezzo assegno circolare e responsabilità banca: V 3.2
- Trattamento liquidato con il cumulo di contribuzione versata in più gestioni: II 4.2

PENSIONE DI INVALIDITÀ

- Pagamento pensione a mezzo assegno circolare e responsabilità banca: V 3.2
- Trasformazione in pensione di anzianità II 13.1
- Trasformazione in pensione di vecchiaia: II 13.2

PENSIONE DI REVERSIBILITÀ

- Ex coniuge: II 8.2
- Inabilità al lavoro: II 8.1.2
- Pagamento pensione a mezzo assegno circolare e responsabilità banca: V 3.2
- Ricalcolo trattamento a seguito perdita diritto da parte di uno dei titolari: II 8.3
- Vivenza a carico: II 8.1

PENSIONE DI VECCHIAIA

- Cessazione rapporto di lavoro: II 3.2
- Età II 3.1
- Mutamento titolo pensione: II 13.2
- Pagamento pensione a mezzo assegno circolare e responsabilità banca: V 3.2

PENSIONE SUPPLEMENTARE

- Inesistenza diritto in capo lavoratori autonomi: II 12.1

PEREQUAZIONE AUTOMATICA

- Nozione: II 10.1
- Prova: II 10.2
- Trattamenti in regime internazionale: II 10.3
- Pro rata: II 10.3

PREPENSIONAMENTO

- Autoferrotranvieri: II 5.2
- Cumulo reddito lavoro autonomo: II 5.3
- Lavoratrici settore siderurgico: II 5.1

PRESCRIZIONE

- Ambito di efficacia delle disposizioni contenute nei commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995: I 9.1.1
- Casistica interruzione prescrizione
 - Atto stragiudiziale di costituzione in mora: I 9.4.1
 - Denuncia mensile: I 9.4.2
 - Denuncia annuale lavoratori occupati: I 9.4.3
 - Domanda di ammissione al passivo: I 9.4.4
 - Verbale ispettivo: I 9.4.5
 - Controeccezione all'eccezione di prescrizione: I 9.4.6
 - Esclusione versamento contribuzione: I 9.5
- Contribuzione minore: I 9.1.2
- Prestazioni erogate dal Fondo di garanzia: III 9.2.2
- Impossibilità versamento spontaneo contribuzione: I 3.3, I 9.5
- Indennità di maternità III 6.1.2, III 6.1.4

- Lavoratore autonomo: I 9.5, I 9.6
- Procedure iniziate antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995: I 9.2
- Rateo pensione: II 1.4
- Rendita vitalizia: I 4.5.5

PRESTAZIONI IN REGIME INTERNAZIONALE

- Determinazione pensione virtuale: II 14.1
- Integrazione al trattamento minimo: II 14.2
- Perequazione automatica trattamenti pensionistici in regime internazionale: II 10.3
 - Pro rata: II 10.3
- Totalizzazione di contribuzione versata in più Stati: II 14.3

PREVIDENZA INTEGRATIVA

- Contributo di solidarietà I 1.7
- Dipendenti enti previdenziali.
 - Condizioni per l'erogazione: IV 2.1
 - Giurisdizione amministrativa: IV 1.2
 - Ricongiunzione: IV 2.2
- Ricongiunzione: I 4.1.10
- Riscatto: I 4.2.7

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Autotutela: II 1.2
- Decadenza sostanziale: II 1.3
- Dipendenti enti previdenziali
 - Rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare: IV 5
- Disoccupazione speciale in agricoltura: III 5.2.2
- Improprietà domanda giudiziaria: II 1.1

- Mobilità III 3.2
- Rimborso contribuzione e decorrenza interessi: I 1.16.2

PROCEDURE CONCORSUALI

- Amministrazione controllata e riduzione sanzioni civili: I 8.7
- Domanda insinuazione passivo e interruzione termine prescrizione: I 9.4.4

PROCESSO

- Compensazione: I 1.16.4
- Controeccezione alla eccezione di prescrizione: I 9.4.6, II 1.4.1
- Decadenza annuale assegni nucleo familiare: III 1.3
- Decadenza azione giudiziaria provvedimenti di esclusione elenchi nominativi lavoratori agricoli: I 3.6.1
- Decadenza indennità maternità III 6.1.2
- Decadenza sostanziale: II 1.3
- Decorrenza interessi per rimborso contribuzione non dovuta: I 1.16.2
- Decreto ingiuntivo
 - Modello U. L. 13: I 11.1.2
 - Verbale ispettivo: I 9.4.5, I 11.2.1

Dipendenti enti previdenziali

- Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare: IV 5
- Giurisdizione amministrativa
 - Attività alienazione del patrimonio immobiliare pubblico svolta dalla SCIP: V 2.1
- Giurisdizione amministrativa riliquidazione pensione integrativa in favore dipendenti enti previdenziali: IV 1.2
- Giurisdizione amministrativa procedure selezione dipendenti enti previdenziali: IV 1.1

- Giurisdizione amministrativa provvedimento diniego cassa integrazione: III 2.1
- Giurisdizione tributaria
 - Controversie tra sostituito e sostituto d'imposta: V 1.1
- Improporzionalità domanda giudiziaria: II 1.1
- Integrazioni salariali
 - Legittimazione passiva Inps: III 2.2
- Invalidità civile
 - Legittimazione passiva Inps: II 15.1
- Legittimazione attiva datore lavoro rimborso contribuzione: I 1.16.1
- Opposizione Cartella esattoriale
 - Competenza territoriale: I 10.1
 - Lavoratori autonomi: I 10.2
 - Natura giudizio: I 10.3
- Opposizione decreto ingiuntivo
 - Confessione stragiudiziale: libri paga e matricola: I 11.2.5
 - Contrasto tra dichiarazioni rese fuori e nel giudizio: I 11.2.2
 - Memoria difensiva: I 11.1.1
 - Produzione prove documentali: I 11.2.6
 - Ripartizione onere probatorio: I 11.2, I 11.2.4
 - *Causa petendi* e poteri del giudice: V 2.3
 - Omessa specifica contestazione: II 7.1
 - Poteri istruttori del giudice: I 11.2.3
 - Rilevabilità ufficio della prescrizione: I 9.5, II 1.4.1
 - Rilevabilità ufficio della mancanza del requisito contributivo per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità II 7.1
 - Consulenza tecnica d'ufficio: II 7.6
- Sospensione giudizi in materia di indennità di mobilità III 3.12

- Spese del giudizio II 1.5
 - Giudizi in materia di cristallizzazione: II 1.6
 - Sopravvenienza del requisito sanitario in corso di causa: II 1.5
- Termini processuali davanti all'Autorità giudiziaria amministrativa: V 2.2

RENDITA VITALIZIA

- Coadiutori lavoratori autonomi: I 4.5.6, I 4.5.7
- Finalità I 4.5.1, I 4.5.2
- Escussione datore di lavoro: I 4.5.4
- Marche: I 1.15
- Prova scritta costituzione rapporto di lavoro: I 4.5.3
- Prescrizione: I 4.5.5

RETRIBUZIONE IMPONIBILE

- Cooperative
 - Coesistenza del rapporto societario e del rapporto di lavoro: I 1.14.2
 - Obbligo contributivo antecedentemente alla legge n. 142 del 2001: I 1.14.1
- Lavoratore autonomo
 - Determinazione contribuzione dovuta: I 3.2.3
 - Cessazione attività I 3.2.1
 - Prescrizione contribuzione: I 9.5, I 9.6
 - Impossibilità versamento: I 3.3
 - Rimborso contribuzione
 - Gestione separata: I 3.5
 - Riconoscimento oneri accessori: I 3.4
- Lavoratore pensionato: I 8.9
- Lavoratori subordinati
 - Accordi di secondo livello: I 1.3
 - Comunità Europea: I 1.2.1

-
- Casistica
 - Alloggio interno al cantiere: I 1.6.2
 - Contributo di solidarietà I 1.7
 - Disconoscimento Cassa integrazione guadagni: I 1.12
 - Fondi speciali I 1.13
 - Gettoni presenza: I 1.6.4
 - Indennità sostitutiva ferie: I 1.6.3
 - Indennità trasferta: I 1.6.6
 - Liberalità I 1.6.5
 - Mensa: I 1.6.1
 - Prestiti a tasso agevolato: I 1.6.7
 - Reintegra lavoratore: I 1.11
 - Settore edile: I 1.8
 - Transazione: I 1.10
 - Cessione crediti: I 1.16.5
 - Compensazione: I 1.16.4
 - Contratto a tempo parziale privo della forma scritta: I 1.5
 - Contratto riallineamento contributivo: I 1.9
 - Datori di lavoro non iscritti a sindacati: I 1.2
 - Denuncia annuale lavoratori occupati: I 9.4.3
 - Denuncia mensile: I 9.4.2
 - Giornalieri di campagna: I 3.6.4
 - Imponibile previdenziale: I 1.1
 - Interposizione illecita di manodopera: I 1.18
 - Enti pubblici: I 1.18.1
 - Riforma Biagi: I 1.18.2
 - Mancato pagamento retribuzione e contribuzione: I 8.8
 - Marche: I 1.15
 - Prescrizione
 - Ambito di efficacia delle disposizioni contenute nei commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995: I 9.1.1
 - Casistica interruzione prescrizione
 - Atto stragiudiziale di costituzione in mora: I 9.4.1
 - Denuncia mensile: I 9.4.2
 - Denuncia annuale lavoratori occupati: I 9.4.3
 - Domanda di ammissione al passivo: I 9.4.4
 - Verbale ispettivo: I 9.4.5
 - Contribuzione minore: I 9.1.2
 - Controeccezione all'eccezione di prescrizione: I 9.4.6
 - Esclusione versamento contribuzione: I 9.5
 - Procedure iniziate antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995: I 9.2
 - Minimale contributivo: I 1.2
 - Responsabilità ente previdenziale: I 1.17
 - Riallineamento in agricoltura: I 3.6.2
 - Tassatività eccezioni di non sottoposizione a contribuzione: I 1.6
 - Settori privi di contrattazione collettiva: I 1.4
 - Pagamento a ente previdenziale non titolare del credito: I 1.16.3
 - Restituzione contributi
 - Condono: I 5
 - Decorrenza interessi: I 1.16.2
 - Legittimazione attiva datore di lavoro: I 1.16.1
 - Oneri accessori: I 7.4
 - Rivalutazione monetaria: I 1.16.2

RICONGIUNZIONE

- Adempimenti a carico dell'ente previdenziale: I 4.1.8
- Esclusione nei confronti della contribuzione versata nei fondi integrativi: I 4.1.10, IV 2.2
- Lavoratori autonomi: I 4.1.5
 - Utilizzo solo verso l'A.G.O.: I 4.1.5.1, I 4.1.6
 - Artigiani: I 4.1.5.2
- Natura: I 4.1.1
- Mancata indicazione periodi da ricongiungere: I 4.1.3
- Omesso versamento della contribuzione da ricongiungere da parte del datore di lavoro e irrilevanza ai fini della ricongiunzione: I 4.1.4, I 4.1.7, I 4.1.9

RISCATTO

- Corso formazione professionale: I 4.2.2
- Irrilevanza effettiva prestazione: I 4.2.5
- Laurea: I 4.2.1
- Lavoro all'estero: I 4.2.3
- Lavoratori agricoli autonomi
 - Termine riscatto: I 4.2.6
- Previdenza integrativa: I 4.2.7

SANZIONI CIVILI

- Amministrazione controllata: I 8.7
- Efficacia temporale della disciplina sanzionatoria introdotta con i commi 217 e ss. della legge n. 662 del 1996: I 8.5
- Efficacia temporale della disciplina sanzionatoria introdotta con l'art. 116 della legge n. 338 del 2000: I 8.4
- Evasione e omissione: I 8.2
- Natura giuridica: I 8.1
- Prescrizione: I 8.6
- Riduzione: I 8.2
- Lavoratori pensionati: I 8.9

SANZIONI PENALI

- Cassa edile: I 8.10
- Omesso pagamento retribuzione e contribuzione: I 8.8

SGRAVI E FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

- Affitto azienda: I 7.7.1
- Assunzione lavoratori iscritti liste mobilità: I 7.7
- Attività plurime: I 7.9.1
- Aziende agricole
- Coincidenza assetti proprietari: I 7.7.2
- Compensazione: I 1.16.4
- Contratti di riallineamento contributivo: I 1.9
- Cooperative sociali: I 7.10
- Declaratoria illegittimità costituzionale e oneri accessori: I 7.4
- Imprese navigazione: I 7.3.1
- Incremento occupazionale: I 7.3
- Individuazione attività svolta: I 7.1
- Persona svantaggiata: I 7.10
- Prova: I 7.6
- Rispetto contrattazione collettiva: I 7.8
- Sgravio totale: I 7.2
- Trasferimento manodopera: I 7.5

TOTALIZZAZIONE

- Ambito efficacia disciplina introdotta dall'art. 71 legge n. 388 del 2000: II 6.2
- Contribuzione versata in più Stati: II 14.3
- Criteri calcolo pensione e modalità erogazione: II 6.1
- Distinzione con ricongiunzione: I 4.1.2

TUBERCOLOSI (v. Contribuzione minore I 2.3)

- Assegno di cura e mantenimento: III 7.1
- Indennità post sanatoriale: III 7.2

Alla redazione della presente rassegna — dedicata alla giurisprudenza previdenziale della Corte di Cassazione nel quinquennio 2000/2005 — hanno collaborato gli Avvocati dell'Istituto Lidia Carcavallo, Benedetta Cossu, Emanuele De Rose, Alessandro Di Meglio, Francesca Ferrazzoli, Giuseppina Giannico, Enrico Mittoni, Antonella Patteri, Sergio Preden, Cosimo Punzi, Alessandro Riccio, Antonino Sgroi e Vincenzo Stumpo, ai quali va l'apprezzamento e la gratitudine per l'intelligente ricerca e la puntuale selezione che hanno consentito di realizzare una sintesi completa ed efficace della più recente giurisprudenza in materia.